*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 162° - Numero 188**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 7 agosto 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 luglio 2021, n. **112**.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BONETTI, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

---

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 2021, N. 79

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea sono premesse le seguenti parole: «In via temporanea,»;

alla lettera *a)*, all'alinea, la parola: «accesso,» è soppressa e, al numero 3), le parole: «sino al compimento del diciottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore ai diciotto anni compiuti»;

alla lettera *b)*, le parole: «(ISEE) di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «(ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto» e dopo le parole: «del medesimo» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «L'assegno» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammontare dell'assegno temporaneo»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riconosciuta ai sensi della normativa vigente».

All'articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «La domanda» sono inserite le seguenti: «per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda»;

al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Fino all'adozione da parte dell'INPS delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-*bis*,»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome»;

al comma 2, le parole da: «la dichiarazione sostitutiva unica» fino a: «è presentata» sono sostituite dalle seguenti: «il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata,»;
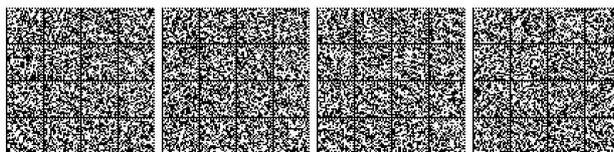
al comma 3:

al primo periodo, le parole: «congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione del medesimo»;

al secondo periodo, le parole: «del decreto-legge n. 4 del 2019» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»;

al comma 4, le parole: «n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019» sono sostituite dalle seguenti: «numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del 2019».

All'articolo 5:

al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «In via temporanea,»;

al comma 2, le parole: «dal comma. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «di cui all'ultimo periodo del comma 12» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «trattamenti CISOA» sono sostituite dalle seguenti: «trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)»;

al comma 3, le parole: «quota delle ore fruite rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale» sono sostituite dalle seguenti: «quota delle ore di integrazione salariale fruite rispetto alle ore autorizzate».

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2267):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri MARIO DRAGHI, dal Ministro dell'economia e delle finanze DANIELE FRANCO, dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia ELENA BONETTI e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ANDREA ORLANDO (GOVERNO DRAGHI I) l'8 giugno 2021.

Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato e previdenza sociale), in sede referente, il 9 giugno 2021, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato e previdenza sociale), in sede referente, il 15, il 23 e il 30 giugno 2021; il 6 e il 7 luglio 2021.

Esaminato in Aula e approvato il 7 luglio 2021.

*Camera dei deputati* (atto n. 3201):

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 12 luglio 2021, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), XI (Lavoro) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 14, il 20, il 21 e il 22 luglio 2021.

Esaminato in Aula il 26 luglio 2021 e approvato definitivamente il 28 luglio 2021.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 135 dell'8 giugno 2021.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 67.

**21G00120**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2021.

**Approvazione dello statuto della «Fondazione per il futuro delle città».**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il comma 566 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», concernente l'istituzione di una Fondazione denominata «Fondazione per il futuro delle città», avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia;

Visto il comma 568 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui il patrimonio della Fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Visto il comma 569, dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della Fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023;
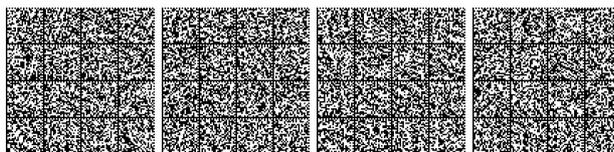
Visto, in particolare, il comma 567, dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi della medesima Fondazione, della loro composizione e dei loro compiti, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

Considerata l'esigenza di approvare lo statuto della «Fondazione per il futuro delle città»;

Sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, commi da 566 a 569, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», è approvato l'allegato statuto della «Fondazione per il futuro delle città», che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2021

*p. Il Presidente del Consiglio dei ministri*
*Il Sottosegretario di Stato*
GAROFOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2021*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1946*

ALLEGATO

STATUTO DELLA FONDAZIONE PER IL FUTURO DELLE CITTÀ

Art. 1.
*Denominazione, disciplina, durata e sede*

1. La «Fondazione per il futuro delle città» (di seguito «Fondazione»), istituita ai sensi dell'art. 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha personalità giuridica privata ed è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile.

2. La durata della Fondazione è illimitata.

3. La Fondazione ha sede in Firenze. Possono essere istituite sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

Art. 2.
*Scopo e ambito di attività*

1. La Fondazione ha il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Fondazione, anche in raccordo con altri enti di ricerca pubblici, che operano negli stessi ambiti:

*a)* facilita e accelera la predisposizione di soluzioni vegetali innovative integrate ai contesti urbani e periurbani secondo criteri di sostenibilità e resilienza tali da generare impatti altamente positivi per l'ambiente e la società;

*b)* promuove e sviluppa l'eccellenza scientifica e tecnologica sia in forma diretta, grazie a laboratori di ricerca multi-disciplinari, sia in forma indiretta, attraverso collaborazioni con laboratori e gruppi di eccellenza nazionali e internazionali;

*c)* promuove conoscenze e soluzioni innovative tramite approcci di co-progettazione e co-creazione per sviluppare metodi, prodotti e servizi di eccellenza orientati a soluzioni prevalentemente vegetali integrate ai contesti urbani;

*d)* sostiene l'attivazione di programmi di formazione mirati per le imprese e le amministrazioni pubbliche;

*e)* stabilisce collaborazioni con società private, anche al fine di potenziare le attività della Fondazione per la ricerca e lo sviluppo, utili alla transizione ecologica;

*f)* promuove l'integrazione tra aree di ricerca e l'interazione tra ricerca di base e applicata;

*g)* attrae e promuove giovani talenti su base nazionale e internazionale, che possano entrare a far parte di gruppi di ricerca da costituire all'interno della Fondazione;

*h)* costituisce e accelera la crescita di appositi *spin-off/start-up* da collocare sul mercato con l'obiettivo di contribuire in modo attivo al miglioramento degli ambienti urbani.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione, in particolare:

*a)* gestisce il contributo di cui all'art. 1, comma 569 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché gli eventuali apporti di altri soggetti pubblici o privati;

*b)* opera, attraverso la definizione di programmi e progetti pluriennali senza fini di lucro da sviluppare, anche d'intesa con altre amministrazioni, enti di ricerca, università, organizzazioni - pubbliche e private - italiane e di altri Paesi, mediante appositi accordi e convenzioni.

4. La Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria che siano considerate necessarie o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali e amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione può:

*a)* stipulare contratti e convenzioni con privati, enti pubblici e istituti universitari, sia in Italia, sia all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività;

*b)* svolgere tutte le attività necessarie, al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;

*c)* stipulare atti e contratti per la prestazione in via accessoria di attività di consulenza a soggetti pubblici o privati, che siano direttamente riconducibili alle attività e finalità della Fondazione;

*d)* svolgere tutte le attività necessarie a offrire al pubblico, a soggetti privati ed enti pubblici, percorsi formativi coerenti con le attività e finalità della Fondazione;

*e)* ricevere donazioni di natura immobiliare;

*f)* partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi e altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

*g)* stipulare contratti e atti volti a svolgere attività editoriali, di pubblicazione, diffusione divulgazione e comunicazione al pubblico del sapere scientifico in coerenza con gli scopi della Fondazione;

*h)* costituire ovvero concorrere alla costituzione, di società, *start-up*, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo aventi scopo sinergico al proprio;

*i)* promuovere studi, ricerche ed analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e finalità della Fondazione;

*j)* promuovere iniziative a sostegno della valorizzazione dei risultati delle ricerche anche attraverso la tutela brevettuale delle proprietà intellettuale.
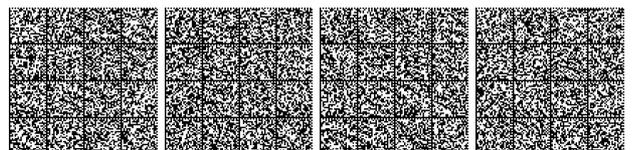
Art. 3.
*Membri fondatori e vigilanza*

1. Sono membri fondatori della Fondazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui vigilanza la stessa è sottoposta, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della transizione ecologica.

Art. 4.
*Partecipanti*

1. Partecipano alla Fondazione i membri fondatori di cui all'art. 3 del presente statuto e, previo consenso degli stessi, in ragione dell'interesse della Fondazione a ciascuna partecipazione, le persone fisiche e gli enti che contribuiscono per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro da versare annualmente (di seguito «Partecipanti»), la cui entità è determinata dal consiglio di sorveglianza.

2. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo annuale di contribuzione, la partecipazione alla Fondazione è sospesa fino alla regolarizzazione della posizione del partecipante. Qualora l'interessato non provveda ad adempiere ai propri impegni entro due mesi dalla data della diffida ad adempiere da parte del presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione è dichiarata dal consiglio di sorveglianza. Dalla cessazione della partecipazione non consegue il diritto di restituzione dei contributi versati.

3. I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

Art. 5.
*Sostenitori*

1. Possono ottenere la qualifica di sostenitori gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima mediante contributi economici. Con apposito regolamento del consiglio di sorveglianza sono stabilite le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per l'assunzione dello *status* di sostenitore e le relative cause di esclusione.

2. I sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Art. 6.
*Patrimonio*

1. Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.

2. Il fondo di dotazione è costituito:

*a)* da 3,5 milioni di euro per l'anno 2021 e da 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

*b)* da contributi dei partecipanti e dei sostenitori;

*c)* da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per legge, e compresi quelli dalla stessa acquistati, e che siano espressamente destinati da una delibera del consiglio di sorveglianza a incremento del fondo di dotazione;

*d)* eventuali avanzi di gestione, non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi, destinati a incrementare il fondo di dotazione;

*e)* da contributi dell'Unione europea e di enti pubblici o privati, nonché di persone fisiche, con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione;

*f)* da elargizioni erogate da enti pubblici e privati o da persone fisiche, anche sotto forma di beni strumentali, con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;

*g)* da proventi derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà intellettuale;

*h)* dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinate al fondo di gestione.

3. Il fondo di gestione è costituito:

*a)* da 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le somme relative agli anni 2022 e 2023 verranno conferite al fondo di gestione della Fondazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo di ciascun anno;

*b)* dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio destinate da una delibera del consiglio di sorveglianza a finalità diverse dall'incremento del fondo di dotazione;

*c)* dai ricavi delle attività accessorie svolte, ottenuti direttamente o indirettamente;

*d)* da proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale;

*e)* dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;

*f)* da ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributo, diversa dai conferimenti patrimoniali, proveniente da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati che sia espressamente destinata al fondo di gestione.

Art. 7.
*Altre risorse*

1. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato, non suscettibili di uso governativo concreto ed attuale e non inseriti in programmi di dismissione e di valorizzazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.

2. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministero della cultura.

3. I contributi, le devoluzioni, i proventi e le altre somme, comunque costituenti un'entrata e aventi carattere di sovvenzione o di liberalità, derivanti dall'effettuazione delle attività della Fondazione, rese in conformità alle proprie finalità istituzionali, non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa. Le attività commerciali eventualmente effettuate nell'ambito delle proprie rilevanti finalità istitutive si considerano rese nell'esercizio dell'attività di impresa e, pertanto, concorrono alla determinazione del reddito imponibile secondo le norme dettate in materia di enti non commerciali residenti dal capo III del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica - 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 8.
*Personale*

1. Per lo svolgimento delle attività scientifiche, la Fondazione si avvale di scienziati ed esperti assunti in prevalenza a tempo determinato con procedura competitiva e nel rispetto delle modalità individuate nel documento d'indirizzo strategico e nel piano programmatico dell'attività scientifica. Con il regolamento adottato dal consiglio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, del presente statuto, sono stabilite modalità di reclutamento e gestione del personale idonee ad assicurare la prevalenza di contratti a tempo determinato, garantendo al contempo la continuità nello svolgimento delle attività scientifiche e la funzionalità organizzativa della Fondazione.

2. Per lo svolgimento delle attività amministrative, la Fondazione si avvale di personale assunto a tempo determinato o indeterminato mediante procedure di reclutamento conformi a principi di pubblicità e trasparenza della selezione, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 13, commi 4 e 5, del presente statuto.

3. Il regolamento di cui all'art. 13, commi 4 e 5, del presente statuto, garantisce adeguate forme di tutela della parità di genere e del principio di non discriminazione.

Art. 9.
*Disciplina dei conflitti di interesse all'interno della Fondazione*

1. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto, il consiglio di sorveglianza emana un regolamento recante disciplina dei conflitti di interesse all'interno della Fondazione, improntato ai seguenti principi, coerenti con i principali *standard* internazionali:

*a)* principio di appartenenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi si impegnano ad agire al fine della realizzazione del bene comune e nell'interesse generale e si impegnano, in caso di conflitti di interessi, a privilegiare l'interesse generale rispetto agli obblighi di lealtà societaria o associativa;
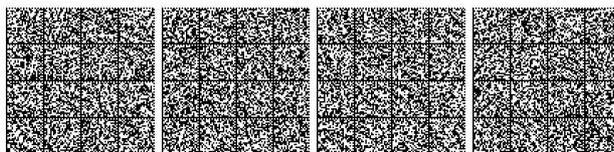
*b)* principio di trasparenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi sono tenuti a comunicare annualmente alla Fondazione qualsiasi situazione di vantaggio derivante da progetti o da azioni di competenza della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;

*c)* principio di responsabilità: tutti coloro che hanno rapporti di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi sono tenuti a rispondere della correttezza e della efficacia delle attività svolte e si dichiarano disponibili a rendere conto dei risultati, sottoponendo le attività a processi di valutazione misurabili.

Art. 10.
*Organi*

1. Sono organi della Fondazione:

*a)* il presidente;

*b)* il consiglio di sorveglianza;

*c)* il direttore scientifico;

*d)* il direttore amministrativo;

*e)* il comitato scientifico;

*f)* il collegio dei revisori.

2. Nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di un altro organo della medesima, salvi i casi espressamente previsti dal presente statuto. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il componente decade automaticamente dalla prima.

3. Sono valide le riunioni a distanza degli organi attraverso strumenti che assicurino i collegamenti video e audio conferenza purché siano identificati i componenti, venga dato atto a verbale della loro identificazione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11.
*Il presidente*

1. Il presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, presiede il consiglio di sorveglianza e cura le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione.

2. La carica di presidente della Fondazione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di titolare di cariche elettive nazionali e comunitarie.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, la carica di presidente della Fondazione è, altresì, incompatibile con gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

4. Per le modalità di nomina e la durata dell'incarico si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del presente statuto.

Art. 12.
*Consiglio di sorveglianza*

1. I membri del consiglio di sorveglianza sono scelti tra persone di notoria indipendenza, dotate di requisiti di onorabilità e professionalità, che abbiano acquisito esperienze dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, ovvero tra soggetti che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da formazione universitaria e postuniversitaria, oppure che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. Il consiglio di sorveglianza è composto da nove membri, compreso il presidente, nominati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e designati: uno dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro della transizione ecologica, uno dal Comune di Firenze, quattro, d'intesa tra i partecipanti, a condizione che, anche in associazione tra loro, versino almeno il quattro per cento del contributo pubblico previsto per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Il consiglio di sorveglianza elegge a maggioranza, fra i propri componenti, il proprio presidente.

4. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Alle riunioni del consiglio di sorveglianza può partecipare, senza diritto di voto, il direttore scientifico della Fondazione.

6. Ciascun membro del consiglio di sorveglianza dura in carica quattro anni, rimanendo comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti e può essere confermato una sola volta.

7. Possono far parte del consiglio di sorveglianza altri tre membri onorari, designati dal direttore scientifico, senza diritto di voto.

8. Il consiglio di sorveglianza può articolarsi in comitati.

9. La partecipazione al consiglio di sorveglianza è gratuita. Sono rimborsate esclusivamente le spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 13.
*Attribuzioni del consiglio di sorveglianza*

1. Il consiglio di sorveglianza assicura l'eccellenza della Fondazione, il rispetto delle regole sulla nomina degli organi della Fondazione e verifica il corretto utilizzo delle risorse. Svolge una generale attività di indirizzo e controllo sulla Fondazione.

2. In particolare, il consiglio di sorveglianza:

*a)* nomina il direttore scientifico;

*b)* sovrintende, anche avvalendosi dei comitati di cui al precedente art. 12, comma 8, al generale coordinamento delle funzioni di controllo interne;

*c)* verifica periodicamente l'insorgenza di conflitti di interesse dei componenti degli organi;

*d)* vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello statuto;

*e)* esegue una verifica periodica della compatibilità delle cariche dei componenti degli organi con altre attività e incarichi.

3. Il consiglio di sorveglianza, su proposta del direttore scientifico:

*a)* nomina i componenti del comitato scientifico;

*b)* approva ogni cinque anni il documento d'indirizzo strategico e il piano programmatico dell'attività scientifica;

*c)* nomina il direttore amministrativo.

4. Il consiglio di sorveglianza, su proposta del direttore amministrativo:

*a)* approva il bilancio d'esercizio, il bilancio pluriennale e il piano economico;

*b)* approva le spese straordinarie;

*c)* approva i regolamenti sul funzionamento della Fondazione;

*d)* delibera le modifiche allo statuto, da approvare con le modalità di cui all'art. 21;

*e)* approva il documento contenente il fabbisogno di personale della Fondazione.

5. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il consiglio di sorveglianza emana i regolamenti che definiscono i principi di funzionamento generale della Fondazione; i compensi spettanti, nel rispetto della normativa vigente, ai componenti del collegio dei revisori, al direttore scientifico e al direttore amministrativo, nonché i principi per il reclutamento del personale della Fondazione assunto a tempo determinato e indeterminato, mediante procedure conformi ai principi di pubblicità e trasparenza della selezione, per lo svolgimento delle attività scientifiche e di quelle amministrative.

6. I membri del consiglio di sorveglianza che, senza giustificato motivo, non partecipano a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

Art. 14.
*Il direttore scientifico*

1. Il direttore scientifico è scelto tra scienziati di reputazione internazionale, con prestigioso *curriculum* accademico e con comprovata capacità in materia.

2. Il direttore scientifico è responsabile del coordinamento e del funzionamento delle strutture scientifiche, amministrative e di supporto, nonché del perseguimento degli scopi della Fondazione. Promuove l'attività formativa e di divulgazione dell'impatto economico e sociale della ricerca scientifica svolta dalla Fondazione.
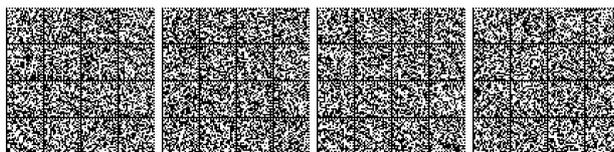
3. Il direttore scientifico è responsabile dell'attuazione del documento d'indirizzo strategico e del piano programmatico dell'attività scientifica approvati dal consiglio di sorveglianza.

4. Il direttore scientifico è nominato dal consiglio di sorveglianza e dura in carica quattro anni.

5. In sede di prima applicazione, il direttore scientifico della Fondazione viene nominato per la durata di quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca, nonché della transizione ecologica, tra scienziati che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 15.
*Il direttore amministrativo*

1. Il direttore amministrativo è nominato dal consiglio di sorveglianza tra persone in possesso di idonei e documentati requisiti di professionalità e onorabilità, nonché di specifica e comprovata esperienza giuridico-amministrativa ed economico-aziendale nella organizzazione e gestione di centri di ricerca scientifica nei settori di attività di competenza della Fondazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da altre concrete esperienze di lavoro.

2. Il direttore amministrativo dura in carica quattro anni.

Art. 16.
*Attribuzioni del direttore amministrativo*

1. Il direttore amministrativo coadiuva il direttore scientifico nel garantire l'ordinato andamento della Fondazione e il raggiungimento degli scopi istituzionali della medesima Fondazione, assicurandone l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

2. Il direttore amministrativo sottopone al consiglio di sorveglianza le delibere di cui all'art. 13, comma 4.

Art. 17.
*Il comitato scientifico*

1. Il comitato scientifico è composto da sette membri, nominati dal consiglio di sorveglianza su proposta del direttore scientifico tra scienziati di reputazione internazionale, con un prestigioso *curriculum* accademico.

2. I componenti del comitato scientifico sono nominati per una durata quattro anni e possono essere confermati solo una volta.

3. La partecipazione al comitato scientifico è gratuita. Sono rimborsate esclusivamente le spese di viaggio e di soggiorno.

4. Il comitato scientifico elegge al proprio interno un presidente e dura in carica quattro anni.

Art. 18.
*Attribuzioni del comitato scientifico*

1. Il comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione.

2. Il comitato scientifico, in particolare:

*a)* esprime pareri sui protocolli delle attività scientifiche di ricerca e sul piano programmatico dell'attività scientifica;

*b)* ha il compito di favorire l'espansione in ambito nazionale e internazionale delle attività della Fondazione e delle sinergie con enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali pubblici e privati.

Art. 19.
*Collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'università e della ricerca designano, ciascuno, un membro effettivo e uno supplente.

2. La carica di presidente del collegio dei revisori spetta al membro effettivo designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. All'individuazione si provvede nel relativo decreto di nomina.

3. Il collegio dei revisori svolge il controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, esamina il *budget*, predispone le relazioni ai bilanci d'esercizio, ne riferisce al direttore amministrativo ed effettua le verifiche di cassa.

4. I membri del collegio dei revisori restano in carica per tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio, e possono essere confermati per una sola volta.

Art. 20.
*Esercizio finanziario, bilancio, utili e avanzi di gestione*

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore amministrativo trasmette il *budget* al collegio dei revisori, che lo esamina entro i successivi quindici giorni. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il consiglio di sorveglianza approva, su proposta del direttore amministrativo, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo, corredati della relazione del collegio dei revisori. Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio di sorveglianza approva, su proposta del direttore amministrativo, il bilancio di esercizio, corredato della relazione del collegio dei revisori.

3. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, si applicano - ove compatibili - le disposizioni e i principi previsti dagli articoli del codice civile in tema di società di capitali.

4. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico di esercizio. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione sulla gestione.

5. Il bilancio di esercizio deve essere reso consultabile al pubblico in via telematica, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione entro dieci giorni dall'approvazione.

6. Il bilancio di esercizio, entro quindici giorni dalla deliberazione del consiglio di sorveglianza, deve essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze. È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve.

Art. 21.
*Modifiche statutarie*

1. Il direttore amministrativo propone al consiglio di sorveglianza le modifiche allo statuto. La deliberazione del consiglio di sorveglianza è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro della transizione ecologica.

2. Non sono modificabili gli scopi della Fondazione.

Art. 22.
*Estinzione e devoluzione dei beni*

1. L'estinzione della Fondazione è regolata dalle norme del codice civile.

2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio residuo è devoluto allo Stato.

Art. 23.
*Trasformazione*

1. È espressamente esclusa la trasformazione ai sensi dell'art. 2500-*octies* del codice civile.

Art. 24.
*Norme finali e clausola di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, l'art. 1, commi 566, 567, 568, 569, 570 e 571 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e le altre norme di legge vigenti in materia.

**21A04678**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 2021.

**Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Genova a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli immobili denominati «*Ex* Forte Santa Tecla», «*Ex* caserma e magazzino del telegrafo del Forte Tenaglia» e «Terreni dell'*ex* cinta fortilizia di Genova (lotti 4/parte, 8, 9 e 10/parte», appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l'art. 3, comma 19-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 25 settembre 2019 dal Ministero per i beni e le attività culturali, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Genova, ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 68506 del 14 gennaio 2020, con il quale l'immobile denominato «*Ex* Forte Santa Tecla», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Genova, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Visto l'atto rep. n. 68520 del 21 febbraio 2020, con il quale il compendio denominato «*Ex* caserma e magazzino del telegrafo del Forte Tenaglia», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Genova, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Visto l'atto rep. n. 68521 del 21 febbraio 2020, con il quale il compendio denominato «Terreni dell'*ex* cinta fortilizia di Genova (lotti 4/parte, 8, 9 e 10/parte)» appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Genova, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 20690/DSI-PRI del 29 dicembre 2020, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che:

l'immobile denominato «*Ex* Forte Santa Tecla» era già in uso *sine titulo* a privati a fronte della corresponsione di un'indennità annua pari a euro 4.900,00;

il compendio denominato «*Ex* caserma e magazzino del telegrafo del Forte Tenaglia» era già in uso a privati in forza dell'atto di concessione rep. 32100 del 20 giugno 2011, con decorrenza dalla stessa data, della durata di anni diciannove, a fronte della corresponsione di un canone annuo pari a euro 678,53;

il compendio denominato «Terreni dell'*ex* cinta fortilizia di Genova (lotti 4/parte, 8, 9 e 10/parte)» era già in uso a privati sia *sine titulo*, a fronte della corresponsione di indennità annue per complessivi euro 26.505,16, sia in forza di tre atti di concessione (rispettivamente, rep. 32100 del 20 giugno 2011, con decorrenza dalla stessa data, della durata di anni diciannove; rep. n. 46 del 29 novembre 2016, con decorrenza 1° dicembre 2016, della durata di anni sei; rep. n. 51 del 28 novembre 2016, con decorrenza 1° dicembre 2016, della durata di anni *sei)*, a fronte della corresponsione di canoni annui per complessivi euro 2.699,73;

Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 25 settembre 2019, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento degli immobili, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Genova in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 8666/DSI del 6 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 14 gennaio 2020, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Genova, sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell'immobile denominato «*Ex* Forte Santa Tecla».
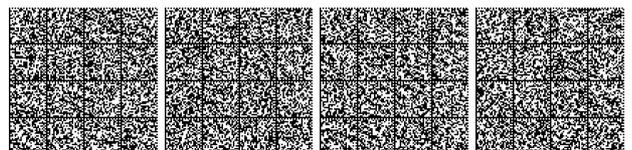
2. La misura di detta riduzione è quantificata in 4.900,00 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2020, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 9.625,96 euro, nell'anno 2021 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 4.900,00 euro.

Art. 3.

1. A decorrere dal 21 febbraio 2020, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Genova, sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune del compendio immobiliare denominato «*Ex* caserma e magazzino del telegrafo del Forte Tenaglia».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 678,53 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso del compendio trasferito.

Art. 4.

1. Per l'anno 2020, la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 3, comma 2, ammontanti a 1.262,51 euro, nell'anno 2021 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 678,53 euro.

Art. 5.

1. A decorrere dal 21 febbraio 2020, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Genova, sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune del compendio immobiliare denominato «Terreni dell'*ex* cinta fortilizia di Genova (lotti 4/parte, 8, 9 e 10/parte)».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 29.204,89 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso del compendio trasferito.

Art. 6.

1. Per l'anno 2020, la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 5, comma 2, ammontanti a 54.340,25 euro, nell'anno 2021 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 29.204,89 euro.

Art. 7.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Genova.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Genova e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Genova è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2021

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1010*

**21A04681**

DECRETO 29 luglio 2021.

**Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 1° agosto 2021 e scadenza 1° agosto 2026, prima e seconda *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti

cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 luglio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 125.566 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 1° agosto 2021 e scadenza 1° agosto 2026

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 1° agosto 2021 e scadenza 1° agosto 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.500 milioni di euro. I nuovi buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 luglio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 30 luglio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 agosto 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
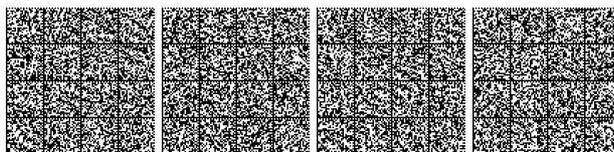
Art. 5.

Il 2 agosto 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2021

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**21A04705**

---

DECRETO 29 luglio 2021.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,95 %, con godimento 1° giugno 2021 e scadenza 1° dicembre 2031, seconda e terza *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 luglio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 125.566 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2021, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 1° giugno 2021 e scadenza 1° dicembre 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali
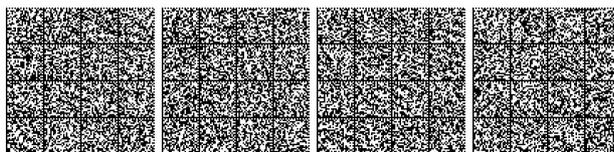
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, avente godimento 1° giugno 2021 e scadenza 1° dicembre 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° dicembre 2021 e l'ultima il 1° dicembre 2031.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 luglio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,20% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, del «decreto di massima», così come modificato e integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato per il 15% sulla base della *performance* sul mercato primario per il restante 5% sulla base della performance sul mercato secondario.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 30 luglio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 agosto 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 agosto 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2021

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**21A04706**

DECRETO 29 luglio 2021.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029, seconda e terza *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 luglio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 125.566 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 2021, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,65%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,065%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 18, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 luglio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della terza tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 luglio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 agosto 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 109 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 agosto 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,127% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2021, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2021

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A04707

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 giugno 2021.

**Concessione delle agevolazioni riconosciute al progetto di cooperazione internazionale E! 133844 NanoPerWater presentato nell'ambito del bando Eurostars C.o.D. 12 Call 2019.** (Decreto n. 1447/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;
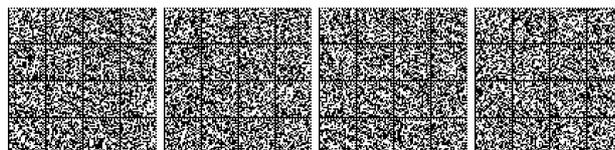
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - , che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855 (reg. UCB del 12 aprile 2021 n. 739), con il quale il direttore generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la Direzione generale della ricerca le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto-legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell'art. 238 «Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con il quale sono state adottate le «Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, con il quale sono state adottate le «Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto

dedicato di contabilità speciale – IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'Iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), Prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari;

Visto il bando internazionale *Eurostars Call* 2019 - C.o.D. 12, comprensivo delle *Guidelines for Applicants*, lanciato dal programma *Eurostars* con scadenza 12 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo *Annex* nazionale;

Visto l'Avviso integrativo nazionale n. 1128 del 12 giugno 2019, con il quale sono stati definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale dello *Eurostars*-2 comunicata con lettera del 17 gennaio 2020, che ammette al finanziamento il progetto dal titolo E! 133844 *NanoPerWater* «*Fabrication of a novel Water filtration membrane based on Nano Perovskite for abatement of contaminants of emerging concerns*» avente l'obiettivo di sviluppare, produrre e commercializzare delle membrane termocatalitiche a bassa temperatura operativa innovative e multifunzionali per il trattamento dell'acqua e l'abbattimento dei cosiddetti *Contaminans of Emerging Concerns* (CEC). L'obiettivo finale del partenariato italiano è di sintetizzare, caratterizzare, produrre nanopolveri di perovskite con cui le membrane saranno rivestite;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 lanciata dall'*Eurostars* con il *budget* finalizzato al finanziamento di progetti nazionali, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma *Eurostars*, per il contributo alla spesa, giusta nota protocollo n. 11652 del 13 giugno 2019, successivamente incrementato a euro 982.427,21, con decisione del direttore generale, dott. Vincenzo Di Felice, comunicata con email dell'8 gennaio 2020;

Vista la nota prot. MUR n. 5864 del 15 aprile 2020, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti ammissibili alle agevolazioni e l'importo del finanziamento, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma *Eurostars*, ad essi destinato;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dall'*Eurostars* nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo E! 133844 *NanoPerWater*;

Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1208 del 30 luglio 2020, reg. UCB n. 517 in data 7 agosto 2020, con il quale sono stati nominati, in ordine preferenziale, gli esperti tecnico scientifici per la valutazione delle attività *in itinere*;

Atteso che il prof. Gabriele Freni ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale E! 133844 *NanoPerWater*, di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo complessivo è pari a euro 452.974,68, figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Torino - Dipartimento di Chimica;

CNR - Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati;

Unitech srl;

Preso atto delle procure speciali conferite, con atto pubblico notarile, da Unitech srl e dal Consiglio nazionale delle ricerche, all'Università degli studi di Torino, quale soggetto capofila del progetto, in persona del legale rappresentante *pro tempore* prof. Stefano Genua, pervenute tramite PEC del 20 maggio 2021, prot. n. 7730;

Visto il *Consortium Agreement* stilato tra i partecipanti al progetto E! 133844 *NanoPerWater*;

Preso atto dell'istruttoria economico-finanziaria sul progetto, effettuata dall'istituto convenzionato InvItalia ed acquisita dal MUR in data 6 novembre 2020, prot. n. 16890, sull'ammissibilità al finanziamento del progetto E! 133844 *NanoPerWater* e della DSAN a firma del dott. Roberto Gennaro, legale rappresentante del soggetto responsabile *pro tempore* dei rapporti istruttori, con la quale lo stesso dichiara che la data di inizio del progetto è il 1° maggio 2020 e la sua durata è trentasei mesi, come stabilito a livello internazionale;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti

di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il COR n. 5638393, n. 5638514 e n. 56383522 del 14 giugno 2021, rispettivamente per Università degli studi di Torino - Dipartimento di chimica, Unitech srl e CNR - Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 12622794, n. 12622796 e n. 12622796 dell'11 giugno 2021, rispettivamente per Università degli studi di Torino - Dipartimento di chimica, Unitech srl e CNR - Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo E! 133844 *NanoPerWater*, presentato dall'Università degli studi di Torino - Dipartimento di chimica codice fiscale 80088230018, dalla società Unitech srl C.F. 03737900278 e dal CNR - Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati codice fiscale 80054330586 è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto E! 133844 *NanoPerWater* è pari a euro 199.987,34.

2. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 199.987,34, nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma *Eurostars*.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla iniziativa di programmazione congiunta *Eurostars* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1 come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. I beneficiari si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei beneficiari alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2021

*Il direttore generale:* DI FELICE

*Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2195*

AVVERTENZA:

*Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione*

**21A04680**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 luglio 2021.

**Modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 12, in materia concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute 8 marzo 2010, n. 65, concernente il regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;

Visto l'art. 3-*quinquies*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale stabilisce che «(...) a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU.»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che stabilisce misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2017;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1039, lettera *c)* della predetta legge 205/2017, in base al quale «sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022 come contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art. 3-*quinquies*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022»;
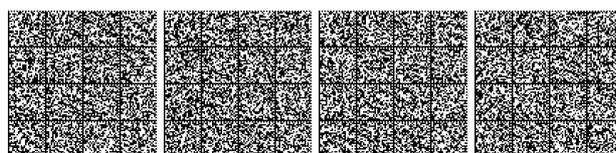
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 giugno 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia per la liberazione delle frequenze della banda 700MHz prevista dalla decisione UE 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 e dall'art. 1, comma 1032, della legge n. 205 del 2017 (c.d. *Road Map)*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze 18 ottobre 2019 (c.d. Bonus TV - decoder), concernente l'erogazione dei contributi per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi *standard* trasmissivi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2019;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 614 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 46, in base al quale «Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di cui all'art. 1, comma 1039, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'art. 1, comma 1039, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa»;

Considerato che,con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1039, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come integrato dall'art. 1, comma 614 della legge n. 178 del 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 195 del 21 agosto 2019, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, n. 178, recante «regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Considerato che l'art. 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto un ulteriore contributo in caso di corretto smaltimento di apparati televisivi acquistati entro il 22 dicembre 2018, in quanto non in grado di ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10;

Valutata, inoltre, l'opportunità di assicurare l'accesso al beneficio in favore delle persone fisiche, che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore a 75 anni, residenti in Italia ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affinché abbiano la possibilità di acquistare un nuovo televisore o un decoder;

Ritenuto, in ragione dell'estensione della platea dei beneficiari e della tendenziale diminuzione dei prezzi, di dover rimodulare l'ammontare dei contributi di cui al decreto ministeriale del 18 ottobre 2019, riducendolo a 30,00 euro o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», ed in particolare l'art. 17, che prevede la disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1.

*Ambito oggettivo, soggettivo e temporale di applicazione del contributo*

1. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto interministeriale 18 ottobre 2019, allo scopo di favorire il rinnovo del parco degli apparecchi televisivi in vista del passaggio della televisione digitale terrestre al nuovo *standard* DVB-T2, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il presente decreto disciplina le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti.

2. Ai fini del presente decreto sono da considerarsi obsolete le apparecchiature di ricezione televisiva acquistate antecedentemente alla data del 22 dicembre 2018, in quanto non in grado di ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T.H.265

3. A far data dalla entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, salvo anticipato esaurimento dei fondi disponibili, il contributo di cui al precedente comma 1 è concesso a tutti gli utenti finali, titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione, titolari di contratto elettrico su cui è addebitato il canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione o che corrispondono il suddetto canone con modello F24 al momento della richiesta del contributo, per l'acquisto di apparati di ricezione televisiva a fronte dell'avvio a riciclo di apparati di ricezione televisiva non dotati di tecnologia DVB-T2 HEVC Main 10.
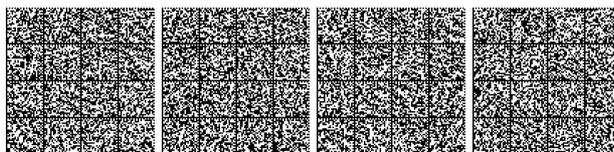
4. Il contributo è riconosciuto una sola volta per l'acquisto di un solo apparecchio televisivo, tra quelli compresi nell'elenco dei prodotti idonei, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, a tutti gli utenti residenti nel territorio dello Stato che siano intestatari del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione nonché alle persone fisiche, residenti in Italia, che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore a settantacinque anni ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che abbiano provveduto all'avvio al riciclo virtuoso, secondo le modalità indicate al successivo art. 2.

5. Il contributo è cumulabile con quello di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 2019, per l'acquisto di un televisore o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi *standard* trasmissivi, il cui importo, ferme restando le previsioni del sopracitato decreto, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, è ridotto a 30 euro, o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore.

6. Le persone fisiche che, al 31 dicembre 2020, risultino di età pari o superiore a settantacinque anni, residenti in Italia ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fruiscono del contributo di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 2019, mediante autocertificazione dell'esenzione all'atto dell'acquisto, in luogo dell'autocertificazione prevista dall'art. 2, comma 2, del menzionato decreto interministeriale 18 ottobre 2019. Alla richiesta è allegata copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell'acquirente.

7. Per i produttori e i venditori, ivi inclusi quelli del commercio elettronico, restano in vigore le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto interministeriale 18 ottobre 2019, e quanto indicato al successivo art. 2, e dei commi 1 degli articoli 1 e 3 del decreto interministeriale dell'8 marzo 2010.

8. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, conformemente alla disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato, al fine di evitare ogni discriminazione ingiustificata tra le piattaforme televisive potenzialmente coinvolte.

Art. 2.

*Modalità di riconoscimento del contributo*

1. Il contributo per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo, previo corretto avvio a riciclo di un apparecchio non conforme al nuovo *standard* DVBT-2, è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita, entro l'importo massimo di 100,00 euro.

2. L'avvio a riciclo dell'apparecchio non conforme al nuovo standard DBVT-2 è effettuato o presso lo stesso rivenditore, contestualmente all'atto di acquisto oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta RAEE, previa consegna del modulo di cui all'allegato 1, mediante il quale l'utente finale attesta il conferimento del bene ed autocertifica la titolarità dell'abbonamento al canone di radiodiffusione e la non conformità dell'apparecchio ai nuovi *standard* DVBT-2, in quanto acquistato in data antecedente al 22 dicembre 2018.

3. Il modulo di cui al comma 2 deve essere controfirmato dal rivenditore o da un addetto del centro di raccolta e consegnato all'atto di acquisto, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell'acquirente, ai fini dell'applicazione dello sconto sul prezzo finale di vendita che deve esser comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Lo sconto non riduce la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto. In assenza del modulo che attesta l'avvenuta consegna del bene da rottamare, l'utente finale non può beneficiare del contributo.

4. Le attività di raccolta dei RAEE sono effettuate dal rivenditore previa iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come previsto dall'art. 3, comma 1, del citato decreto.

5. Il contributo è riconosciuto una sola volta per l'acquisto di un solo apparecchio per ogni utente identificato dal relativo codice fiscale, e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1039, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementate dall'art. 1 comma 614 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stanziate sul capitolo di bilancio 7595, al netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate.

6. Ai fini dell'applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, disponibile nell'area riservata del sito *web* della medesima, in base a quanto previsto dall'art. 3 (di seguito «servizio telematico»), trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico (di seguito «Direzione generale») una comunicazione telematica contenente, a pena di inammissibilità:

a. il codice fiscale del venditore;

b. il codice fiscale e gli estremi del documento di identità dell'utente finale;

c. i dati identificativi dell'apparecchio, per consentirne la verifica di idoneità;

d. il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto;

7. Per ogni comunicazione ricevuta, il servizio telematico verifica:

a. l'idoneità dell'apparecchio, di cui all'elenco indicato al precedente art. 1, comma 4. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi degli apparecchi idonei;

b. che l'utente finale, identificato dal relativo codice fiscale, non abbia già fruito del contributo;

c. la disponibilità delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1039, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementate dall'art. 1, comma 614, legge 178 del 30 dicembre 2020, al netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate. Tale verifica è effettuata in ordine cronologico di ricezione delle istanze di cui al presente decreto e al decreto interministeriale 18 ottobre 2019 tenendo conto anche dei contributi riconosciuti ai sensi dei citati decreti.

8. In esito alle verifiche di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l'impossibilità di applicarlo.

9. Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione, la vendita dell'apparecchio non si concluda, ovvero l'apparecchio venga restituito dall'utente finale, il venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico.

10. Possono registrarsi tutti i rivenditori in possesso di partita IVA, senza ulteriori qualifiche. L'elenco dei rivenditori che aderiscono all'iniziativa è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

11. La registrazione dei venditori operanti in Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia avviene mediante un'apposita procedura definita con decreto direttoriale e pubblicata sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, con cui sono definite le modalità di accreditamento ed anche di recupero dello sconto praticato.

Art. 3.

*Modalità di recupero dello sconto praticato dal venditore*

1. Il venditore recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione di cui all'art. 2, comma 8. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni di cui all'art. 2, comma 8, pena lo scarto del modello F24.

4. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

5. Nel caso in cui l'apparecchio venga restituito dall'utente finale, il venditore è tenuto alla restituzione, tramite modello F24 telematico, del credito d'imposta utilizzato indicando il codice tributo di cui al precedente comma.

Art. 4.

*Definizione dei rapporti istituzionali*

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto e in particolare per la realizzazione e la conduzione delle necessarie applicazioni informatiche è integrato l'accordo di collaborazione già in essere tra la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale del 18 ottobre 2019. I costi aggiuntivi sostenuti dall'Agenzia delle entrate sono rimborsati dal Ministero dello sviluppo economico a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 1039, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 così come integrate dall'art. 1, comma 614 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 5.

*Controlli e cause di revoca*

1. Ai fini dell'attività di controllo, il venditore dell'apparecchio conserva la documentazione di cui all'art. 2, commi 2 e 6, nonché la copia della certificazione del corrispettivo versato dall'utente stesso.

2. La Direzione generale effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dal presente decreto, avvalendosi anche della collaborazione dei centri comunali di raccolta RAEE e dei competenti organi di vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti, in modo da controllare anche la coincidenza tra il numero dei contributi erogati e il numero degli apparecchi rottamati.

3. Ai fini delle verifiche relative alla sussistenza dei requisiti autocertificati per l'accesso ai contributi di cui all'art. 1, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati necessari per valutare la sussistenza dei requisiti stessi.

4. Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti, il contributo è recuperato nei confronti dell'utente finale che deve provvedere alla restituzione secondo le procedure indicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

5. Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione del credito d'imposta, le stesse provvedono a darne comunicazione alla Direzione generale.

Art. 6.

*Disposizioni finali*

1. Le risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ai sensi dell'art. 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate, di cui all'art. 4, sono preventivamente trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per consentire la regolazione contabile delle compensazioni del presente decreto e di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 18 ottobre 2019.

2. Il termine finale di erogazione del contributo in caso di esaurimento delle risorse stanziate è reso noto con decreto del direttore della Direzione generale.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2021

*Il Ministro dello sviluppo economico*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 686*
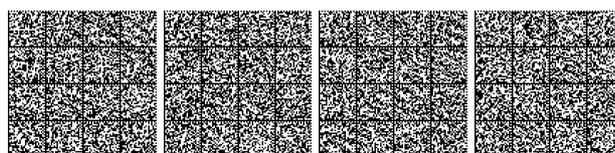
ALLEGATO *1*

(art. 2, comma 2)

**AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000**

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ , nato/a il ____ . ____ . _____ a ______________________________________ (______), residente in ________________________________________ (______), via________________________________________e domiciliato/a in _________________________ (______), via ______________________________, identificato/a mezzo ________________________ nr. ______________________________, rilasciato da ___________________________________________ in data ____ . ____ . _____ , codice fiscale_________________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- che l'apparecchio televisivo, di marca______________—e modello_________________ è stato acquistato prima del 22 dicembre 2018;

- di aver consegnato suddetto apparecchio televisivo al rivenditore_________________sito nel Comune di ____________ in via___________________oppure al centro comunale di raccolta RAEE sito nel Comune di ____________________, in via_________________________

- di essere intestatario del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione

**Consenso al trattamento dei propri dati personali**

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 106 e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

*Data e luogo del conferimento*

*Firma del dichiarante*

*Firma del rivenditore/addetto del centro comunale di raccolta RAEE*

il presente modulo va compilato in ogni sua parte con allegata copia di un documento di identità e del codice fiscale. In mancanza dei dati o dei documenti richiesti non è possibile fruire del contributo

21A04589

DECRETO 27 luglio 2021.

**Liquidazione coatta amministrativa della «13 giugno società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «13 Giugno società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 agosto 2019, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 5.211,76, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di 51.699,90 ed un patrimonio netto negativo di euro -46.488,14;

Considerato che in data 9 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 22 luglio 2021, presso l'Ufficio di gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 22 luglio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Letizia Fabbri;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «13 giugno società cooperativa in liquidazione», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 01231590371), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore l'avv. Letizia Fabbri nata a Imola (BO) il 21 marzo 1981 (codice fiscale FBBLTZ81C61E289D), ivi domiciliata in via Casola Canina, n. 59.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

**21A04740**

---

DECRETO 27 luglio 2021.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Edil Taranto Due», in Taranto.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 10 aprile 2015, n. 167/2015, con il quale la società cooperativa «Soc. coop. edil. Taranto Due», con sede in Taranto (codice fiscale 00851850735), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Barattolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Barattolo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cosimo De Feudis, nato a Massafra (TA) il 21 dicembre 1970 (codice fiscale DFDCSM70T21F027Z), ivi domiciliato in via De Amicis, n. 119, in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

**21A04741**

DECRETO 28 luglio 2021.

**Proroga della gestione commissariale della «Porta Ronca Circolo Italia società cooperativa», in Rho.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto direttoriale n. 1/SGC/2021 del 15 gennaio 2021 con il quale la società cooperativa «Porta Ronca Circolo Italia società cooperativa», con sede in Rho (MI) - codice fiscale 00766600159, è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina dell'avv. Elisa Castagnoli quale commissario governativo;

Vista la richiesta di proroga inoltrata dall'avv. Castagnoli in data 19 luglio 2021, acquisita in atti con prot. I n. 0215404, onde poter completare gli accertamenti catastali relativi alla titolarità dell'immobile gestito dalla cooperativa - che non è stato possibile portare a compimento a causa dell'emergenza pandemica - e verificare il sussistere in capo ai soci della volontà di proseguire l'attività sociale;

Tenuto conto che, come accertato dall'organo commissariale, nel mese di aprile 2019 la cooperativa ha stipulato un contratto di affitto di azienda con la società Alexangy S.r.l. che attualmente occupa l'immobile sociale sito in Rho, via Porta Ronca nn. 11-13, nel quale sono peraltro in corso lavori di ristrutturazione;

Rilevata la necessità di svolgere in via prioritaria i dovuti approfondimenti in merito alla reale natura di tale contratto - stipulato successivamente alla definizione degli accertamenti ispettivi che hanno a suo tempo evidenziato il sussistere dei presupposti per la gestione commissariale dell'ente - e alla sua compatibilità con l'oggetto sociale, che prevede lo svolgimento nei confronti dei soci «… a minor costo che sul mercato, anche mediante concessione in gestione, dell'attività di approntamento, messa a disposizione e gestione, in proprio o in affidamento a terzi, di circoli sociali, culturali, artistici, musicali e ricreativi e degli annessi pubblici esercizi quali bar-trattorie per la somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche, sale di ritrovo e ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo», al fine di verificare se l'ente è nelle condizioni di perseguire lo scopo mutualistico;

Ritenuto pertanto opportuno nonché necessario dare seguito alla richiesta di proroga della gestione commissariale al fine di consentire al commissario governativo di:

verificare se il contratto di affitto in essere con la società Alexangy S.r.l. attenga all'effettivo svolgimento dell'attività societaria o se lo stesso possa invece configurarsi - sotto il profilo sostanziale - quale locazione dell'immobile sociale, nel qual caso l'ente non perseguirebbe lo scopo mutualistico;

portare a compimento le verifiche catastali in atto per l'accertamento della titolarità dell'immobile sociale;

accertare l'effettiva volontà dei soci di proseguire nello svolgimento dell'attività societaria qualora, all'esito delle sopra elencate attività, sussistessero le condizioni per il ripristino della regolarità gestionale della cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Porta Ronca Circolo Italia società cooperativa», con sede in Rho (MI) - codice fiscale 00766600159, è prorogata fino alla data del 30 settembre 2021.

Art. 2.

L'avv. Elisa Castagnoli, nata a Milano il 1° marzo 1979 - codice fiscale CSTLSE79C41F205S, con domicilio professionale in via Solferino 7 c/o Elexia avvocati & commercialisti - 20121 Milano (MI), è confermata nella carica di commissario governativo della suddetta cooperativa fino al 30 settembre 2021, a decorrere dalla data del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui in premessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2021

*Il direttore generale:* SCARPONI

**21A04742**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 luglio 2021.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Inhixa», approvato con procedura centralizzata.** (Determina n. 106/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di Direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189, già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la determina direttoriale n. DG/884/2021 del 22 luglio 2021 con la quale è stata revocata alla dotto. ssa Pistritto la delega di adozione dei provvedimenti di classificazione di C (nn) di medicinali autorizzati per procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12 comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e conferita al dott. Paolo Foggi, dirigente del settore innovazione e strategia del farmaco, la predetta delega;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 giugno 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 7, 8, 9, 12 luglio 2021;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

INHIXA,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 luglio 2021

*Il dirigente:* FOGGI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

*Nuove confezioni:*

INHIXA

Codice ATC - Principio attivo: B01AB05 Enoxaparina sodica.

Titolare: Techdow Pharma Netherlands B.V.

Codice procedura: EMEA/H/C/004264/IAIN/0074/G.

GUUE: 25 giugno 2021.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

*Indicazioni terapeutiche*

Conf. 085 e 090

«Inhixa» è indicato negli adulti per:

profilassi del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti chirurgici a rischio moderato e alto, in particolare quelli sottoposti a chirurgia ortopedica o generale, compresa la chirurgia oncologica;

profilassi del tromboembolismo venoso in pazienti non chirurgici affetti da una patologia acuta (come ad esempio insufficienza cardiaca acuta, insufficienza respiratoria, infezioni gravi o malattie reumatiche) e mobilità ridotta ad aumentato rischio di tromboembolismo venoso;

trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP), ad esclusione della EP che potrebbe richiedere terapia trombolitica o chirurgica;

prevenzione della formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi;

sindrome coronarica acuta:

trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) in associazione con acido acetilsalicilico orale;

trattamento dell'infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), inclusi i pazienti gestiti con la sola terapia farmacologica o da sottoporre a successivo intervento coronarico percutaneo (PCI);

Conf. 086 e 091

«Inhixa» è indicato negli adulti per:

profilassi del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti chirurgici a rischio moderato e alto, in particolare quelli sottoposti a chirurgia ortopedica o generale, compresa la chirurgia oncologica;

profilassi del tromboembolismo venoso in pazienti non chirurgici affetti da una patologia acuta (come ad esempio insufficienza cardiaca acuta, insufficienza respiratoria, infezioni gravi o malattie reumatiche) e mobilità ridotta ad aumentato rischio di tromboembolismo venoso;

trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP), ad esclusione della EP che potrebbe richiedere terapia trombolitica o chirurgica;

prevenzione della formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi;

sindrome coronarica acuta:

trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) in associazione con acido acetilsalicilico orale;

trattamento dell'infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), inclusi i pazienti gestiti con la sola terapia farmacologica o da sottoporre a successivo intervento coronarico percutaneo (PCI).

Conf. 087 e 092

«Inhixa» è indicato negli adulti per:

profilassi del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti chirurgici a rischio moderato e alto, in particolare quelli sottoposti a chirurgia ortopedica o generale, compresa la chirurgia oncologica;

profilassi del tromboembolismo venoso in pazienti non chirurgici affetti da una patologia acuta (come ad esempio insufficienza cardiaca acuta, insufficienza respiratoria, infezioni gravi o malattie reumatiche) e mobilità ridotta ad aumentato rischio di tromboembolismo venoso;

trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP), ad esclusione della EP che potrebbe richiedere terapia trombolitica o chirurgica;

prevenzione della formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi;

sindrome coronarica acuta:

trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) in associazione con acido acetilsalicilico orale;

trattamento dell'infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), inclusi i pazienti gestiti con la sola terapia farmacologica o da sottoporre a successivo intervento coronarico percutaneo (PCI).

Conf. 088 e 093

«Inhixa» è indicato negli adulti per:

profilassi del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti chirurgici a rischio moderato e alto, in particolare quelli sottoposti a chirurgia ortopedica o generale, compresa la chirurgia oncologica;

profilassi del tromboembolismo venoso in pazienti non chirurgici affetti da una patologia acuta (come ad esempio insufficienza cardiaca acuta, insufficienza respiratoria, infezioni gravi o malattie reumatiche) e mobilità ridotta ad aumentato rischio di tromboembolismo venoso;

trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP), ad esclusione della EP che potrebbe richiedere terapia trombolitica o chirurgica;

prevenzione della formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi;

sindrome coronarica acuta:

trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) in associazione con acido acetilsalicilico orale;

trattamento dell'infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), inclusi i pazienti gestiti con la sola terapia farmacologica o da sottoporre a successivo intervento coronarico percutaneo (PCI).

Conf. 089 e 094

«Inhixa» è indicato negli adulti per:

profilassi del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti chirurgici a rischio moderato e alto, in particolare quelli sottoposti a chirurgia ortopedica o generale, compresa la chirurgia oncologica;

profilassi del tromboembolismo venoso in pazienti non chirurgici affetti da una patologia acuta (come ad esempio insufficienza cardiaca acuta, insufficienza respiratoria, infezioni gravi o malattie reumatiche) e mobilità ridotta ad aumentato rischio di tromboembolismo venoso;

trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP), ad esclusione della EP che potrebbe richiedere terapia trombolitica o chirurgica;

prevenzione della formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi;

sindrome coronarica acuta:

trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) in associazione con acido acetilsalicilico orale;

trattamento dell'infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), inclusi i pazienti gestiti con la sola terapia farmacologica o da sottoporre a successivo intervento coronarico percutaneo (PCI).

*Modo di somministrazione*

Conf. 085 e 090

«Inhixa»non deve essere somministrato per via intramuscolare.

Per la profilassi del TEV successivamente a un intervento chirurgico, per il trattamento della TVP e dell'EP, per il trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio NSTEMI, enoxaparina sodica deve essere somministrata per iniezione SC.

Per l'infarto miocardico acuto STEMI, il trattamento deve essere iniziato con una singola iniezione EV in bolo, seguita immediatamente da un'iniezione SC.

Per prevenire la formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi, enoxaparina sodica deve essere somministrata nella linea arteriosa del circuito di dialisi.

La siringa preriempita è pronta per l'uso.

Si consiglia l'uso di una siringa da tubercolina o equivalente quando si utilizzano fiale o flaconcini multidose per aspirare con precisione il volume appropriato di farmaco.

Tecnica di iniezione SC:

L'iniezione SC deve essere condotta preferibilmente con il paziente in posizione supina. Enoxaparina sodica è somministrata per iniezione SC profonda.

Quando si utilizzano le siringhe preriempite, non espellere l'aria presente nella siringa prima dell'iniezione, per evitare la perdita di farmaco. Se la quantità di farmaco da iniettare richiede un adeguamento in base al peso corporeo del paziente, utilizzare le siringhe preriempite graduate per raggiungere il volume richiesto, scartando l'eccesso prima dell'iniezione. Si prega di notare che in alcuni casi non è possibile ottenere una dose esatta a causa delle tacche di graduazione della siringa. In tal caso, il volume va arrotondato alla graduazione più vicina.

La somministrazione deve essere alternata tra la parete addominale sinistra e destra antero-laterale o postero-laterale.

L'iniezione deve essere eseguita introducendo interamente e perpendicolarmente l'ago nello spessore di una plica cutanea, realizzata tra il pollice e l'indice dell'operatore. La plica cutanea va mantenuta per tutta la durata dell'iniezione. Non strofinare il sito di iniezione dopo la somministrazione.

Nota per le siringhe preriempite con sistema automatico di sicurezza: il sistema di sicurezza viene attivato al termine dell'iniezione (vedere le istruzioni nel paragrafo 6.6).

In caso di auto-somministrazione, il paziente deve essere informato di seguire le istruzioni presenti nel «Foglio illustrativo: informazioni per il paziente», incluso nella confezione di questo medicinale.

Iniezione EV in bolo (solo per l'indicazione di infarto miocardico acuto STEMI):

per l'infarto miocardico acuto STEMI, il trattamento deve essere iniziato con una singola iniezione EV in bolo, seguita immediatamente da un'iniezione SC;

per le iniezioni EV in bolo può essere utilizzato sia il flaconcino multidose sia una siringa preriempita. Enoxaparina sodica deve essere somministrata attraverso una linea EV. Non deve essere miscelata o somministrata insieme con altri farmaci. Per evitare l'eventuale miscela di enoxaparina sodica con altri farmaci, l'accesso endovenoso scelto deve essere lavato con una quantità sufficiente di soluzione fisiologica o di destrosio prima e dopo il bolo EV di enoxaparina sodica, per pulire la linea di accesso del farmaco. Enoxaparina sodica può essere somministrata con sicurezza con la normale soluzione salina (0,9%) o con destrosio al 5% in acqua.

Bolo iniziale di 3.000 UI (30 mg)

Per il bolo EV iniziale di 3.000 UI (30 *mg)*, utilizzare una siringa preriempita graduata di enoxaparina sodica, espellere il volume eccessivo e conservare solo 3.000 UI (30 *mg)*, ovvero 0,3 ml nella siringa. La dose da 3.000 UI (30 *mg)* può essere iniettata direttamente nella linea EV.

Bolo addizionale per PCI quando l'ultima dose SC di enoxaparina sodica sia stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino

Per i pazienti gestiti con PCI, se l'ultima dose SC di enoxaparina sodica è stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino, somministrare un bolo EV aggiuntivo di 30 UI/kg (0,3 mg/kg).

Al fine di garantire l'accuratezza del volume esiguo da iniettare, si raccomanda di diluire il farmaco a 300 UI/ml (3 mg/ml).

Per ottenere una soluzione di 300 UI/ml (3 mg/ml) utilizzando una siringa preriempita da 6.000 UI (60 *mg)*, si raccomanda l'uso di una sacca per infusione da 50 ml [ossia con soluzione salina normale (0,9%) o di destrosio al 5% in acqua] come segue:

prelevare 30 ml dalla sacca per infusione con una siringa e scartare il liquido. Iniettare il contenuto completo della siringa preriempita di enoxaparina sodica da 6.000 UI (60 *mg)* nei 20 ml rimanenti nella sacca. Miscelare delicatamente il contenuto della sacca. Prelevare il volume richiesto di soluzione diluita con una siringa per la somministrazione nella linea EV.

Una volta completata la diluizione, il volume da iniettare può essere calcolato con la seguente formula [Volume della soluzione diluita (ml) = peso del paziente (kg) x 0,1] o utilizzando la tabella sottostante.

Si raccomanda di preparare la soluzione immediatamente prima dell'uso.

Volume da iniettare nella linea EV una volta completata la diluizione alla concentrazione di 300 UI (3 mg/ml).

| Peso | Dose richiesta 30 UI/Kg (0,3 mg/kg) | | Volume da iniettare della soluzione diluita a concentrazione finale di 300 UI (3 mg)/ml |
|---|---|---|---|
| [Kg] | UI | [mg] | [ml] |
| 45 | 1350 | 13,5 | 4,5 |
| 50 | 1500 | 15 | 5 |
| 55 | 1650 | 16,5 | 5,5 |
| 60 | 1800 | 18 | 6 |
| 65 | 1950 | 19,5 | 6,5 |
| 70 | 2100 | 21 | 7 |
| 75 | 2250 | 22,5 | 7,5 |
| 80 | 2400 | 24 | 8 |
| 85 | 2550 | 25,5 | 8,5 |
| 90 | 2700 | 27 | 9 |
| 95 | 2850 | 28,5 | 9,5 |
| 100 | 3000 | 30 | 10 |
| 105 | 3150 | 31,5 | 10,5 |
| 110 | 3300 | 33 | 11 |
| 115 | 3450 | 34,5 | 11,5 |
| 120 | 3600 | 36 | 12 |
| 125 | 3750 | 37,5 | 12,5 |
| 130 | 3900 | 39 | 13 |
| 135 | 4050 | 40,5 | 13,5 |
| 140 | 4200 | 42 | 14 |
| 145 | 4350 | 43,5 | 14,5 |
| 150 | 4500 | 45 | 15 |

Iniezione nella linea arteriosa:

per prevenire la formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi, deve essere somministrata nella linea arteriosa del circuito di dialisi.

*Passaggio da enoxaparina a anticoagulanti orali*

Passaggio da enoxaparina ad antagonisti della vitamina K (VKA)

Il monitoraggio clinico e le analisi di laboratorio [tempo di protrombina espresso come INR (International Normalized *Ratio*)] devono essere intensificati per monitorare l'effetto degli VKA.

Poiché vi è un intervallo prima che il VKA raggiunga il massimo effetto, la terapia con enoxaparina deve essere continuata con dosaggio costante per tutto il tempo necessario per mantenere l'INR nell'intervallo terapeutico desiderato per l'indicazione in due esami consecutivi.

Per pazienti attualmente trattati con un VKA, il VKA deve essere interrotto e la prima dose di enoxaparina sodica deve essere somministrata quando l'INR sia sceso al di sotto dell'intervallo terapeutico.

*Passaggio da enoxaparina ad anticoagulanti orali diretti (DOAC)*

Per i pazienti in corso di trattamento con enoxaparina, interrompere la somministrazione di enoxaparina sodica e iniziare il trattamento con un DOAC da 0 a 2 ore prima dell'ora in cui era stata programmata la successiva somministrazione di enoxaparina secondo quanto previsto negli stampati del DOAC. Per i pazienti in corso di trattamento con un DOAC, la prima dose di enoxaparina sodica deve essere somministrata nell'ora in cui era stata programmata la successiva somministrazione del DOAC.

*Somministrazione in anestesia spinale/epidurale o puntura lombare*

Se il medico decide di somministrare la terapia anticoagulante nel contesto di anestesia/analgesia epidurale o spinale o di puntura lombare, si raccomanda un attento monitoraggio neurologico a causa del rischio di ematomi neuroassiali (vedere paragrafo 4.4).

Ai dosaggi usati per la profilassi

Un intervallo di almeno 12 ore deve essere mantenuto tra l'ultima iniezione di enoxaparina sodica a dosi profilattiche e il posizionamento dell'ago o del catetere.

Per le tecniche in continuo, un analogo ritardo di almeno 12 ore deve essere osservato prima di rimuovere il catetere.

Per i pazienti con clearance della creatinina [15-30] ml/min, considerare il doppio dei tempi di puntura/ posizionamento o rimozione del catetere fino ad almeno 24 ore.

La somministrazione di enoxaparina sodica 2.000 UI (20 *mg)* in fase preoperatoria, 2 ore prima dell'intervento, non è compatibile con l'anestesia neurassiale.

Alle dosi usate per il trattamento

Un intervallo di almeno 24 ore deve essere mantenuto tra l'ultima iniezione di enoxaparina sodica a dosi terapeutiche e il posizionamento dell'ago o del catetere (vedere anche paragrafo 4.3).

Per le tecniche in continuo, un analogo ritardo di 24 ore deve essere osservato prima di rimuovere il catetere.

Per i pazienti con clearance della creatinina [15-30] ml/min, considerare il doppio dei tempi di puntura/ posizionamento o rimozione del catetere fino ad almeno 48 ore.

I pazienti che ricevono le dosi due volte al giorno (cioè 75 UI kg (0,75 mg/kg) due volte al giorno o 100 UI/kg (1 mg *kg)* due volte al giorno) devono evitare la seconda dose di enoxaparina sodica per consentire un sufficiente ritardo prima del posizionamento o la rimozione del catetere.

I livelli di anti-Xa sono ancora rilevabili a questi tempi e questi ritardi non sono una garanzia che l'ematoma neurassiale sarà evitato.

Allo stesso modo, considerare di non utilizzare enoxaparina sodica almeno per 4 ore dopo la puntura spinale/epidurale o dopo che il catetere è stato rimosso. Il ritardo si basa su una valutazione del rischio-beneficio considerando sia il rischio di trombosi che il rischio di sanguinamento nel contesto della procedura e dei fattori di rischio del paziente.

Conf. 086 e 091

«Inhixa» non deve essere somministrato per via intramuscolare.

Per la profilassi del TEV successivamente a un intervento chirurgico, per il trattamento della TVP e dell'EP, per il trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio NSTEMI, enoxaparina sodica deve essere somministrata per iniezione SC.

Per l'infarto miocardico acuto STEMI, il trattamento deve essere iniziato con una singola iniezione EV in bolo, seguita immediatamente da un'iniezione SC.

Per prevenire la formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi, enoxaparina sodica deve essere somministrata nella linea arteriosa del circuito di dialisi.

La siringa preriempita è pronta per l'uso.

Si consiglia l'uso di una siringa da tubercolina o equivalente quando si utilizzano fiale o flaconcini multidose per aspirare con precisione il volume appropriato di farmaco.

Tecnica di iniezione SC:

L'iniezione SC deve essere condotta preferibilmente con il paziente in posizione supina. Enoxaparina sodica è somministrata per iniezione SC profonda.

Quando si utilizzano le siringhe preriempite, non espellere l'aria presente nella siringa prima dell'iniezione, per evitare la perdita di farmaco. Se la quantità di farmaco da iniettare richiede un adeguamento in base al peso corporeo del paziente, utilizzare le siringhe preriempite graduate per raggiungere il volume richiesto, scartando l'eccesso prima dell'iniezione. Si prega di notare che in alcuni casi non è possibile ottenere una dose esatta a causa delle tacche di graduazione della siringa. In tal caso, il volume va arrotondato alla graduazione più vicina.

La somministrazione deve essere alternata tra la parete addominale sinistra e destra antero-laterale o postero-laterale.

L'iniezione deve essere eseguita introducendo interamente e perpendicolarmente l'ago nello spessore di una plica cutanea, realizzata tra il pollice e l'indice dell'operatore. La plica cutanea va mantenuta per tutta la durata dell'iniezione. Non strofinare il sito di iniezione dopo la somministrazione.

Nota per le siringhe preriempite con sistema automatico di sicurezza: il sistema di sicurezza viene attivato al termine dell'iniezione (vedere le istruzioni nel paragrafo 6.6).

In caso di auto-somministrazione, il paziente deve essere informato di seguire le istruzioni presenti nel «Foglio illustrativo: informazioni per il paziente», incluso nella confezione di questo medicinale.

Iniezione EV in bolo (solo per l'indicazione di infarto miocardico acuto STEMI):

per l'infarto miocardico acuto STEMI, il trattamento deve essere iniziato con una singola iniezione EV in bolo, seguita immediatamente da un'iniezione SC;

per le iniezioni EV in bolo può essere utilizzato sia il flaconcino multidose sia una siringa preriempita. Enoxaparina sodica deve essere somministrata attraverso una linea EV. Non deve essere miscelata o somministrata insieme con altri farmaci. Per evitare l'eventuale miscela di enoxaparina sodica con altri farmaci, l'accesso endovenoso scelto deve essere lavato con una quantità sufficiente di soluzione fisiologica o di destrosio prima e dopo il bolo EV di enoxaparina sodica, per pulire la linea di accesso del farmaco. Enoxaparina sodica può essere somministrata con sicurezza con la normale soluzione salina (0,9%) o con destrosio al 5% in acqua.

Bolo iniziale di 3.000 UI (30 mg)

Per il bolo EV iniziale di 3.000 UI (30 *mg)*, utilizzare una siringa preriempita graduata di enoxaparina sodica, espellere il volume eccessivo e conservare solo 3.000 UI (30 *mg)*, ovvero 0,3 ml nella siringa. La dose da 3.000 UI (30 *mg)* può essere iniettata direttamente nella linea EV.

Bolo addizionale per PCI quando l'ultima dose SC di enoxaparina sodica sia stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino.

Per i pazienti gestiti con PCI, se l'ultima dose SC di enoxaparina sodica è stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino, somministrare un bolo EV aggiuntivo di 30 UI/kg (0,3 mg/kg).

Al fine di garantire l'accuratezza del volume esiguo da iniettare, si raccomanda di diluire il farmaco a 300 UI/ml (3 mg/ml).

Per ottenere una soluzione di 300 UI/ml (3 mg/ml) utilizzando una siringa preriempita da 6.000 UI (60 *mg)*, si raccomanda l'uso di una sacca per infusione da 50 ml [ossia con soluzione salina normale (0,9%) o di destrosio al 5% in acqua] come segue:

prelevare 30 ml dalla sacca per infusione con una siringa e scartare il liquido. Iniettare il contenuto completo della siringa preriempita di enoxaparina sodica da 6.000 UI (60 *mg)* nei 20 ml rimanenti nella sacca. Miscelare delicatamente il contenuto della sacca. Prelevare il volume richiesto di soluzione diluita con una siringa per la somministrazione nella linea EV.

Una volta completata la diluizione, il volume da iniettare può essere calcolato con la seguente formula [Volume della soluzione diluita (ml) = peso del paziente (kg) x 0,1] o utilizzando la tabella sottostante.

Si raccomanda di preparare la soluzione immediatamente prima dell'uso.

Volume da iniettare nella linea EV una volta completata la diluizione alla concentrazione di 300 UI (3 mg/ml).

| Peso | Dose richiesta 30 UI/Kg (0,3 mg/kg) | | Volume da iniettare della soluzione diluita a concentrazione finale di 300 UI (3 mg)/ml |
|---|---|---|---|
| [Kg] | UI | [mg] | [ml] |
| 45 | 1350 | 13,5 | 4,5 |
| 50 | 1500 | 15 | 5 |
| 55 | 1650 | 16,5 | 5,5 |
| 60 | 1800 | 18 | 6 |
| 65 | 1950 | 19,5 | 6,5 |
| 70 | 2100 | 21 | 7 |
| 75 | 2250 | 22,5 | 7,5 |
| 80 | 2400 | 24 | 8 |
| 85 | 2550 | 25,5 | 8,5 |
| 90 | 2700 | 27 | 9 |
| 95 | 2850 | 28,5 | 9,5 |
| 100 | 3000 | 30 | 10 |
| 105 | 3150 | 31,5 | 10,5 |
| 110 | 3300 | 33 | 11 |
| 115 | 3450 | 34,5 | 11,5 |
| 120 | 3600 | 36 | 12 |
| 125 | 3750 | 37,5 | 12,5 |
| 130 | 3900 | 39 | 13 |
| 135 | 4050 | 40,5 | 13,5 |
| 140 | 4200 | 42 | 14 |
| 145 | 4350 | 43,5 | 14,5 |
| 150 | 4500 | 45 | 15 |

Iniezione nella linea arteriosa:

per prevenire la formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi, deve essere somministrata nella linea arteriosa del circuito di dialisi.

*Passaggio da enoxaparina a anticoagulanti orali*

Passaggio da enoxaparina ad antagonisti della vitamina K (VKA)

Il monitoraggio clinico e le analisi di laboratorio [tempo di protrombina espresso come INR (International Normalized *Ratio*)] devono essere intensificati per monitorare l'effetto degli VKA. Poiché vi è un intervallo prima che il VKA raggiunga il massimo effetto, la terapia con enoxaparina deve essere continuata con dosaggio costante per tutto il tempo necessario per mantenere l'INR nell'intervallo terapeutico desiderato per l'indicazione in due esami consecutivi.

Per pazienti attualmente trattati con un VKA, il VKA deve essere interrotto e la prima dose di enoxaparina sodica deve essere somministrata quando l'INR sia sceso al di sotto dell'intervallo terapeutico.

Passaggio da enoxaparina ad anticoagulanti orali diretti (DOAC)

Per i pazienti in corso di trattamento con enoxaparina, interrompere la somministrazione di enoxaparina sodica e iniziare il trattamento con un DOAC da 0 a 2 ore prima dell'ora in cui era stata programmata la successiva somministrazione di enoxaparina secondo quanto previsto negli stampati del DOAC.

Per i pazienti in corso di trattamento con un DOAC, la prima dose di enoxaparina sodica deve essere somministrata nell'ora in cui era stata programmata la successiva somministrazione del DOAC.

*Somministrazione in anestesia spinale/epidurale o puntura lombare*

Se il medico decide di somministrare la terapia anticoagulante nel contesto di anestesia/analgesia epidurale o spinale o di puntura lombare, si raccomanda un attento monitoraggio neurologico a causa del rischio di ematomi neuroassiali (vedere paragrafo 4.4).

Ai dosaggi usati per la profilassi.

Un intervallo di almeno 12 ore deve essere mantenuto tra l'ultima iniezione di enoxaparina sodica a dosi profilattiche e il posizionamento dell'ago o del catetere.

Per le tecniche in continuo, un analogo ritardo di almeno 12 ore deve essere osservato prima di rimuovere il catetere.

Per i pazienti con clearance della creatinina [15-30] ml / min, considerare il doppio dei tempi di puntura/ posizionamento o rimozione del catetere fino ad almeno 24 ore. La somministrazione di enoxaparina sodica 2.000 UI (20 *mg)* in fase preoperatoria, 2 ore prima dell'intervento, non è compatibile con l'anestesia neurassiale.

Alle dosi usate per il trattamento.

Un intervallo di almeno 24 ore deve essere mantenuto tra l'ultima iniezione di enoxaparina sodica a dosi terapeutiche e il posizionamento dell'ago o del catetere (vedere anche paragrafo 4.3).

Per le tecniche in continuo, un analogo ritardo di 24 ore deve essere osservato prima di rimuovere il catetere.

Per i pazienti con clearance della creatinina [15-30] ml/min, considerare il doppio dei tempi di puntura/ posizionamento o rimozione del catetere fino ad almeno 48 ore. I pazienti che ricevono le dosi due volte al giorno (cioè 75 UI kg (0,75 mg/kg) due volte al giorno o 100 UI/kg (1 mg *kg)* due volte al giorno) devono evitare la seconda dose di enoxaparina sodica per consentire un sufficiente ritardo prima del posizionamento o la rimozione del catetere.

I livelli di anti-Xa sono ancora rilevabili a questi tempi e questi ritardi non sono una garanzia che l'ematoma neurassiale sarà evitato.

Allo stesso modo, considerare di non utilizzare enoxaparina sodica almeno per 4 ore dopo la puntura spinale/epidurale o dopo che il catetere è stato rimosso. Il ritardo si basa su una valutazione del rischio-beneficio considerando sia il rischio di trombosi che il rischio di sanguinamento nel contesto della procedura e dei fattori di rischio del paziente.

Conf. 087 e 092

«Inhixa» non deve essere somministrato per via intramuscolare.

Per la profilassi del TEV successivamente a un intervento chirurgico, per il trattamento della TVP e dell'EP, per il trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio NSTEMI, enoxaparina sodica deve essere somministrata per iniezione SC.

Per l'infarto miocardico acuto STEMI, il trattamento deve essere iniziato con una singola iniezione EV in bolo, seguita immediatamente da un'iniezione SC.

Per prevenire la formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi, enoxaparina sodica deve essere somministrata nella linea arteriosa del circuito di dialisi.

La siringa preriempita è pronta per l'uso.

Si consiglia l'uso di una siringa da tubercolina o equivalente quando si utilizzano fiale o flaconcini multidose per aspirare con precisione il volume appropriato di farmaco.

Tecnica di iniezione SC:

L'iniezione SC deve essere condotta preferibilmente con il paziente in posizione supina. Enoxaparina sodica è somministrata per iniezione SC profonda.

Quando si utilizzano le siringhe preriempite, non espellere l'aria presente nella siringa prima dell'iniezione, per evitare la perdita di farmaco. Se la quantità di farmaco da iniettare richiede un adeguamento in base al peso corporeo del paziente, utilizzare le siringhe preriempite graduate per raggiungere il volume richiesto, scartando l'eccesso prima dell'iniezione. Si prega di notare che in alcuni casi non è possibile ottenere una dose esatta a causa delle tacche di graduazione della siringa. In tal caso, il volume va arrotondato alla graduazione più vicina.

La somministrazione deve essere alternata tra la parete addominale sinistra e destra antero-laterale o postero-laterale.

L'iniezione deve essere eseguita introducendo interamente e perpendicolarmente l'ago nello spessore di una plica cutanea, realizzata tra il pollice e l'indice dell'operatore. La plica cutanea va mantenuta per tutta la durata dell'iniezione. Non strofinare il sito di iniezione dopo la somministrazione.

Nota per le siringhe preriempite con sistema automatico di sicurezza: il sistema di sicurezza viene attivato al termine dell'iniezione (vedere le istruzioni nel paragrafo 6.6).

In caso di auto-somministrazione, il paziente deve essere informato di seguire le istruzioni presenti nel «Foglio illustrativo: informazioni per il paziente», incluso nella confezione di questo medicinale.

Iniezione EV in bolo (solo per l'indicazione di infarto miocardico acuto STEMI):

per l'infarto miocardico acuto STEMI, il trattamento deve essere iniziato con una singola iniezione EV in bolo, seguita immediatamente da un'iniezione SC;

per le iniezioni EV in bolo può essere utilizzato sia il flaconcino multidose sia una siringa preriempita. Enoxaparina sodica deve essere somministrata attraverso una linea EV. Non deve essere miscelata o somministrata insieme con altri farmaci. Per evitare l'eventuale miscela di enoxaparina sodica con altri farmaci, l'accesso endovenoso scelto deve essere lavato con una quantità sufficiente di soluzione fisiologica o di destrosio prima e dopo il bolo EV di enoxaparina sodica, per pulire la linea di accesso del farmaco. Enoxaparina sodica può essere somministrata con sicurezza con la normale soluzione salina (0,9%) o con destrosio al 5% in acqua.

Bolo iniziale di 3.000 UI (30 *mg)*.

Per il bolo EV iniziale di 3.000 UI (30 *mg)*, utilizzare una siringa preriempita graduata di enoxaparina sodica, espellere il volume eccessivo e conservare solo 3.000 UI (30 *mg)*, ovvero 0,3 ml nella siringa. La dose da 3.000 UI (30 *mg)* può essere iniettata direttamente nella linea EV.

Bolo addizionale per PCI quando l'ultima dose SC di enoxaparina sodica sia stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino.

Per i pazienti gestiti con PCI, se l'ultima dose SC di enoxaparina sodica è stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino, somministrare un bolo EV aggiuntivo di 30 UI/kg (0,3 mg/kg).

Al fine di garantire l'accuratezza del volume esiguo da iniettare, si raccomanda di diluire il farmaco a 300 UI/ml (3 mg/ml).

Per ottenere una soluzione di 300 UI/ml (3 mg/ml) utilizzando una siringa preriempita da 6.000 UI (60 *mg)*, si raccomanda l'uso di una sacca per infusione da 50 ml [ossia con soluzione salina normale (0,9%) o di destrosio al 5% in acqua] come segue:

prelevare 30 ml dalla sacca per infusione con una siringa e scartare il liquido. Iniettare il contenuto completo della siringa preriempita di enoxaparina sodica da 6.000 UI (60 *mg)* nei 20 ml rimanenti nella sacca. Miscelare delicatamente il contenuto della sacca. Prelevare il volume richiesto di soluzione diluita con una siringa per la somministrazione nella linea EV.

Una volta completata la diluizione, il volume da iniettare può essere calcolato con la seguente formula [Volume della soluzione diluita (ml) = peso del paziente (kg) x 0,1] o utilizzando la tabella sottostante.

Si raccomanda di preparare la soluzione immediatamente prima dell'uso.

Volume da iniettare nella linea EV una volta completata la diluizione alla concentrazione di 300 UI (3 mg/ml).

| Peso | Dose richiesta 30 UI/Kg (0,3 mg/kg) | | Volume da iniettare della soluzione diluita a concentrazione finale di 300 UI (3 mg)/ml |
|---|---|---|---|
| [Kg] | UI | [mg] | [ml] |
| 45 | 1350 | 13,5 | 4,5 |
| 50 | 1500 | 15 | 5 |
| 55 | 1650 | 16,5 | 5,5 |
| 60 | 1800 | 18 | 6 |
| 65 | 1950 | 19,5 | 6,5 |
| 70 | 2100 | 21 | 7 |
| 75 | 2250 | 22,5 | 7,5 |
| 80 | 2400 | 24 | 8 |
| 85 | 2550 | 25,5 | 8,5 |
| 90 | 2700 | 27 | 9 |
| 95 | 2850 | 28,5 | 9,5 |
| 100 | 3000 | 30 | 10 |
| 105 | 3150 | 31,5 | 10,5 |
| 110 | 3300 | 33 | 11 |
| 115 | 3450 | 34,5 | 11,5 |
| 120 | 3600 | 36 | 12 |
| 125 | 3750 | 37,5 | 12,5 |
| 130 | 3900 | 39 | 13 |
| 135 | 4050 | 40,5 | 13,5 |
| 140 | 4200 | 42 | 14 |
| 145 | 4350 | 43,5 | 14,5 |
| 150 | 4500 | 45 | 15 |

Iniezione nella linea arteriosa:

per prevenire la formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi, deve essere somministrata nella linea arteriosa del circuito di dialisi.

*Passaggio da enoxaparina a anticoagulanti orali.*

Passaggio da enoxaparina ad antagonisti della vitamina K (VKA).

Il monitoraggio clinico e le analisi di laboratorio [tempo di protrombina espresso come INR (International Normalized *Ratio*)] devono essere intensificati per monitorare l'effetto degli VKA. Poiché vi è un intervallo prima che il VKA raggiunga il massimo effetto, la terapia con enoxaparina deve essere continuata con dosaggio costante per tutto il tempo necessario per mantenere l'INR nell'intervallo terapeutico desiderato per l'indicazione in due esami consecutivi.

Per pazienti attualmente trattati con un VKA, il VKA deve essere interrotto e la prima dose di enoxaparina sodica deve essere somministrata quando l'INR sia sceso al di sotto dell'intervallo terapeutico.

Passaggio da enoxaparina ad anticoagulanti orali diretti (DOAC).

Per i pazienti in corso di trattamento con enoxaparina, interrompere la somministrazione di enoxaparina sodica e iniziare il trattamento con un DOAC da 0 a 2 ore prima dell'ora in cui era stata programmata la successiva somministrazione di enoxaparina secondo quanto previsto negli stampati del DOAC.

Per i pazienti in corso di trattamento con un DOAC, la prima dose di enoxaparina sodica deve essere somministrata nell'ora in cui era stata programmata la successiva somministrazione del DOAC.

*Somministrazione in anestesia spinale/epidurale o puntura lombare*

Se il medico decide di somministrare la terapia anticoagulante nel contesto di anestesia/analgesia epidurale o spinale o di puntura lombare, si raccomanda un attento monitoraggio neurologico a causa del rischio di ematomi neuroassiali (vedere paragrafo 4.4).

Ai dosaggi usati per la profilassi.

Un intervallo di almeno 12 ore deve essere mantenuto tra l'ultima iniezione di enoxaparina sodica a dosi profilattiche e il posizionamento dell'ago o del catetere.

Per le tecniche in continuo, un analogo ritardo di almeno 12 ore deve essere osservato prima di rimuovere il catetere.

Per i pazienti con clearance della creatinina [15-30] ml/min, considerare il doppio dei tempi di puntura/ posizionamento o rimozione del catetere fino ad almeno 24 ore. La somministrazione di enoxaparina sodica 2.000 UI (20 *mg)* in fase preoperatoria, 2 ore prima dell'intervento, non è compatibile con l'anestesia neurassiale.

Alle dosi usate per il trattamento.

Un intervallo di almeno 24 ore deve essere mantenuto tra l'ultima iniezione di enoxaparina sodica a dosi terapeutiche e il posizionamento dell'ago o del catetere (vedere anche paragrafo 4.3).

Per le tecniche in continuo, un analogo ritardo di 24 ore deve essere osservato prima di rimuovere il catetere.

Per i pazienti con clearance della creatinina [15-30] ml/min, considerare il doppio dei tempi di puntura/ posizionamento o rimozione del catetere fino ad almeno 48 ore. I pazienti che ricevono le dosi due volte al giorno (cioè 75 UI kg (0,75 mg/kg) due volte al giorno o 100 UI/kg (1 mg *kg)* due volte al giorno) devono evitare la seconda dose di enoxaparina sodica per consentire un sufficiente ritardo prima del posizionamento o la rimozione del catetere.

I livelli di anti-Xa sono ancora rilevabili a questi tempi e questi ritardi non sono una garanzia che l'ematoma neurassiale sarà evitato.

Allo stesso modo, considerare di non utilizzare enoxaparina sodica almeno per 4 ore dopo la puntura spinale/epidurale o dopo che il catetere è stato rimosso. Il ritardo si basa su una valutazione del rischio-beneficio considerando sia il rischio di trombosi che il rischio di sanguinamento nel contesto della procedura e dei fattori di rischio del paziente.

Conf. 088 e 093

«Inhixa» non deve essere somministrato per via intramuscolare.

Per la profilassi del TEV successivamente a un intervento chirurgico, per il trattamento della TVP e dell'EP, per il trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio NSTEMI, enoxaparina sodica deve essere somministrata per iniezione SC.

Per l'infarto miocardico acuto STEMI, il trattamento deve essere iniziato con una singola iniezione EV in bolo, seguita immediatamente da un'iniezione SC.

Per prevenire la formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi, enoxaparina sodica deve essere somministrata nella linea arteriosa del circuito di dialisi.

La siringa preriempita è pronta per l'uso.

Si consiglia l'uso di una siringa da tubercolina o equivalente quando si utilizzano fiale o flaconcini multidose per aspirare con precisione il volume appropriato di farmaco.

Tecnica di iniezione SC:

l'iniezione SC deve essere condotta preferibilmente con il paziente in posizione supina. Enoxaparina sodica è somministrata per iniezione SC profonda.

Quando si utilizzano le siringhe preriempite, non espellere l'aria presente nella siringa prima dell'iniezione, per evitare la perdita di farmaco. Se la quantità di farmaco da iniettare richiede un adeguamento in base al peso corporeo del paziente, utilizzare le siringhe preriempite graduate per raggiungere il volume richiesto, scartando l'eccesso prima dell'iniezione. Si prega di notare che in alcuni casi non è possibile ottenere una dose esatta a causa delle tacche di graduazione della siringa. In tal caso, il volume va arrotondato alla graduazione più vicina.

La somministrazione deve essere alternata tra la parete addominale sinistra e destra antero-laterale o postero-laterale.

L'iniezione deve essere eseguita introducendo interamente e perpendicolarmente l'ago nello spessore di una plica cutanea, realizzata tra il pollice e l'indice dell'operatore. La plica cutanea va mantenuta per tutta la durata dell'iniezione. Non strofinare il sito di iniezione dopo la somministrazione.

Nota per le siringhe preriempite con sistema automatico di sicurezza: il sistema di sicurezza viene attivato al termine dell'iniezione (vedere le istruzioni nel paragrafo 6.6).

In caso di auto-somministrazione, il paziente deve essere informato di seguire le istruzioni presenti nel «Foglio illustrativo: informazioni per il paziente», incluso nella confezione di questo medicinale.

Iniezione EV in bolo (solo per l'indicazione di infarto miocardico acuto STEMI):

per l'infarto miocardico acuto STEMI, il trattamento deve essere iniziato con una singola iniezione EV in bolo, seguita immediatamente da un'iniezione SC;

per le iniezioni EV in bolo può essere utilizzato sia il flaconcino multidose sia una siringa preriempita. Enoxaparina sodica deve essere somministrata attraverso una linea EV. Non deve essere miscelata o somministrata insieme con altri farmaci. Per evitare l'eventuale miscela di enoxaparina sodica con altri farmaci, l'accesso endovenoso scelto deve essere lavato con una quantità sufficiente di soluzione fisiologica o di destrosio prima e dopo il bolo EV di enoxaparina sodica, per pulire la linea di accesso del farmaco. Enoxaparina sodica può essere somministrata con sicurezza con la normale soluzione salina (0,9%) o con destrosio al 5% in acqua.

Bolo iniziale di 3.000 UI (30 *mg)*.

Per il bolo EV iniziale di 3.000 UI (30 *mg)*, utilizzare una siringa preriempita graduata di enoxaparina sodica, espellere il volume eccessivo e conservare solo 3.000 UI (30 *mg)*, ovvero 0,3 ml nella siringa. La dose da 3.000 UI (30 *mg)* può essere iniettata direttamente nella linea EV.

Bolo addizionale per PCI quando l'ultima dose SC di enoxaparina sodica sia stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino.

Per i pazienti gestiti con PCI, se l'ultima dose SC di enoxaparina sodica è stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino, somministrare un bolo EV aggiuntivo di 30 UI/kg (0,3 mg/kg).

Al fine di garantire l'accuratezza del volume esiguo da iniettare, si raccomanda di diluire il farmaco a 300 UI/ml (3 mg/ml).

Per ottenere una soluzione di 300 UI/ml (3 mg/ml) utilizzando una siringa preriempita da 6.000 UI (60 *mg)*, si raccomanda l'uso di una sacca per infusione da 50 ml [ossia con soluzione salina normale (0,9%) o di destrosio al 5% in acqua] come segue:

prelevare 30 ml dalla sacca per infusione con una siringa e scartare il liquido. Iniettare il contenuto completo della siringa preriempita di enoxaparina sodica da 6.000 UI (60 *mg)* nei 20 ml rimanenti nella sacca. Miscelare delicatamente il contenuto della sacca. Prelevare il volume richiesto di soluzione diluita con una siringa per la somministrazione nella linea EV.

Una volta completata la diluizione, il volume da iniettare può essere calcolato con la seguente formula [Volume della soluzione diluita (ml) = peso del paziente (kg) x 0,1] o utilizzando la tabella sottostante. Si raccomanda di preparare la soluzione immediatamente prima dell'uso.

Volume da iniettare nella linea EV una volta completata la diluizione alla concentrazione di 300 UI (3 mg/ml).

| Peso | Dose richiesta 30 UI/Kg (0,3 mg/kg) | | Volume da iniettare della soluzione diluita a concentrazione finale di 300 UI (3 mg)/ml |
|---|---|---|---|
| [Kg] | UI | [mg] | [ml] |
| 45 | 1350 | 13,5 | 4,5 |
| 50 | 1500 | 15 | 5 |
| 55 | 1650 | 16,5 | 5,5 |
| 60 | 1800 | 18 | 6 |
| 65 | 1950 | 19,5 | 6,5 |
| 70 | 2100 | 21 | 7 |
| 75 | 2250 | 22,5 | 7,5 |
| 80 | 2400 | 24 | 8 |
| 85 | 2550 | 25,5 | 8,5 |
| 90 | 2700 | 27 | 9 |
| 95 | 2850 | 28,5 | 9,5 |
| 100 | 3000 | 30 | 10 |
| 105 | 3150 | 31,5 | 10,5 |
| 110 | 3300 | 33 | 11 |
| 115 | 3450 | 34,5 | 11,5 |
| 120 | 3600 | 36 | 12 |
| 125 | 3750 | 37,5 | 12,5 |
| 130 | 3900 | 39 | 13 |
| 135 | 4050 | 40,5 | 13,5 |
| 140 | 4200 | 42 | 14 |
| 145 | 4350 | 43,5 | 14,5 |
| 150 | 4500 | 45 | 15 |

Iniezione nella linea arteriosa:

per prevenire la formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi, deve essere somministrata nella linea arteriosa del circuito di dialisi.

*Passaggio da enoxaparina a anticoagulanti orali*

Passaggio da enoxaparina ad antagonisti della vitamina K (VKA)

Il monitoraggio clinico e le analisi di laboratorio [tempo di protrombina esp.resso come INR (International Normalized *Ratio*)] devono essere intensificati per monitorare l'effetto degli VKA. Poiché vi è un intervallo prima che il VKA raggiunga il massimo effetto, la terapia con enoxaparina deve essere continuata con dosaggio costante per tutto il tempo necessario per mantenere l'INR nell'intervallo terapeutico desiderato per l'indicazione in due esami consecutivi.

Per pazienti attualmente trattati con un VKA, il VKA deve essere interrotto e la prima dose di enoxaparina sodica deve essere somministrata quando l'INR sia sceso al di sotto dell'intervallo terapeutico.

Passaggio da enoxaparina ad anticoagulanti orali diretti (DOAC).

Per i pazienti in corso di trattamento con enoxaparina, interrompere la somministrazione di enoxaparina sodica e iniziare il trattamento con un DOAC da 0 a 2 ore prima dell'ora in cui era stata programmata la successiva somministrazione di enoxaparina secondo quanto previsto negli stampati del DOAC

Per i pazienti in corso di trattamento con un DOAC, la prima dose di enoxaparina sodica deve essere somministrata nell'ora in cui era stata programmata la successiva somministrazione del DOAC.

*Somministrazione in anestesia spinale/epidurale o puntura lombare*

Se il medico decide di somministrare la terapia anticoagulante nel contesto di anestesia/analgesia epidurale o spinale o di puntura lombare, si raccomanda un attento monitoraggio neurologico a causa del rischio di ematomi neuroassiali (vedere paragrafo 4.4).

Ai dosaggi usati per la profilassi.

Un intervallo di almeno 12 ore deve essere mantenuto tra l'ultima iniezione di enoxaparina sodica a dosi profilattiche e il posizionamento dell'ago o del catetere.

Per le tecniche in continuo, un analogo ritardo di almeno 12 ore deve essere osservato prima di rimuovere il catetere.

Per i pazienti con clearance della creatinina [15-30] ml / min, considerare il doppio dei tempi di puntura/ posizionamento o rizmozione del catetere fino ad almeno 24. La somministrazione di enoxaparina sodica 2.000 UI (20 *mg)* in fase preoperatoria, 2 ore prima dell'intervento, non è compatibile con l'anestesia neurassiale.

Alle dosi usate per il trattamento.

Un intervallo di almeno 24 ore deve essere mantenuto tra l'ultima iniezione di enoxaparina sodica a dosi terapeutiche e il posizionamento dell'ago o del catetere (vedere anche paragrafo 4.3).

Per le tecniche in continuo, un analogo ritardo di 24 ore deve essere osservato prima di rimuovere il catetere.

Per i pazienti con clearance della creatinina [15-30] ml/min, considerare il doppio dei tempi di puntura/ posizionamento o rimozionedel catetere fino ad almeno 48 ore. I pazienti che ricevono le dosi due volte al giorno (cioè 75 UI kg (0,75 mg/kg) due volte al giorno o 100 UI/kg (1 mg *kg)* due volte al giorno) devono evitare la seconda dose di enoxaparina sodica per consentire un sufficiente ritardo prima del posizionamento o la rimozione del catetere.

I livelli di anti-Xa sono ancora rilevabili a questi tempi e questi ritardi non sono una garanzia che l'ematoma neurassiale sarà evitato.

Allo stesso modo, considerare di non utilizzare enoxaparina sodica almeno per 4 ore dopo la puntura spinale/epidurale o dopo che il catetere è stato rimosso. Il ritardo si basa su una valutazione del rischio-beneficio considerando sia il rischio di trombosi che il rischio di sanguinamento nel contesto della procedura e dei fattori di rischio del paziente.

Conf. 089 e 094

«Inhixa» non deve essere somministrato per via intramuscolare.

Per la profilassi del TEV successivamente a un intervento chirurgico, per il trattamento della TVP e dell'EP, per il trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio NSTEMI, enoxaparina sodica deve essere somministrata per iniezione SC.

Per l'infarto miocardico acuto STEMI, il trattamento deve essere iniziato con una singola iniezione EV in bolo, seguita immediatamente da un'iniezione SC.

Per prevenire la formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi, enoxaparina sodica deve essere somministrata nella linea arteriosa del circuito di dialisi.

La siringa preriempita è pronta per l'uso.

Si consiglia l'uso di una siringa da tubercolina o equivalente quando si utilizzano fiale o flaconcini multidose per aspirare con precisione il volume appropriato di farmaco.

Tecnica di iniezione SC:

l'iniezione SC deve essere condotta preferibilmente con il paziente in posizione supina. Enoxaparina sodica è somministrata per iniezione SC profonda.

Quando si utilizzano le siringhe preriempite, non espellere l'aria presente nella siringa prima dell'iniezione, per evitare la perdita di farmaco. Se la quantità di farmaco da iniettare richiede un adeguamento in base al peso corporeo del paziente, utilizzare le siringhe preriempite graduate per raggiungere il volume richiesto, scartando l'eccesso prima dell'iniezione. Si prega di notare che in alcuni casi non è possibile ottenere una dose esatta a causa delle tacche di graduazione della siringa. In tal caso, il volume va arrotondato alla graduazione più vicina.

La somministrazione deve essere alternata tra la parete addominale sinistra e destra antero-laterale o postero-laterale.

L'iniezione deve essere eseguita introducendo interamente e perpendicolarmente l'ago nello spessore di una plica cutanea, realizzata tra il pollice e l'indice dell'operatore. La plica cutanea va mantenuta per tutta la durata dell'iniezione. Non strofinare il sito di iniezione dopo la somministrazione.

Nota per le siringhe preriempite con sistema automatico di sicurezza: il sistema di sicurezza viene attivato al termine dell'iniezione (vedere le istruzioni nel paragrafo 6.6).

In caso di auto-somministrazione, il paziente deve essere informato di seguire le istruzioni presenti nel «Foglio illustrativo: informazioni per il paziente», incluso nella confezione di questo medicinale.

Iniezione EV in bolo (solo per l'indicazione di infarto miocardico acuto STEMI):

per l'infarto miocardico acuto STEMI, il trattamento deve essere iniziato con una singola iniezione EV in bolo, seguita immediatamente da un'iniezione SC;

per le iniezioni EV in bolo può essere utilizzato sia il flaconcino multidose sia una siringa preriempita. Enoxaparina sodica deve essere somministrata attraverso una linea EV. Non deve essere miscelata o somministrata insieme con altri farmaci. Per evitare l'eventuale miscela di enoxaparina sodica con altri farmaci, l'accesso endovenoso scelto deve essere lavato con una quantità sufficiente di soluzione fisiologica o di destrosio prima e dopo il bolo EV di enoxaparina sodica, per pulire la linea di accesso del farmaco. Enoxaparina sodica può essere somministrata con sicurezza con la normale soluzione salina (0,9%) o con destrosio al 5% in acqua.

Bolo iniziale di 3.000 UI (30 *mg)*.

Per il bolo EV iniziale di 3.000 UI (30 *mg)*, utilizzare una siringa preriempita graduata di enoxaparina sodica, espellere il volume eccessivo e conservare solo 3.000 UI (30 *mg)*, ovvero 0,3 ml nella siringa. La dose da 3.000 UI (30 *mg)* può essere iniettata direttamente nella linea EV.

Bolo addizionale per PCI quando l'ultima dose SC di enoxaparina sodica sia stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino.

Per i pazienti gestiti con PCI, se l'ultima dose SC di enoxaparina sodica è stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino, somministrare un bolo EV aggiuntivo di 30 UI/kg (0,3 mg/kg).

Al fine di garantire l'accuratezza del volume esiguo da iniettare, si raccomanda di diluire il farmaco a 300 UI/ml (3 mg/ml).

Per ottenere una soluzione di 300 UI/ml (3 mg/ml) utilizzando una siringa preriempita da 6.000 UI (60 *mg)*, si raccomanda l'uso di una sacca per infusione da 50 ml [ossia con soluzione salina normale (0,9%) o di destrosio al 5% in acqua] come segue:

prelevare 30 ml dalla sacca per infusione con una siringa e scartare il liquido. Iniettare il contenuto completo della siringa preriempita di enoxaparina sodica da 6.000 UI (60 *mg)* nei 20 ml rimanenti nella sacca. Miscelare delicatamente il contenuto della sacca. Prelevare il volume richiesto di soluzione diluita con una siringa per la somministrazione nella linea EV.

Una volta completata la diluizione, il volume da iniettare può essere calcolato con la seguente formula [Volume della soluzione diluita (ml) = peso del paziente (kg) x 0,1] o utilizzando la tabella sottostante. Si raccomanda di preparare la soluzione immediatamente prima dell'uso.

Volume da iniettare nella linea EV una volta completata la diluizione alla concentrazione di 300 UI (3 mg/ml).

| Peso | Dose richiesta 30 UI/Kg (0,3 mg/kg) | | Volume da iniettare della soluzione diluita a concentrazione finale di 300 UI (3 mg)/ml |
|---|---|---|---|
| [Kg] | UI | [mg] | [ml] |
| 45 | 1350 | 13,5 | 4,5 |
| 50 | 1500 | 15 | 5 |
| 55 | 1650 | 16,5 | 5,5 |
| 60 | 1800 | 18 | 6 |
| 65 | 1950 | 19,5 | 6,5 |
| 70 | 2100 | 21 | 7 |
| 75 | 2250 | 22,5 | 7,5 |
| 80 | 2400 | 24 | 8 |
| 85 | 2550 | 25,5 | 8,5 |
| 90 | 2700 | 27 | 9 |
| 95 | 2850 | 28,5 | 9,5 |
| 100 | 3000 | 30 | 10 |
| 105 | 3150 | 31,5 | 10,5 |
| 110 | 3300 | 33 | 11 |
| 115 | 3450 | 34,5 | 11,5 |
| 120 | 3600 | 36 | 12 |
| 125 | 3750 | 37,5 | 12,5 |
| 130 | 3900 | 39 | 13 |
| 135 | 4050 | 40,5 | 13,5 |
| 140 | 4200 | 42 | 14 |
| 145 | 4350 | 43,5 | 14,5 |
| 150 | 4500 | 45 | 15 |

Iniezione nella linea arteriosa:

per prevenire la formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi, deve essere somministrata nella linea arteriosa del circuito di dialisi.

*Passaggio da enoxaparina a anticoagulanti orali*

Passaggio da enoxaparina ad antagonisti della vitamina K (VKA).

Il monitoraggio clinico e le analisi di laboratorio [tempo di protrombina espresso come INR (International Normalized *Ratio*)] devono essere intensificati per monitorare l'effetto degli VKA. Poiché vi è un intervallo prima che il VKA raggiunga il massimo effetto, la terapia con enoxaparina deve essere continuata con dosaggio costante per tutto il tempo necessario per mantenere l'INR nell'intervallo terapeutico desiderato per l'indicazione in due esami consecutivi.

Per pazienti attualmente trattati con un VKA, il VKA deve essere interrotto e la prima dose di enoxaparina sodica deve essere somministrata quando l'INR sia sceso al di sotto dell'intervallo terapeutico.

Passaggio da enoxaparina ad anticoagulanti orali diretti (DOAC).

Per i pazienti in corso di trattamento con enoxaparina, interrompere la somministrazione di enoxaparina sodica e iniziare il trattamento con un DOAC da 0 a 2 ore prima dell'ora in cui era stata programmata la successiva somministrazione di enoxaparina secondo quanto previsto negli stampati del DOAC.

Per i pazienti in corso di trattamento con un DOAC, la prima dose di enoxaparina sodica deve essere somministrata nell'ora in cui era stata programmata la successiva somministrazione del DOAC.

*Somministrazione in anestesia spinale/epidurale o puntura lombare*

Se il medico decide di somministrare la terapia anticoagulante nel contesto di anestesia/analgesia epidurale o spinale o di puntura lombare, si raccomanda un attento monitoraggio neurologico a causa del rischio di ematomi neuroassiali (vedere paragrafo 4.4).

Ai dosaggi usati per la profilassi.

Un intervallo di almeno 12 ore deve essere mantenuto tra l'ultima iniezione di enoxaparina sodica a dosi profilattiche e il posizionamento dell'ago o del catetere.

Per le tecniche in continuo, un analogo ritardo di almeno 12 ore deve essere osservato prima di rimuovere il catetere.

Per i pazienti con clearance della creatinina [15-30] ml / min, considerare il doppio dei tempi di puntura/ posizionamento o rimozione del catetere fino ad almeno 24 ore. La somministrazione di enoxaparina sodica 2.000 UI (20 *mg)* in fase preoperatoria, 2 ore prima dell'intervento, non è compatibile con l'anestesia neurassiale.

Alle dosi usate per il trattamento.

Un intervallo di almeno 24 ore deve essere mantenuto tra l'ultima iniezione di enoxaparina sodica a dosi terapeutiche e il posizionamento dell'ago o del catetere (vedere anche paragrafo 4.3).

Per le tecniche in continuo, un analogo ritardo di 24 ore deve essere osservato prima di rimuovere il catetere.

Per i pazienti con clearance della creatinina [15-30] ml/min, considerare il doppio dei tempi di puntura/ posizionamento o rimozione del catetere fino ad almeno 48 ore. I pazienti che ricevono le dosi due volte al giorno (cioè 75 UI kg (0,75 mg/kg) due volte al giorno o 100 UI/kg (1 mg *kg)* due volte al giorno) devono evitare la seconda dose di enoxaparina sodica per consentire un sufficiente ritardo prima del posizionamento o la rimozione del catetere.

I livelli di anti-Xa sono ancora rilevabili a questi tempi e questi ritardi non sono una garanzia che l'ematoma neurassiale sarà evitato.

Allo stesso modo, considerare di non utilizzare enoxaparina sodica almeno per 4 ore dopo la puntura spinale/epidurale o dopo che il catetere è stato rimosso. Il ritardo si basa su una valutazione del rischio-beneficio considerando sia il rischio di trombosi che il rischio di sanguinamento nel contesto della procedura e dei fattori di rischio del paziente.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1132/085 – A.I.C.: 045104852/E in base 32: 1C0HQN - 2.000 UI (20 *mg)* / 0,2 ml – soluzione iniettabile – uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo – siringa preriempita con dispositivo di protezione manuale dell'ago 0,2 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/086 – A.I.C.: 045104864/E in base 32: 1C0HR0 - 4.000 UI (40 *mg)* / 0,4 ml – soluzione iniettabile – uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo – siringa preriempita con dispositivo di protezione manuale dell'ago 0,4 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/087 – A.I.C.: 045104876/E in base 32: 1C0HRD - 6.000 UI (60 *mg)* / 0,6 ml – soluzione iniettabile – uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo – siringa preriempita con dispositivo di protezione manuale dell'ago 0,6 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/088 – A.I.C.: 045104888/E in base 32: 1C0HRS - 8.000 UI (80 *mg)* / 0,8 ml – soluzione iniettabile – uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo – siringa preriempita con dispositivo di protezione manuale dell'ago 0,8 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/089 – A.I.C.: 045104890/E in base 32: 1C0HRU - 10.000 UI (100 *mg)* / 1 ml – soluzione iniettabile – uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo – siringa preriempita con dispositivo di protezione manuale dell'ago 1,0 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/090 – A.I.C.: 045104902/E in base 32: 1C0HS6 - 2.000 UI (20 *mg)* / 0,2 ml – soluzione iniettabile – uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo – siringa preriempita con dispositivo di protezione manuale dell'ago 0,2 ml (100 mg/ml) - 10 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/091 – A.I.C.: 045104914/E in base 32: 1C0HSL - 4.000 UI (40 *mg)* / 0,4 ml – soluzione iniettabile – uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo – siringa preriempita con dispositivo di protezione manuale dell'ago 0,4 ml (100 mg/ml) - 10 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/092 – A.I.C.: 045104926/E in base 32: 1C0HSY - 6.000 UI (60 *mg)* / 0,6 ml – soluzione iniettabile – uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo – siringa preriempita con dispositivo di protezione manuale dell'ago 0,6 ml (100 mg/ml) - 10 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/093 – A.I.C.: 045104938/E in base 32: 1C0HTB - 8.000 UI (80 *mg)* / 0,8 ml – soluzione iniettabile – uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo – siringa preriempita con dispositivo di protezione manuale dell'ago 0,8 ml (100 mg/ml) - 10 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/094 – A.I.C.: 045104940/E in base 32: 1C0HTD - 10.000 UI (100 *mg)* / 1 ml – soluzione iniettabile – uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo – siringa preriempita con dispositivo di protezione manuale dell'ago 1,0 ml (100 mg/ml) - 10 siringhe preriempite.

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

**21A04652**
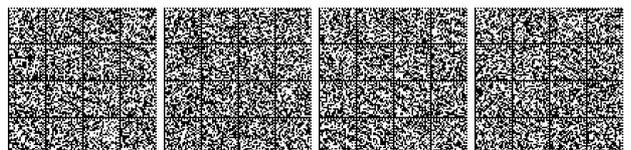
DETERMINA 26 luglio 2021.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Quinsair», approvato con procedura centralizzata.** (Determina n. 107/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la determina direttoriale n. DG/884/2021 del 22 luglio 2021 con la quale è stata revocata alla dott.ssa Pistritto la delega di adozione dei provvedimenti di classificazione di C(nn) di medicinali autorizzati per procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e conferita al dott. Paolo Foggi, dirigente del Settore innovazione e strategia del farmaco, la predetta delega;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 giugno 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 7, 8, 9, 12 luglio 2021;

Determina:

La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

QUINSAIR,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 del-

la legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 luglio 2021

*Il dirigente:* FOGGI

———

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

*Nuove confezioni.*

QUINSAIR.

Codice ATC - Principio Attivo: J01MA12 Levofloxacina.

Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Codice procedura EMEA/H/C/002789/IB/0025/G.

GUUE 25 giugno 2021.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

*Indicazioni terapeutiche.*

«Quinsair» è indicato per il trattamento delle infezioni polmonari croniche dovute a Pseudomonas aeruginosa in pazienti adulti affetti da fibrosi cistica (FC, vedere paragrafo 5.1).

Prestare attenzione alle linee guida ufficiali per l'uso corretto dei medicinali antibatterici.

*Modo di somministrazione.*

Uso inalatorio.

Dopo l'apertura della fiala, il contenuto deve essere utilizzato immediatamente (vedere paragrafo 6.6).

Per i pazienti sottoposti a più terapie inalatorie, l'ordine di somministrazione raccomandato è il seguente:

1. broncodilatatori;
2. Dornasi alfa;
3. tecniche di detersione delle vie aeree;
4. «Quinsair»;
5. steroidi per via inalatoria.

«Quinsair» deve essere utilizzato esclusivamente con il nebulizzatore portatile Zirela (comprendente una testina per aerosol Zirela) fornito nella confezione, collegato a un'unità di controllo *eBase Controller* o *eFlow rapid* (vedere paragrafo 6.6). Leggere le istruzioni per l'uso del nebulizzatore Zirela prima del primo uso di «Quinsair».

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/973/002 - A.I.C.: 044034027/E - In base 32: 19ZTZC - 240 mg - soluzione per nebulizzatore - uso inalatorio - fiala (LDPE) 2,4 ml (100 mg/ml) - 8 fiale + 1 nebulizzatore portatile.

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.*

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo di condurre attività post-autorizzative: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

| Descrizione | Termine |
|---|---|
| Condurre uno studio non interventistico, post-autorizzazione, sulla sicurezza, in un registro di pazienti affetti da fibrosi cistica, per analizzare il profilo di sicurezza a lungo termine di «Quinsair» nella normale pratica clinica nell'Unione europea | Analisi cumulative intermedie - con cadenza annuale. Rapporto finale sullo studio - entro T2 2022 |

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, pneumologo (RNRL)

**21A04653**

DETERMINA 26 luglio 2021.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Skyrizi», approvato con procedura centralizzata.** (Determina n. 108/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di Direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la determina direttoriale n. DG/884/2021 del 22 luglio 2021 con la quale è stata revocata alla dott.ssa Pistritto la delega di adozione dei provvedimenti di classificazione di C(nn) di medicinali autorizzati per procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e conferita al dott. Paolo Foggi, dirigente del Settore innovazione e strategia del farmaco, la predetta delega;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 giugno 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 maggio al 31 maggio 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 7, 8, 9, 12 luglio 2021;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SKYRIZI,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 luglio 2021

*Il dirigente:* FOGGI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

SKYRIZI

Codice ATC - Principio attivo: L04AC18 Risankizumab

Titolare: Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG

Cod. procedura EMEA/H/C/004759/X/0012

GUUE 25 giugno 2021

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

*Indicazioni terapeutiche*

«Skyrizi» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica.

*Modo di somministrazione*

«Skyrizi» deve essere usato sotto la guida e la supervisione di un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento della psoriasi.

«Skyrizi» deve essere somministrato mediante iniezione sottocutanea.

L'iniezione deve essere somministrata nella coscia o nell'addome. I pazienti non devono somministrare l'iniezione in aree dove la cute è sensibile, sede di lividi, eritematosa, ispessita o affetta da psoriasi.

I pazienti possono somministrarsi da soli «Skyrizi» dopo aver ricevuto una adeguata formazione nella tecnica di iniezione sottocutanea. I pazienti devono essere informati di leggere le «Istruzioni per l'uso» riportate nel foglio illustrativo prima della somministrazione.

La somministrazione di «Skyrizi» sulla parte superiore esterna del braccio può essere effettuata solo da un operatore sanitario o da chi si prende cura del paziente.

«Skyrizi» 75 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita

Devono essere iniettate due siringhe preriempite per ottenere la dose completa di 150 mg. Le due iniezioni devono essere somministrate in differenti zone anatomiche.

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1361/002 A.I.C.: 047821020 /E in base 32: 1FMD6W

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1 ml (150 mg/ml) - 1 penna preriempita;

EU/1/19/1361/003 A.I.C.: 047821032 /E in base 32: 1FMD78

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (150 mg/ml) - 1 siringa preriempita.

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura proposto: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-dermatologo (RRL).

**21A04654**

DETERMINA 26 luglio 2021.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Copiktra», approvato con procedura centralizzata.** (Determina n. 109/2021).

## IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia

italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di Direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la determina direttoriale n. DG/884/2021 del 22 luglio 2021 con la quale è stata revocata alla dott.ssa Pistritto la delega di adozione dei provvedimenti di classificazione di C(nn) di medicinali autorizzati per procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e conferita al dott. paolo Foggi, dirigente del Settore innovazione e strategia del farmaco, la predetta delega;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 giugno 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 7, 8, 9, 12 luglio 2021;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

COPIKTRA

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 luglio 2021

*Il dirigente:* FOGGI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

*Farmaco di nuova registrazione*

COPIKTRA

Codice ATC - Principio attivo: L01EM04 Duvelisib

Titolare: Verastem Europe GmbH

Cod. procedura EMEA/H/C/005381/0000

GUUE 25 giugno 2021

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

*Indicazioni terapeutiche*

Copiktra in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da:

leucemia linfocitica cronica (LLC) recidivante o refrattaria dopo almeno due terapie precedenti (vedere paragrafi 4.4 e 5.1);

linfoma follicolare (LF) refrattario ad almeno due terapie sistemiche precedenti (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

*Modo di somministrazione*

Il trattamento con «Copiktra» deve essere condotto da un medico esperto nell'uso di terapie antitumorali.

«Copiktra» è per uso orale e può essere assunto a stomaco pieno o a digiuno. Le capsule devono essere deglutite intere. Si devono avvertire i pazienti di non aprire, rompere o masticare le capsule.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1542/001 A.I.C.: 049523018 /E in base 32: 1H7BBB

15 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) - 56 capsule;

EU/1/21/1542/002 A.I.C.: 049523020 /E in base 32: 1H7BBD

25 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) - 56 capsule.

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-oncologo, ematologo (RNRL).

**21A04655**

---

DETERMINA 26 luglio 2021.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Efmody», approvato con procedura centralizzata.** (Determina n. 110/2021).

## IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la determina direttoriale n. DG/884/2021 del 22 luglio 2021 con la quale è stata revocata alla dott.ssa Pistritto la delega di adozione dei provvedimenti di classificazione di C(nn) di medicinali autorizzati per procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e conferita al dott. Paolo Foggi, dirigente del Settore innovazione e strategia del farmaco, la predetta delega;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 giugno 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 7, 8, 9, 12 luglio 2021;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

EFMODY,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 luglio 2021

*Il dirigente:* FOGGI

---

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

*Farmaco di nuova registrazione.*

EFMODY;

codice ATC - principio attivo: H02AB09 idrocortisone;

Titolare: Diurnal Europe B.V.;

cod. procedura EMEA/H/C/005105/0000;

GUUE 25 giugno 2021.

*Indicazioni terapeutiche.*

Trattamento dell'iperplasia surrenale congenita (CAH) negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni e negli adulti.

*Modo di somministrazione.*

Il trattamento deve essere avviato da medici esperti nella gestione della CAH.
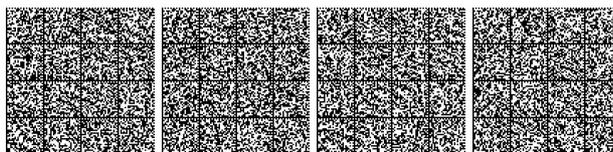
Le capsule devono essere somministrate per via orale.

Ai pazienti va suggerito di assumere le capsule con acqua per favorire la deglutizione.

Le capsule non devono essere masticate in quanto la masticazione della capsula potrebbe influenzare il profilo di rilascio.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1549/001 - A.I.C. n. 049545015/E in base 32: 1H7ZTR - 5 mg - capsula rigida a rilascio modificato - uso orale - flacone (HDPE) - 50 capsule;

EU/1/21/1549/002 - A.I.C. n. 049545027/E in base 32: 1H7ZU3 - 10 mg - capsula rigida a rilascio modificato - uso orale - flacone (HDPE) - 50 capsule;

EU/1/21/1549/003 - A.I.C. n. 049545039/E in base 32: 1H7ZUH - 20 mg - capsula rigida a rilascio modificato - uso orale - flacone (HDPE) - 50 capsule.

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.*

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, pediatra (RRL).

**21A04656**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 aprile 2021.

**Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Basilicata.** (Delibera n. 18/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva n. 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche *FSC)* e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del centro-nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;
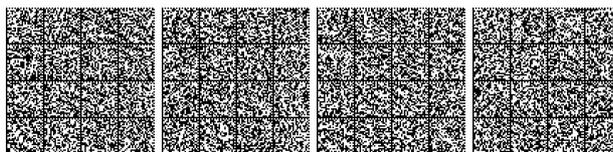
Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

*a)* gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*b)* gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», converti-

to, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista l'informativa resa al Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 15 dicembre 2020, che, a seguito del parere favorevole della Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha preso atto della riprogrammazione della Regione Basilicata dell'importo di complessivi 2,77 milioni di euro, in esito alle verifiche del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, allo scopo di finanziare urgenti misure di contrasto all'emergenza COVID-19;

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile in data odierna, lo schema di PSC, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun piano:

tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

tavola 3 - PSC Sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

tavola 4 - PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Considerato che, ai fini del monitoraggio, le delibere riferite al ciclo di programmazione 2007-2013, indicate nella tavola 2 del PSC in allegato, sono state per la maggior parte unitariamente considerate quale Programma regionale di attuazione (PRA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 309-P del 30 marzo 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come integrata dalla nota DPCOE, prot. n. 1655-P del 13 aprile 2021, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Regione Basilicata, articolato nelle tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Basilicata è pari a 2.209,57 milioni di euro e che la provenienza contabile delle risorse è la seguente: 2000-2006 per 696,62 milioni di euro, 2007-2013 per 802,49 milioni di euro e 2014-2020 per 710,46 milioni di euro. Se si considera la strategia di riferimento e monitoraggio, che tiene conto del ciclo di programmazione al quale appartiene lo strumento, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli, le medesime risorse complessive sono invece così articolate: 2000-2006 per 687,34 milioni di euro, 2007-2013 per 946,03 milioni di euro e 2014-2020 per 576,20 milioni di euro;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Regione Basilicata sono state confermate le seguenti risorse:

1.559,54 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

447,26 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Preso atto, altresì, che nella sezione ordinaria sono presenti assegnazioni oggetto di disciplina speciale per Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) per un importo complessivo di 200,00 milioni di euro;
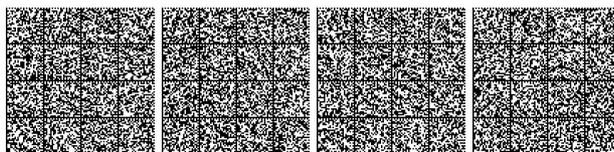
Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC della Regione Basilicata, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 2,77 milioni di euro, provenienti esclusivamente da risorse riprogrammate *ex* art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Basilicata, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

*1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Regione Basilicata*

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Regione Basilicata, così come articolato nelle relative tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 2.209,57 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 696,62 milioni di euro;

FSC 2007-2013 per 802,49 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 710,46 milioni di euro.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 2.206,80 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 2,77 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di: risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del citato decreto-legge n. 34 del 2019, per 1.559,54 milioni di euro; risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del citato decreto-legge n. 34 del 2019 per 447,26 milioni di euro, nonché risorse oggetto di disciplina speciale per Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), afferenti in particolare al CIS Napoli-Bari - quota Basilicata, per 200,00 milioni di euro.

1.4 Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 2,77 milioni di euro (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) pari a 0,00.

*2. Norme finali*

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Basilicata, in quanto Amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'Amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

*Il Presidente:* DRAGHI

*Il segretario:* TABACCI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1080*

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE BASILICATA**
**Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.**

| Ciclo di riferimento | Strumento di programmazione | Denominazione strumento attuativo | Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio |
|---|---|---|---|
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ AZIONI DI SISTEMA E STUDI DI FATTIBILITÀ - III ATTO INTEGRATIVO | BAAR |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ SVILUPPO INDUSTRIA AUDIOVISIVA NEL MEZZOGIORNO - I ATTO INTEGRATIVO | BAIB |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ VIABILITÀ | BAS02 |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ VIABILITÀ - I ATTO INTEGRATIVO | BAS03 |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ TRASPORTI | BAS04 |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ VIABILITÀ - II ATTO INTEGRATIVO | BAS05 |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ VIABILITÀ - III ATTO INTEGRATIVO | BAS06 |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ TRASPORTI - I ATTO INTEGRATIVO | BAS07 |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ VIABILITÀ - IV ATTO INTEGRATIVO | BAS08 |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ AZIONI DI SISTEMA E STUDI DI FATTIBILITÀ | BASAS |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ AZIONI DI SISTEMA E STUDI DI FATTIBILITÀ - I ATTO INTEGRATIVO | BASAT |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ AREE URBANE | BASAU |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ AREE URBANE - I ATTO INTEGRATIVO | BASAV |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI | BASBC |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI - I ATTO INTEGRATIVO | BASBD |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI - II ATTO INTEGRATIVO | BASBE |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI - III ATTO INTEGRATIVO | BASBF |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI - IV ATTO INTEGRATIVO | BASBG |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ PROMOZIONE E DIFFUSIONE ARTE CONTEMPORANEA E VALORIZZAZIONE CONTESTI ARCHITETTONICI E URBANI NEL SUD | BASBV |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE HELESI | BASC1 |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE MUBEA ITALIA SRL | BASC2 |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ DIFESA DEL SUOLO | BASDS |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ SVILUPPO INDUSTRIA AUDIOVISIVA NEL MEZZOGIORNO | BASIA |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ LAVORO E POLITICHE SOCIALI | BASPS |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ LAVORO E POLITICHE SOCIALI - I ATTO INTEGRATIVO | BASPT |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ TUTELA ACQUE E GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE | BASRI |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ TUTELA ACQUE E GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE - I ATTO INTEGRATIVO | BASRJ |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ SENSI CONTEMPORANEI 2 | BASS2 |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ SANITÀ - I ATTO INTEGRATIVO | BASSA |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE | BASSI |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - I ATTO INTEGRATIVO | BASSJ |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO | BASSK |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ SVILUPPO LOCALE | BASSL |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ SVILUPPO LOCALE - I ATTO INTEGRATIVO | BASSM |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ SVILUPPO LOCALE - II ATTO INTEGRATIVO | BASSN |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ SVILUPPO LOCALE - III ATTO INTEGRATIVO | BASSO |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO | BASSY |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - IV ATTO INTEGRATIVO | BASSZ |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ RICERCA | BASTE |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ RICERCA - I ATTO INTEGRATIVO | BASTF |
| 2000-2006 | INTESA BASILICATA | APQ AZIONI DI SISTEMA E STUDI DI FATTIBILITÀ - II ATTO INTEGRATIVO | MT19 |
| 2007-2013 | AUTOSTRADA SA-RC – BASILICATA | NA | NA |
| 2007-2013 | OBIETTIVI DI SERVIZIO BASILICATA | NA | NA |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ INTERVENTI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLA VIABILITÀ A LIVELLO PROVINCIALE MATERA | AIMT |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ INTERVENTI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLA VIABILITÀA LIVELLO PROVINCIALE POTENZA | AIPZ |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ COMPLETAMENTO E RAFFORZAMENTO DEI PACCHETTI INTEGRATI DI OFFERTA TURISTICA (PIOT) | BAOT |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTÀ DI POTENZA | BAR1 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTÀ DI MATERA | BAR2 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ SANITÀ | BASA |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ PROGRAMMA PER LA MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO SCOLASTICO REGIONALE | BASU |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ BASILICATA INFRASTRUTTURE STRADALI | CB02 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ BASILICATA FERROVIE | CB03 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ SISTEMA UNIVERSITARIO BASILICATA | CB04 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ SETTORE IDRICO DEPURAZIONE | CB09 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ SETTORE IDRICO COLLETTAMENTO | CB10 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO NATURALISTICO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ | CB11 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ FRANE E VERSANTI | CBFV |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO | CBMT |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | APQ SMART CITIES, COMMUNITIES AND SOCIAL INNOVATION; SOLUZIONI INNOVATIVE PER UNA CITTÀ DIFFUSA ECOSOSTENIBILE | SMAR |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA | STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA | NA |
| 2014-2020 | PATTO REGIONE BASILICATA | NA | NA |
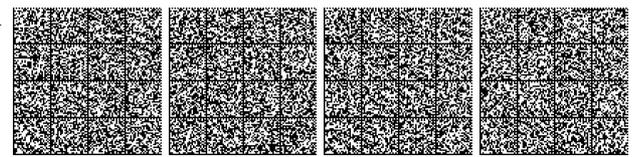
PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE BASILICATA

**Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.**

*Valori in milioni di euro*

| Atto di riferimento | Strumento di programmazione | Provenienza contabile delle risorse [1] | Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) [1] 2000-2006 | 2007-2013 | 2014-2020 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Delibera Cipe n. 14 del 04/04/2019, Delibera CIPE n. 29 del 20/05/2019 | PATTO REGIONE BASILICATA [3] | 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 576,20 | 576,20 |
| Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011, Delibera CIPE n. 78 del 30/09/2011, Delibera CIPE n. 8 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 60 del 30/04/2012, Delibera CIPE n. 87 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 88 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014, Delibera CIPE n. 33 del 01/08/2014, Delibera CIPE n. 28 del 20/02/2015, Delibera CIPE n. 29 del 20/02/2015, Delibera CIPE n. 7 del 20/07/2016, Delibera CIPE n. 97 del 22/12/2017 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) BASILICATA [4 5 6] | 2014-2020 | 0,00 | 134,26 | 0,00 | 134,26 |
| | | 2007-2013 | 0,00 | 505,26 | 0,00 | 505,26 |
| | | 2000-2006 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 17,94 |
| Delibera CIPE n. 82 del 2007, Delibera CIPE n. 79 del 11/07/2012 | OBIETTIVI DI SERVIZIO BASILICATA | 2007-2013 | 0,00 | 47,77 | 0,00 | 47,77 |
| Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011 | AUTOSTRADA SA-RC – TRATTA BASILICATA [2] | 2007-2013 | 0,00 | 40,80 | 0,00 | 40,80 |
| Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012 | INTESA BASILICATA [6 7] | 2007-2013 | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 8,66 |
| | | 2000-2006 | 678,68 | 0,00 | 0,00 | 678,68 |
| **[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)** | | | **687,34** | **746,03** | **576,20** | **2.009,57** |
| Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011, Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016 | CIS NAPOLI-BARI – QUOTA BASILICATA | 2007-2013 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| **[B] Totale assegnazioni destinate a CIS** | | | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| **[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]** | | | **687,34** | **946,03** | **576,20** | **2.209,57** |
| **[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H + I]** | | | **687,34** | **946,03** | **576,20** | **2.209,57** |
| Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242 | *[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi* | | *687,34* | *744,58* | *574,88* | *2.006,80* |
| | *[F1] Risorse di cui al comma 7.a [8]* | | *687,34* | *549,40* | *322,80* | *1.559,54* |
| | *[F2] Risorse di cui al comma 7.b [9]* | | *0,00* | *195,18* | *252,08* | *447,26* |
| | *[G] Risorse per CIS* | | *0,00* | *200,00* | *0,00* | *200,00* |
| | *[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242* | | *0,00* | *1,45* | *1,32* | *2,77* |
| **[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **[M] Totale risorse PSC [M = E + L]** | | | **687,34** | **946,03** | **576,20** | **2.209,57** |
| *di cui:* | *[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]* | | 687,34 | 944,58 | 574,88 | 2.206,80 |
| *Articolazione per sezioni PSC* | *[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]* | | 0,00 | 1,45 | 1,32 | 2,77 |

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

[2] Relativamente alle assegnazioni riferite all'Autostrada SA-RC - TRATTA BASILICATA, l'importo è trasferito direttamente al Concessionario che assicura anche il monitoraggio complessivo

[3] La dotazione FSC 2014-2020 è al netto delle risorse utilizzate dall'Amministrazione, in base a norme di legge, per ripiano di debiti per complessivi 80,00 Meuro.

[4] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 0,77 Meuro.

[5] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera n. 21/2014 per 23,69 Meuro, con delibera n. 7/2016 per 2,28 Meuro, con delibera n. 97/2017 per 28,34 Meuro.

[6] La dotazione FSC 2000-2006 e 2007-2013 è anche al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge: ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2015) per 20,58 Meuro, ex L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualità 2014) per 4,39 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014) per 11,93 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2015) per 14,70 Meuro (di cui 10,20 Meuro su risorse 2000-2006), ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2016) per 4,39 Meuro. Eventuali successive rettifiche a tali tagli sono considerate,se rilevanti, in altre poste della Tavola

[7] La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

[8] In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[9] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE BASILICATA**

## Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

*Valori in milioni di euro*

| Area tematica | Totale | di cui: CIS | di cui: Assegnazioni legge |
|---|---|---|---|
| 1 RICERCA E INNOVAZIONE | 34,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2 DIGITALIZZAZIONE | 53,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3 COMPETITIVITA' IMPRESE | 315,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4 ENERGIA | 15,58 | 0,00 | 0,00 |
| 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 603,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6 CULTURA | 140,86 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRASPORTI E MOBILITA' | 825,10 | 200,00 | 0,00 |
| 8 RIQUALIFICAZIONE URBANA | 67,34 | 0,00 | 0,00 |
| 9 LAVORO E OCCUPABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SOCIALE E SALUTE | 117,49 | 0,00 | 0,00 |
| 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 97,71 | 0,00 | 0,00 |
| 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 19,80 | 0,00 | 0,00 |
| NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [1] | -84,22 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | **2.206,80** | **200,00** | **0,00** |

*Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i*

[1] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE BASILICATA**

## Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni

*Valori in milioni di euro*

| Finalità di assegnazione | Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1] | Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2] | Risorse totali per sezioni speciali |
|---|---|---|---|
| Risorse da riprogrammazione ex art. 44 | 2,77 | 0,00 | 2,77 |
| Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | **2,77** | **0,00** | **2,77** |

*Fonte: Nota Cabina di Regia del 22/07/2020*

*Note:*

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.
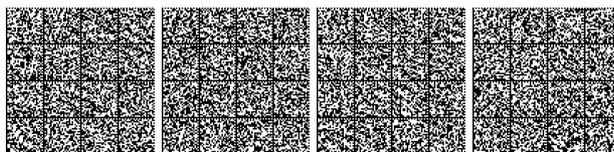
**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE BASILICATA**

## Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

*Valori in milioni di euro*

| Area tematica | 2000-2006 | | 2007-2013 | | 2014-2020 | | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Risorse relative a interventi in corso | Risorse relative a interventi completati[1] | Risorse relative a interventi in corso | Risorse relative a interventi completati[1] | Risorse relative a interventi in corso | Risorse relative a interventi completati[1] | |
| 1 RICERCA E INNOVAZIONE | -0,01 | 17,48 | 2,00 | 11,70 | 3,50 | 0,00 | 34,67 |
| 2 DIGITALIZZAZIONE | 0,00 | 35,56 | 0,00 | 0,00 | 15,56 | 2,20 | 53,32 |
| 3 COMPETITIVITA' IMPRESE | 9,58 | 88,38 | 109,52 | 65,64 | 39,74 | 2,58 | 315,44 |
| 4 ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 2,48 | 8,40 | 1,00 | 15,58 |
| 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 71,03 | 147,12 | 51,88 | 57,90 | 240,72 | 35,06 | 603,71 |
| 6 CULTURA | 42,43 | 51,01 | 0,00 | 1,11 | 32,58 | 13,73 | 140,86 |
| 7 TRASPORTI E MOBILITA' | 79,71 | 104,92 | 444,37 | 76,11 | 109,16 | 10,83 | 825,10 |
| 8 RIQUALIFICAZIONE URBANA | 0,54 | 17,69 | 20,70 | 25,42 | 2,39 | 0,60 | 67,34 |
| 9 LAVORO E OCCUPABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SOCIALE E SALUTE | 5,30 | 30,45 | 71,35 | 4,14 | 6,10 | 0,15 | 117,49 |
| 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 0,00 | 0,00 | 37,04 | 34,94 | 22,23 | 3,50 | 97,71 |
| 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 19,80 |
| NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO[2] | -22,46 | 0,00 | -75,42 | 0,00 | 13,66 | 0,00 | -84,22 |
| **Totale** | **194,72** | **492,61** | **665,14** | **279,44** | **505,24** | **69,65** | **2.206,80** |

*Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i*

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

[2] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

21A04737

DELIBERA 29 aprile 2021.

**Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Liguria.** (Delibera n. 23/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche *FSC)* e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/piani stralcio e patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qua-

lità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

*a)* gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*b)* gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 44, che ha preso atto della riprogrammazione della Regione Liguria dell'importo di complessivi 30 milioni di euro, ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e ha disposto la nuova assegnazione alla medesima Regione di risorse FSC 2014-2020, per un importo complessivo di 60,92 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare di 90,92 milioni di euro delle riprogrammazioni operate dalla Regione Liguria sui Programmi operativi regionali finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e l'ammontare delle suddette risorse riprogrammabili;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. n. 25/CSR), sul riparto tra le Regioni a statuto ordinario della già disposta riduzione della disponibilità del Fondo sviluppo e coesione sulla programmazione 2014-2020, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 maggio 2014 (atto rep. n. 65/CSR);

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal CIPESS in data odierna, lo schema di PSC è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 - strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

Tavola 2 - risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

Tavola 3 - PSC Sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 - PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 423-P del 14 aprile 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Regione Liguria, articolato nelle Tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Liguria è pari a 661,41 milioni di euro e che, in base alla provenienza contabile, le risorse sono attribuite al periodo 2000-2006 per 356,55 milioni di euro, al periodo 2007-2013 per 213,94 milioni di euro e al periodo 2014-2020 per 90,92 milioni di euro, mentre, in base alla strategia di riferimento e monitoraggio, che tiene conto del ciclo di programmazione al quale appartiene lo strumento, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli, le medesime risorse complessive sono attribuite al periodo 2000-2006 per 356,55 milioni di euro, al periodo 2007-2013 per 211,21 milioni di euro e al periodo 2014-2020 per 93,65 milioni di euro;

Preso atto che la dotazione FSC 2007-2013 riportata nella Tavola 2 del PSC della Regione Liguria è al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica in base a norme di legge e che, a seguito della citata intesa in Conferenza Stato-regioni del 25 marzo 2021, è stato ridimensionato il taglio concernente il contributo alla finanza pubblica della Regione Liguria per l'anno 2014, per un importo di 2,73 milioni di euro;

Preso atto che le richiamate risorse, di provenienza contabile 2007-2013, sono da programmare contestualmente all'adozione del Piano e, quindi, sono convenzionalmente imputate, in termini strategici, al ciclo 2014-2020;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Regione Liguria sono state confermate le seguenti risorse:

564 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

3,76 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC della Regione Liguria, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 90,92 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro di risorse riprogrammate ex art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e 60,92 milioni di euro di nuove assegnazioni FSC 2014-2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché le risorse per compensazioni di cui alla citata intesa n. 25/CSR del 2021, per 2,73 milioni di euro;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Liguria, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modifica-

ta dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

*1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Regione Liguria.*

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Regione Liguria, così come articolato nelle relative tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 661,41 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 356,55 milioni di euro;

FSC 2007-2013 per 213,94 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 90,92 milioni di euro.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 567,76 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 90,92 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse per le compensazioni di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. n. 25/CSR), per 2,73 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di: risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del citato decreto-legge n. 34 del 2019, per 564,00 milioni di euro e di risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del citato decreto-legge n. 34 del 2019 per 3,76 milioni di euro.

1.4 Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 0,00 (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 90,92 milioni di euro.

1.5 Le risorse da programmare, tramite la finalizzazione a specifici interventi, di cui alle compensazioni conseguenti alla citata intesa n. 25/CSR del 2021, sono pari a 2,73 milioni di euro.

*2. Norme finali*

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione – disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Liguria, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; il CdS provvede, altresì, al piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

*Il Presidente:* DRAGHI

*Il segretario:* TABACCI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1081*

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LIGURIA**
**Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.**

| Ciclo di riferimento | Strumento di programmazione | Denominazione strumento attuativo | Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio |
|---|---|---|---|
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ RECUPERO E PROTEZIONE AREE AGRICOLE E FORESTALI | LIGAF |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ INTERVENTI IN AGRICOLTURA | LIGAH |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ BENI CULTURALI | LIGBC |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ BENI CULTURALI - I ATTO INTEGRATIVO | LIGBD |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ BENI CULTURALI - II ATTO INTEGRATIVO | LIGBE |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ BENI CULTURALI - III ATTO INTEGRATIVO | LIGBF |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ CENTRI STORICI NEI TERRITORI MONTANI | LIGCS |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ DIFESA DELLA COSTA | LIGDC |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ DIFESA DELLA COSTA - I ATTO INTEGRATIVO | LIGDD |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ DIFESA DEL SUOLO | LIGDS |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ SVILUPPO LOCALE | LIGEC |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ RECUPERO INFRASTRUTTURALE DELL'EX ISTITUTO DORIA | LIGID |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ RECUPERO INFRASTRUTTURALE A FINI SOCIO ASSISTENZIALI - I ATTO INTEGRATIVO | LIGIE |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ LIGURIA IN RETE | LIGLR |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ LIGURIA IN RETE - I ATTO INTEGRATIVO | LIGLS |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ LIGURIA IN RETE - II ATTO INTEGRATIVO | LIGLT |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ LIGURIA IN RETE - III ATTO INTEGRATIVO | LIGLU |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ LIGURIA IN RETE - IV ATTO INTEGRATIVO | LIGLV |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ LIGURIA IN RETE - V ATTO INTEGRATIVO | LIGLZ |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ METROPOLITANA DI GENOVA - TRATTA DE FERRARI-BRIGNOLE | LIGMG |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ TRASPORTI: RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO - I ATTO INTEGRATIVO | LIGMH |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ TRASPORTI: RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO - II ATTO INTEGRATIVO | LIGMI |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE | LIGMS |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - I ATTO INTEGRATIVO | LIGMT |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - II ATTO INTEGRATIVO | LIGMU |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - III ATTO INTEGRATIVO | LIGMV |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - IV ATTO INTEGRATIVO | LIGMW |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ INFRASTRUTTURE PATTI TERRITORIALI | LIGPT |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ RIQUALIFICAZIONE URBANA - VI ATTO INTEGRATIVO | LIGRA |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ RICERCA SCIENTIFICA - II ATTO INTEGRATIVO | LIGRC |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE | LIGRI |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA | LIGRJ |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - II ATTO INTEGRATIVO | LIGRK |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ RICERCA SCIENTIFICA | LIGRS |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ RICERCA SCIENTIFICA - I ATTO INTEGRATIVO | LIGRT |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ RIQUALIFICAZIONE URBANA - EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA | LIGRU |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ RIQUALIFICAZIONE URBANA - V ATTO INTEGRATIVO - RAU | LIGRW |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ RIQUALIFICAZIONE URBANA - INFRASTRUTTURE TURISTICHE | LIGRX |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ RIQUALIFICAZIONE URBANA - PRÈ | LIGRY |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ RIQUALIFICAZIONE URBANA - IV ATTO INTEGRATIVO - INFRASTRUTTURE TURISTICHE | LIGRZ |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ STUDI DI FATTIBILITÀ | LIGSF |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ SALVAGUARDIA, TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO LIGURE | LIGST |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ SALVAGUARDIA, TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO LIGURE - III ATTO INTEGRATIVO | LIGSU |
| 2000-2006 | INTESA LIGURIA | APQ DISTRETTO TECNOLOGICO PER I SISTEMI INTELLIGENTI | LIGTE |
| 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) LIGURIA | APQ RICERCA E INNOVAZIONE-"DISTRETTO LIGURE PER LE TECNOLOGIE MARINE DELLA SPEZIA" E "POLO UNIVERSITARIO DECENTRATO DELLA SPEZIA" | LIRI |
| 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) LIGURIA | APQ INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA SANITARIA LIGURE | LISA |
| 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) LIGURIA | STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA | NA |
| 2014-2020 | POLI TECNOLOGICI LIGURIA | NA | NA |
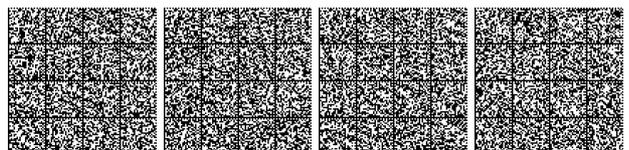
**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LIGURIA**

## Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

*Valori in milioni di euro*

| Atto di riferimento | Strumento di programmazione | Provenienza contabile delle risorse [1] | Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) [1] 2000-2006 | 2007-2013 | 2014-2020 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delibera CIPE n. 18 del 28/02/2018 | POLI TECNOLOGICI LIGURIA | 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Delibera CIPE n. 11 del 06/03/2009, Delibera CIPE n. 1 del 11/01/2011, Delibera CIPE n. 110 del 26/10/2012, Delibera CIPE n. 32 del 01/08/2014, Delibera CIPE n. 30 del 20/02/2015, Delibera CIPE n. 31 del 10/08/2016, Delibera CIPE n. 97 del 22/12/2017 | PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) LIGURIA [2 3 4 5] | 2007-2013 | 0,00 | 211,21 | 0,00 | 211,21 |
| Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012 | INTESA LIGURIA [6] | 2000-2006 | 356,55 | 0,00 | 0,00 | 356,55 |
| **[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)** | | | **356,55** | **211,21** | **30,00** | **597,76** |
| **[B] Totale assegnazioni destinate a CIS** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]** | | | **356,55** | **211,21** | **30,00** | **597,76** |
| **[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]** | | | **356,55** | **211,21** | **30,00** | **597,76** |
| *Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242* | *[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi* | | *356,55* | *211,21* | *0,00* | *567,76* |
| | *[F1] Risorse di cui al comma 7.a [7]* | | *355,00* | *209,00* | *0,00* | *564,00* |
| | *[F2] Risorse di cui al comma 7.b [8]* | | *1,55* | *2,21* | *0,00* | *3,76* |
| | *[G] Risorse per CIS* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242* | | *0,00* | *0,00* | *30,00* | *30,00* |
| **[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC [9]** | | | **0,00** | **0,00** | **60,92** | **60,92** |
| **[L.1] Compensazione risorse da atto CSR 25/03/2021 [10]** | | | **0,00** | **0,00** | **2,73** | **2,73** |
| **[M] Totale risorse PSC [M = E + L + L.1]** | | | **356,55** | **211,21** | **93,65** | **661,41** |
| *di cui: Articolazione per sezioni PSC* | *[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]* | | 356,55 | 211,21 | 0,00 | *567,76* |
| | *[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L] [11]* | | 0,00 | 0,00 | 90,92 | *90,92* |
| | *Da programmare [L.1] [10]* | | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 2,73 |

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

[2] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera n. 97/2017 per 0,05 Meuro.

[3] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 0,23 Meuro.

[4] La dotazione FSC 2007-2013 è integrata delle risorse di cui all'Accordo CSR 16/10/2014 per 2,97 Meuro.

[5] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge: ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2013) per 0,01 Meuro, ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2014) per 0,00 Meuro, ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2015) per 32,55 Meuro, ex L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualità 2014) per 17,96 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014) per 6,21 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2015) per 23,25 Meuro. Eventuali successive rettifiche a tali tagli sono considerate,se rilevanti, in altre poste della Tavola.

[6] La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

[7] In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[8] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

[9] Assegnazione in [L] stabilita con Delibera CIPE n. 44 del 28/07/2020

[10] In [L.1] sono rappresentate le risorse riassegnate a seguito dell'intesa in Conferenza Stato Regioni del 25/03/2021 (atto CSR n.25/2021) per ripropozionamento del taglio ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014, operato originariamente in eccesso in via prudenziale) contestualmente all'adozione del PSC e quindi convenzionalmente imputate al ciclo 2014-2020. Tali risorse sono da programmare (finalizzare a interventi) nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni quadro per il PSC.

[11] Il valore delle sezioni speciali in [O] è soggetto a quanto stabilito al punto 1.2 della Delibera CIPE n. 44 del 28/07/2020

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LIGURIA**

## Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

*Valori in milioni di euro*

| Area tematica | Totale | di cui: CIS | di cui: Assegnazioni legge |
|---|---|---|---|
| 1 RICERCA E INNOVAZIONE | 42,92 | *0,00* | *0,00* |
| 2 DIGITALIZZAZIONE | 42,00 | *0,00* | *0,00* |
| 3 COMPETITIVITA' IMPRESE | 30,64 | *0,00* | *0,00* |
| 4 ENERGIA | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 110,16 | *0,00* | *0,00* |
| 6 CULTURA | 20,39 | *0,00* | *0,00* |
| 7 TRASPORTI E MOBILITA' | 159,26 | *0,00* | *0,00* |
| 8 RIQUALIFICAZIONE URBANA | 76,52 | *0,00* | *0,00* |
| 9 LAVORO E OCCUPABILITA' | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 10 SOCIALE E SALUTE | 55,05 | *0,00* | *0,00* |
| 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 27,09 | *0,00* | *0,00* |
| 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 4,48 | *0,00* | *0,00* |
| NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [1] | -0,75 | *0,00* | *0,00* |
| **Totale** | **567,76** | ***0,00*** | ***0,00*** |

*Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m..*

[1] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LIGURIA**

## Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazion

*Valori in milioni di euro*

| Finalità di assegnazione | Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1] | Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2] | Risorse totali per sezioni speciali |
|---|---|---|---|
| Risorse da riprogrammazione ex art. 44 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020 | 0,00 | 60,92 | 60,92 |
| **Totale** | **0,00** | **90,92** | **90,92** |

*Fonte: Nota Cabina di Regia del 22/07/202(*

*Note:*

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.
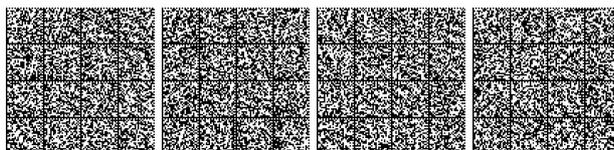
**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE LIGURIA**

## Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

*Valori in milioni di euro*

| Area tematica | 2000-2006 | | 2007-2013 | | 2014-2020 | | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Risorse relative a interventi in corso | Risorse relative a interventi completati[1] | Risorse relative a interventi in corso | Risorse relative a interventi completati[1] | Risorse relative a interventi in corso | Risorse relative a interventi completati[1] | |
| 1 RICERCA E INNOVAZIONE | 4,07 | 17,70 | 1,34 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | 42,92 |
| 2 DIGITALIZZAZIONE | 0,60 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 3 COMPETITIVITA' IMPRESE | 0,00 | 10,77 | 1,12 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 30,64 |
| 4 ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 6,17 | 91,54 | 2,17 | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 110,16 |
| 6 CULTURA | 1,40 | 9,89 | 0,32 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 20,39 |
| 7 TRASPORTI E MOBILITA' | 32,92 | 82,92 | 4,10 | 39,32 | 0,00 | 0,00 | 159,26 |
| 8 RIQUALIFICAZIONE URBANA | 4,70 | 47,69 | 0,30 | 23,83 | 0,00 | 0,00 | 76,52 |
| 9 LAVORO E OCCUPABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SOCIALE E SALUTE | 0,00 | 4,08 | 18,59 | 32,38 | 0,00 | 0,00 | 55,05 |
| 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 0,00 | 0,00 | 6,74 | 20,35 | 0,00 | 0,00 | 27,09 |
| 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 4,48 |
| NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [2] | 0,70 | 0,00 | -1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,75 |
| **Totale** | **50,56** | **305,99** | **34,69** | **176,52** | **0,00** | **0,00** | **567,76** |

*Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.*

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

[2] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

**21A04738**

DELIBERA 29 aprile 2021.

**Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Molise.** (Delibera n. 20/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'articolo 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'articolo 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'articolo 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'articolo 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, da ultimo, dall'articolo 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato;

Visto il comma 6 del citato articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

*a)* gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*b)* gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato articolo 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista l'informativa resa al CIPE nella seduta del 28 luglio 2020, che, a seguito del parere favorevole della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha preso atto della riprogrammazione della Regione Molise dell'importo di complessivi 138,23 milioni di euro in esito alle verifiche del citato articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine sia di garantire la prosecuzione degli interventi originariamente presenti nei Programmi operativi regionali (POR), finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) della medesima Regione, sia di assicurare la copertura finanziaria a nuovi interventi finalizzati al contrasto dell'emergenza e alla ripartenza del sistema economico regionale;

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato articolo 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal CIPESS in data odierna, lo schema di PSC, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

Tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

Tavola 3 - PSC Sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 - PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Considerato che, ai fini del monitoraggio, le delibere riferite al ciclo di programmazione 2007-2013, indicate nella Tavola 2 del PSC in allegato, sono state unitariamente considerate quale Programma Regionale di Attuazione (PRA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 308-P del 30 marzo 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come integrata dalla
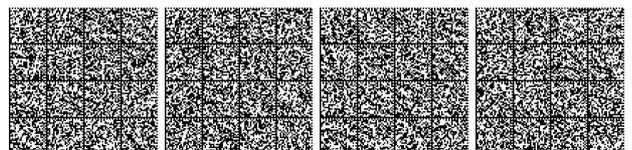
nota DPCOE prot. n.1655-P del 13 aprile 2021, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Regione Molise, articolato nelle Tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Molise è pari a 1.744,55 milioni di euro e che la provenienza contabile delle risorse è la seguente: 2000-2006 per 570,21 milioni di euro, 2007-2013 per 742,37 milioni di euro e 2014-2020 per 431,97 milioni di euro.

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Regione Molise sono state confermate le seguenti risorse:

1.417,20 milioni di euro *ex* articolo 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

189,12 milioni di euro *ex* articolo 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC della Regione Molise, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 138,23 milioni di euro, provenienti da risorse riprogrammate in esito alle verifiche *ex* articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Molise, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

*1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Regione Molise.*

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Regione Molise, così come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 1.744,55 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 570,21 milioni di euro;

FSC 2007-2013 per 742,37 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 431,97 milioni di euro.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 1.606,32 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 138,23 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di risorse *ex* articolo 44, comma 7, lettera *a)* del citato decreto-legge n. 34 del 2019, per 1.417,20 milioni di euro e di risorse *ex* articolo 44, comma 7, lettera *b)* del citato decreto-legge n. 34 del 2019 per 189,12 milioni di euro.

1.4 Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 88,54 milioni di euro (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 49,69 milioni di euro.

*2. Norme finali.*

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS adottata nella seduta odierna recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Molise, in quanto Amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione, o all'aggiornamento della composizione nel caso previsto dal citato articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di Sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'Amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

*Il Presidente:* DRAGHI

*Il segretario:* TABACCI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1055*
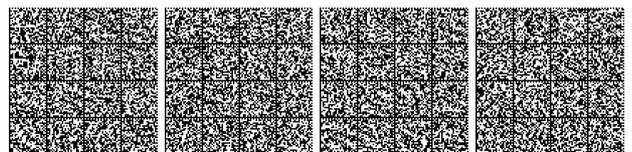
**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE MOLISE**
**Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.**

| Ciclo di riferimento | Strumento di programmazione | Denominazione strumento attuativo | Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio |
|---|---|---|---|
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ AGRICOLTURA | MOLAG |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ AGRICOLTURA - I ATTO INTEGRATIVO | MOLAH |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ AGRICOLTURA - II ATTO INTEGRATIVO | MOLAI |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ AGRICOLTURA - IV ATTO INTEGRATIVO | MOLAJ |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ AGRICOLTURA - III ATTO INTEGRATIVO | MOLAL |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ AMBIENTE | MOLAM |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ AMBIENTE - I ATTO INTEGRATIVO | MOLAN |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ AMBIENTE - II ATTO INTEGRATIVO | MOLAO |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ AMBIENTE - III ATTO INTEGRATIVO | MOLAP |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ AREE URBANE | MOLAU |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ AREE URBANE - I ATTO INTEGRATIVO | MOLAV |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ BENI CULTURALI | MOLBC |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ BENI CULTURALI - I ATTO INTEGRATIVO | MOLBD |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ BENI CULTURALI - II ATTO INTEGRATIVO | MOLBE |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ BENI CULTURALI - III ATTO INTEGRATIVO | MOLBF |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ BENI CULTURALI - IV ATTO INTEGRATIVO | MOLBG |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'ARTE CONTEMPORANEA | MOLBV |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ CITTÀ | MOLCT |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ CITTÀ - I ATTO INTEGRATIVO | MOLCU |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ CITTÀ - II ATTO INTEGRATIVO | MOLCV |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ CITTÀ - III ATTO INTEGRATIVO | MOLCW |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ DIFESA DEL SUOLO | MOLDS |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ DIFESA DEL SUOLO - I ATTO INTEGRATIVO | MOLDT |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ DIFESA DEL SUOLO - II ATTO INTEGRATIVO | MOLDU |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ PESCA | MOLPE |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ POLITICHE GIOVANILI | MOLPG |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ POLITICHE DEL LAVORO | MOLPL |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ POLITICHE DEL LAVORO - I ATTO INTEGRATIVO | MOLPM |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ POLITICHE DEL LAVORO - II ATTO INTEGRATIVO | MOLPN |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ RICERCA E INNOVAZIONE | MOLRC |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ RICERCA E INNOVAZIONE - I ATTO INTEGRATIVO | MOLRD |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE | MOLRI |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - I ATTO INTEGRATIVO | MOLRJ |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - II ATTO INTEGRATIVO | MOLRK |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - III ATTO INTEGRATIVO | MOLRL |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ SENSI CONTEMPORANEI - II ATTO INTEGRATIVO | MOLS2 |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ INFRASTRUTTURE SANITARIE | MOLSA |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ INFRASTRUTTURE SANITARIE - I ATTO INTEGRATIVO | MOLSB |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ SCUOLA - I ATTO INTEGRATIVO | MOLSD |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ SCUOLA - II ATTO INTEGRATIVO | MOLSE |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE | MOLSI |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ SVILUPPO LOCALE | MOLSL |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ SVILUPPO LOCALE - I ATTO INTEGRATIVO | MOLSM |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ SICUREZZA | MOLSZ |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ VIABILITÀ | MOLVS |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ VIABILITÀ - I ATTO INTEGRATIVO | MOLVT |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ VIABILITÀ - II ATTO INTEGRATIVO | MOLVU |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ VIABILITÀ - III ATTO INTEGRATIVO | MOLVV |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ VIABILITÀ - IV ATTO INTEGRATIVO | MOLVZ |
| 2000-2006 | INTESA MOLISE | APQ OPERE PUBBLICHE | MOS5 |
| 2007-2013 | OBIETTIVI DI SERVIZIO MOLISE | APQ SISTEMA IDRICO E FOGNARIO DEPURATIVO | MO3D |
| 2007-2013 | OBIETTIVI DI SERVIZIO MOLISE | APQ GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - I ATTO INTEGRATIVO | MO3M |
| 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) MOLISE | APQ ACCESSIBILITÀ MATERIALE - VIABILITÀ - I ATTO INTEGRATIVO | MO2M |
| 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) MOLISE | APQ ACCESSIBILITÀ MATERIALE - VIABILITÀ - II ATTO INTEGRATIVO | MO2N |
| 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) MOLISE | APQ ACCESSIBILITÀ MATERIALE - VIABILITÀ - III ATTO INTEGRATIVO | MO2O |
| 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) MOLISE | APQ ACCESSIBILITÀ MATERIALE - VIABILITÀ - IV ATTO INTEGRATIVO | MO2P |
| 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) MOLISE | APQ GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI | MO3C |
| 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) MOLISE | APQ SISTEMA IDRICO E FOGNARIO DEPURATIVO | MO3D |
| 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) MOLISE | APQ GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - I ATTO INTEGRATIVO | MO3M |
| 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) MOLISE | APQ GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - II ATTO INTEGRATIVO | MO3N |
| 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) MOLISE | STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA | NA |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) MOLISE | APQ EVENTI ATMOSFERICI 2008 (OPCM 3734/09) | MOA1 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) MOLISE | APQ DANNI ALLUVIONALI 2003 (OPCM 3268/03) | MOA2 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) MOLISE | APQ DANNI ALLUVIONALI - D.P.C.M. 2210/10 | MOA3 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) MOLISE | APQ EDIFICI DI CULTO E IMMOBILI ANNESSI | MOS1 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) MOLISE | APQ IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ "A" | MOS2 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) MOLISE | APQ IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ "A" - I ATTO INTEGRATIVO | MOS3 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) MOLISE | APQ EDILIZIA SCOLASTICA | MOS4 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) MOLISE | APQ OPERE PUBBLICHE | MOS5 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) MOLISE | APQ INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE | MOS6 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) MOLISE | APQ ANTICIPAZIONE AL COMUNE DI S.GIULIANO DI PUGLIA PER RISARCIMENTO DANNI,PATRIMONIALI E NON, RICONOSCIUTI ALLE PARTI CIVILI A SEGUITO DEL CROLLO DELLA SCUOLA JOVINE. SENT. 173/2010 SCC IV SEZ. PENALE | MOS7 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) MOLISE | APQ INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE - I ATTO INTEGRATIVO | MOS8 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) MOLISE | APQ IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ "A" - II ATTO INTEGRATIVO | MOS9 |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) MOLISE | APQ AZIONI DI SISTEMA | MOSZ |
| 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) MOLISE | STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA | NA |
| 2014-2020 | PATTO REGIONE MOLISE | NA | NA |

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE MOLISE**

## Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

*Valori in milioni di euro*

| Atto di riferimento | Strumento di programmazione | Provenienza contabile delle risorse [1] | Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) [1] 2000-2006 | 2007-2013 | 2014-2020 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Delibera CIPE n. 95 del 22/12/2017, Delibera Cipe n. 14 del 04/04/2019 | PATTO REGIONE MOLISE [2 3] | 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 431,97 | 431,97 |
| Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011, Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) MOLISE [4] | 2007-2013 | 0,00 | 381,95 | 0,00 | 381,95 |
| Delibera CIPE n. 63 del 03/08/2011, Delibera CIPE n. 91 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 8 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 68 del 06/08/2015, Delibera CIPE n. 97 del 22/12/2017 | PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) MOLISE [2 3 4 5 6] | 2007-2013 | 0,00 | 336,34 | 0,00 | 336,34 |
| Delibera CIPE n. 82 del 2007, Delibera CIPE n. 79 del 11/07/2012 | OBIETTIVI DI SERVIZIO MOLISE | 2007-2013 | 0,00 | 24,08 | 0,00 | 24,08 |
| Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012 | INTESA MOLISE [7] | 2000-2006 | 570,21 | 0,00 | 0,00 | 570,21 |
| **[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)** | | | **570,21** | **742,37** | **431,97** | **1.744,55** |
| **[B] Totale assegnazioni destinate a CIS** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]** | | | **570,21** | **742,37** | **431,97** | **1.744,55** |
| **[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]** | | | **570,21** | **742,37** | **431,97** | **1.744,55** |
| *Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242* | *[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi* | | *551,82* | *723,59* | *330,91* | *1.606,32* |
| | *[F1] Risorse di cui al comma 7.a [8]* | | *539,20* | *709,80* | *168,20* | *1.417,20* |
| | *[F2] Risorse di cui al comma 7.b [9]* | | *12,62* | *13,79* | *162,71* | *189,12* |
| | *[G] Risorse per CIS* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242* | | *18,39* | *18,78* | *101,06* | *138,23* |
| **[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **[M] Totale risorse PSC [M = E + L]** | | | **570,21** | **742,37** | **431,97** | **1.744,55** |
| *di cui: Articolazione per sezioni PSC* | *[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]* | | 551,82 | 723,59 | 330,91 | *1.606,32* |
| | *[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]* | | 18,39 | 18,78 | 101,06 | *138,23* |

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

[2] La dotazione FSC 2007-2013 e 2014-2020 è anche al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge: ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2013) per 10,24 Meuro, ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2014) per 1,71 Meuro (su risorse 2014-2020), ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2015) per 10,76 Meuro, ex L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualità 2014) per 2,62 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2016) per 2,62 Meuro (su risorse 2014-2020), ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014) per 12,11 Meuro (su risorse 2014-2020), ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2015) per 7,65 Meuro (su risorse 2014-2020). Eventuali successive rettifiche a tali tagli sono considerate,se rilevanti, in altre poste della Tavola.

[3] La dotazione FSC 2007-2013 e 2014-2020 è anche al netto delle risorse utilizzate dall'Amministrazione, in base a norme di legge, per ripiano di debiti per complessivi 145,00 Meuro (di cui 90 Meuro su risorse 2014-2020).

[4] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera n. 21/2014 per 30,24 Meuro e con delibera n. 97/2017 per 2,28 Meuro (sanzione 1,5%), per 2,97 Meuro (revoca) e per 1,09 Meuro e 57,29 Meuro (disallineamenti-revoca).

[5] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 0,408 Meuro.

[6] La dotazione FSC 2007-2013 è integrata delle risorse di cui all'Accordo CSR 16/10/2014 per 1,09 Meuro.

[7] La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

[8] In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[9] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE MOLISE**

## Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

*Valori in milioni di euro*

| Area tematica | Totale | di cui: CIS | di cui: Assegnazioni legge |
|---|---|---|---|
| 1 RICERCA E INNOVAZIONE | 9,92 | *0,00* | *0,00* |
| 2 DIGITALIZZAZIONE | 5,89 | *0,00* | *0,00* |
| 3 COMPETITIVITA' IMPRESE | 243,73 | *0,00* | *0,00* |
| 4 ENERGIA | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 671,35 | *0,00* | *0,00* |
| 6 CULTURA | 68,19 | *0,00* | *0,00* |
| 7 TRASPORTI E MOBILITA' | 349,11 | *0,00* | *0,00* |
| 8 RIQUALIFICAZIONE URBANA | 37,45 | *0,00* | *0,00* |
| 9 LAVORO E OCCUPABILITA' | 2,45 | *0,00* | *0,00* |
| 10 SOCIALE E SALUTE | 41,11 | *0,00* | *0,00* |
| 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 97,29 | *0,00* | *0,00* |
| 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 13,38 | *0,00* | *0,00* |
| NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [1] | 66,45 | *0,00* | *0,00* |
| **Totale** | **1.606,32** | ***0,00*** | ***0,00*** |

*Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i*

[1] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE MOLISE**

## Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni

*Valori in milioni di euro*

| Finalità di assegnazione | Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1] | Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2] | Risorse totali per sezioni speciali |
|---|---|---|---|
| Risorse da riprogrammazione ex art. 44 | 88,54 | 49,69 | 138,23 |
| Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | **88,54** | **49,69** | **138,23** |

*Fonte: Nota Cabina di Regia del 22/07/2020*

*Note:*

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE MOLISE**

## Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

*Valori in milioni di euro*

| Area tematica | 2000-2006 | | 2007-2013 | | 2014-2020 | | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Risorse relative a interventi in corso | Risorse relative a interventi completati[1] | Risorse relative a interventi in corso | Risorse relative a interventi completati[1] | Risorse relative a interventi in corso | Risorse relative a interventi completati[1] | |
| 1 RICERCA E INNOVAZIONE | 0,51 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 9,92 |
| 2 DIGITALIZZAZIONE | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 5,89 |
| 3 COMPETITIVITA' IMPRESE | 3,37 | 75,17 | 25,00 | 61,18 | 71,82 | 7,19 | 243,73 |
| 4 ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 14,85 | 101,25 | 218,16 | 247,45 | 88,98 | 0,66 | 671,35 |
| 6 CULTURA | 6,87 | 55,46 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 1,34 | 68,19 |
| 7 TRASPORTI E MOBILITA' | 27,98 | 132,67 | 55,44 | 42,29 | 86,55 | 4,18 | 349,11 |
| 8 RIQUALIFICAZIONE URBANA | 1,99 | 33,24 | 2,18 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 37,45 |
| 9 LAVORO E OCCUPABILITA' | 0,98 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 |
| 10 SOCIALE E SALUTE | 0,37 | 18,55 | 6,13 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 41,11 |
| 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 14,71 | 31,49 | 6,07 | 32,34 | 8,61 | 4,07 | 97,29 |
| 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 7,15 | 2,56 | 0,00 | 13,38 |
| NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [2] | 15,64 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 50,38 | 0,00 | 66,45 |
| **Totale** | **87,27** | **464,55** | **317,08** | **406,51** | **313,47** | **17,44** | **1.606,32** |

*Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i*

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

[2] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

21A04739

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79** (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 135 dell'8 giugno 2021)**, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2021, n. 112** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori.».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## Art. 1.

*Assegno temporaneo per i figli minori*

1. *In via temporanea*, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

*a)* con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico *di età inferiore ai diciotto anni compiuti*;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

*b)* con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (*ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto* del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo *regolamento di cui al* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti):

«Art. 2. — 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti
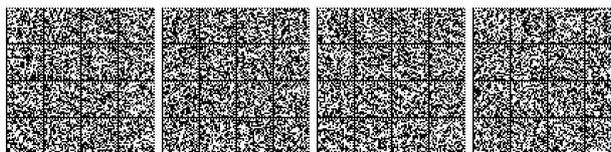
di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell' assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

6-*bis*. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

8-*bis*. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l' assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1› luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.

L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

12-*bis*. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente):

«Art. 7 *(Prestazioni agevolate rivolte a minorenni)* — 1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

*a)* quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

*b)* quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

*c)* quando con provvedimento dell' autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodicii destinato al mantenimento dei figli;

*d)* quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

*e)* quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere *a)* ed *b)* del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.».

## Art. 2.

### *Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori*

1. *L'ammontare dell'assegno temporaneo* a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità *riconosciuta ai sensi della normativa vigente.*

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

## Art. 3.

### *Modalità di presentazione della domanda e decorrenza*

1. La domanda *per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1* è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. *L'assegno è*
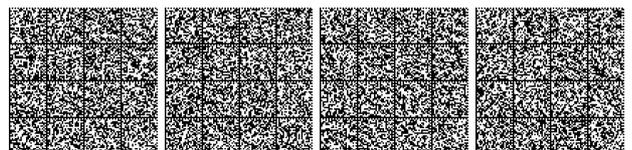
*comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda.* Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

2. *Fino all'adozione da parte dell'INPS delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2*-bis*,* l'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.

*2*-bis. *L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.*

3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*Riferimenti normativi:*

— La legge 30 marzo 2001, n. 152 reca «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 reca «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» .

## Art. 4.

### *Compatibilità*

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali *altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome* di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della legge aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1*, il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata,* entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

3. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, l'assegno di cui all'articolo 1 *congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione del medesimo*, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, *del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

4. Per la determinazione del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b), numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del 2019,* l'assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, reca «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* e comma 2 della legge 1° aprile 2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale):

«Art. 3. *(Disposizioni finanziarie)* — 1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:

*a)* dal graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure:

1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

2) assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 23-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3) premio alla nascita, di cui all'art. 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'art. 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

*b)* dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:

1) detrazioni fiscali previste dall'art. 12, commi 1, lettera *c)*, e 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
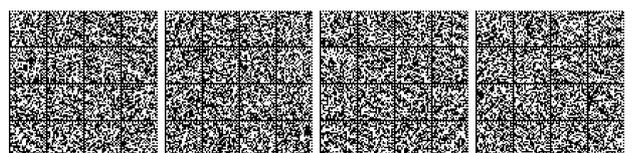
2. All'attuazione delle deleghe di cui gli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

— Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 -Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

«Art. 10. *(Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)* — 1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'art. 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'art. 9.

3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalità con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonché gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'art. 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicità dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.

4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di: *a)* un modello base relativo al nucleo familiare; *b)* fogli allegati relativi ai singoli componenti; *c)* moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2; *d)* moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'art. 9; *e)* moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'art. 11, commi 7 e 8, nonché del comma 7, lettera *e)*, primo periodo, del presente articolo. I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.

5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'art. 6, comma 2. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

6. La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU.

7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante: *a)* la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza; *b)* l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite; *c)* la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo; *d)* l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'art. 5, comma 2; *e)* il reddito complessivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca; *f)* le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, ed *i)*; *g)* le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettera *f)*, limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS; *h)* l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'art. 4, comma 3, lettere *a)* e *b)*; *i)* il valore del canone di locazione annuo di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*; *l)* le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera di cui all'art. 4, comma 4, lettere *b)* e *c)*; *m)* le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo; *n)* in caso di richiesta di prestazioni di cui all'art. 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera *c)* del medesimo comma; *o)* gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalità di cui all'art. 11, comma 12.

8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni comunicate ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'art. 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalità di cui all'art. 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'art. 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilità delle informazioni di cui al presente comma, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui è prevista l'autodichiarazione.

9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, può essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonché può essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'art. 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente può essere rivisto il periodo di validità della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.».
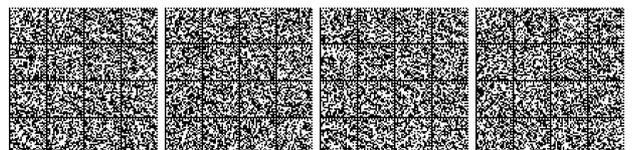
— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, numero 4), comma 4 e comma 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni):

«Art. 2 *(Beneficiari)* — 1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

*a)* (*omissis*);

*b)* con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) (*omissis*);

2) (*omissis*);

3) (*omissis*);

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

*c)* (*omissis*);

c -*bis*) (*omissis*);

1- bis (*omissis*);

1- ter (*omissis*);

2. (*omissis*);

3. (*omissis*);

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.

5. (*omissis*);

6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera *b)* numero 4), è determinato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'art. 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste».

### Art. 5.

*Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare*

1. *In via temporanea,* a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

2. Agli oneri derivanti *dal comma 1*, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

*Riferimenti normativi:*

— Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

### Art. 6.

*Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale*

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso anche al beneficio di cui all'articolo 1, nonché, più in generale, al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dalla legge 1 aprile 2021, n. 46, per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):

«Art. 1. — 479. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.(*Omissis*)».

### Art. 7.

*Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale*

1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'integrazione del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma è in ogni caso reso disponibile l'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
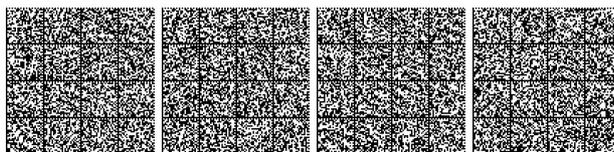
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale è trasferito all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui all'ultimo periodo del comma 12 *del presente articolo*, attribuito dall'INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma in ragione delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa.».

2. A seguito dell'attività di monitoraggio prevista dal terzo periodo dell'articolo 8, comma 13, del citato decreto-legge n. 41 del 2021 e in coerenza con le finalità ivi indicate, il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai *trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)* di cui al primo periodo del medesimo articolo 8, comma 13, è ridotto di 300 milioni di euro ed è corrispondentemente incrementato il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui allo stesso primo periodo del predetto articolo 8, comma 13.

3. La verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 41 del 2021 è effettuata, sulla base del monitoraggio previsto, in base a quanto effettivamente fruito dai datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale per l'anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della *quota delle ore di integrazione salariale fruite rispetto alle ore autorizzate* relative all'anno 2020.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):

«13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e dell'art. 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021. Ai fini dell'integrazione del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma é in ogni caso reso disponibile l'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'art. 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale è trasferito all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui all'ultimo periodo del comma 12, attribuito dall'INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma in ragione delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi di cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'art. 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.».

— Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):

«Art. 12 *(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)*. — 12. (*omissis*)

13. All'onere derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo di cui all'art. 11, comma 1».

### Art. 8.

### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610 milioni di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):

«339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.».

### Art. 9.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO *1*

**(Articolo 2)**

**Individuazione delle soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori**

| LIVELLI DI ISEE | | | | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Nuclei fino a due figli minori* | *Nuclei con almeno tre figli minori* |
| | | fino a | 7.000,00 | 167,5 | 217,8 |
| da | 7.000,01 | a | 7.100,00 | 166,4 | 216,4 |
| da | 7.100,01 | a | 7.200,00 | 165,4 | 215,0 |
| da | 7.200,01 | a | 7.300,00 | 164,3 | 213,7 |
| da | 7.300,01 | a | 7.400,00 | 163,3 | 212,3 |
| da | 7.400,01 | a | 7.500,00 | 162,3 | 210,9 |
| da | 7.500,01 | a | 7.600,00 | 161,3 | 209,6 |
| da | 7.600,01 | a | 7.700,00 | 160,2 | 208,2 |
| da | 7.700,01 | a | 7.800,00 | 159,2 | 206,9 |
| da | 7.800,01 | a | 7.900,00 | 158,1 | 205,5 |
| da | 7.900,01 | a | 8.000,00 | 157,0 | 204,1 |
| da | 8.000,01 | a | 8.100,00 | 156,0 | 202,8 |
| da | 8.100,01 | a | 8.200,00 | 154,9 | 201,4 |
| da | 8.200,01 | a | 8.300,00 | 153,9 | 200,1 |
| da | 8.300,01 | a | 8.400,00 | 152,8 | 198,7 |
| da | 8.400,01 | a | 8.500,00 | 151,8 | 197,3 |
| da | 8.500,01 | a | 8.600,00 | 150,8 | 196,0 |
| da | 8.600,01 | a | 8.700,00 | 149,7 | 194,6 |
| da | 8.700,01 | a | 8.800,00 | 148,7 | 193,3 |
| da | 8.800,01 | a | 8.900,00 | 147,6 | 191,9 |
| da | 8.900,01 | a | 9.000,00 | 146,6 | 190,5 |
| da | 9.000,01 | a | 9.100,00 | 145,5 | 189,2 |
| da | 9.100,01 | a | 9.200,00 | 144,5 | 187,8 |
| da | 9.200,01 | a | 9.300,00 | 143,4 | 186,4 |
| da | 9.300,01 | a | 9.400,00 | 142,4 | 185,1 |
| da | 9.400,01 | a | 9.500,00 | 141,3 | 183,7 |
| da | 9.500,01 | a | 9.600,00 | 140,3 | 182,4 |
| da | 9.600,01 | a | 9.700,00 | 139,3 | 181,0 |
| da | 9.700,01 | a | 9.800,00 | 138,2 | 179,6 |
| da | 9.800,01 | a | 9.900,00 | 137,2 | 178,3 |
| da | 9.900,01 | a | 10.000,00 | 136,1 | 176,9 |
| da | 10.000,01 | a | 10.100,00 | 135,1 | 175,6 |
| da | 10.100,01 | a | 10.200,00 | 134,0 | 174,2 |

| LIVELLI DI ISEE | | | | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Nuclei fino a due figli minori* | *Nuclei con almeno tre figli minori* |
| da | 10.200,01 | a | 10.300,00 | 132,9 | 172,8 |
| da | 10.300,01 | a | 10.400,00 | 131,9 | 171,5 |
| da | 10.400,01 | a | 10.500,00 | 130,8 | 170,1 |
| da | 10.500,01 | a | 10.600,00 | 129,8 | 168,8 |
| da | 10.600,01 | a | 10.700,00 | 128,8 | 167,4 |
| da | 10.700,01 | a | 10.800,00 | 127,8 | 166,0 |
| da | 10.800,01 | a | 10.900,00 | 126,7 | 164,7 |
| da | 10.900,01 | a | 11.000,00 | 125,7 | 163,3 |
| da | 11.000,01 | a | 11.100,00 | 124,6 | 161,9 |
| da | 11.100,01 | a | 11.200,00 | 123,5 | 160,6 |
| da | 11.200,01 | a | 11.300,00 | 122,5 | 159,2 |
| da | 11.300,01 | a | 11.400,00 | 121,4 | 157,9 |
| da | 11.400,01 | a | 11.500,00 | 120,4 | 156,5 |
| da | 11.500,01 | a | 11.600,00 | 119,3 | 155,1 |
| da | 11.600,01 | a | 11.700,00 | 118,3 | 153,8 |
| da | 11.700,01 | a | 11.800,00 | 117,3 | 152,4 |
| da | 11.800,01 | a | 11.900,00 | 116,2 | 151,1 |
| da | 11.900,01 | a | 12.000,00 | 115,2 | 149,7 |
| da | 12.000,01 | a | 12.100,00 | 114,1 | 148,3 |
| da | 12.100,01 | a | 12.200,00 | 113,1 | 147,0 |
| da | 12.200,01 | a | 12.300,00 | 112,0 | 145,6 |
| da | 12.300,01 | a | 12.400,00 | 111,0 | 144,3 |
| da | 12.400,01 | a | 12.500,00 | 109,9 | 142,9 |
| da | 12.500,01 | a | 12.600,00 | 108,9 | 141,5 |
| da | 12.600,01 | a | 12.700,00 | 107,8 | 140,2 |
| da | 12.700,01 | a | 12.800,00 | 106,8 | 138,8 |
| da | 12.800,01 | a | 12.900,00 | 105,8 | 137,4 |
| da | 12.900,01 | a | 13.000,00 | 104,7 | 136,1 |
| da | 13.000,01 | a | 13.100,00 | 103,7 | 134,7 |
| da | 13.100,01 | a | 13.200,00 | 102,6 | 133,4 |
| da | 13.200,01 | a | 13.300,00 | 101,6 | 132,0 |
| da | 13.300,01 | a | 13.400,00 | 100,5 | 130,6 |
| da | 13.400,01 | a | 13.500,00 | 99,4 | 129,3 |
| da | 13.500,01 | a | 13.600,00 | 98,4 | 127,9 |
| da | 13.600,01 | a | 13.700,00 | 97,3 | 126,6 |
| da | 13.700,01 | a | 13.800,00 | 96,3 | 125,2 |
| da | 13.800,01 | a | 13.900,00 | 95,3 | 123,8 |
| da | 13.900,01 | a | 14.000,00 | 94,3 | 122,5 |
| da | 14.000,01 | a | 14.100,00 | 93,2 | 121,1 |
| da | 14.100,01 | a | 14.200,00 | 92,2 | 119,8 |
| da | 14.200,01 | a | 14.300,00 | 91,1 | 118,4 |
| da | 14.300,01 | a | 14.400,00 | 90,0 | 117,0 |
| da | 14.400,01 | a | 14.500,00 | 89,0 | 115,7 |

| **LIVELLI DI ISEE** | | | | **IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***Nuclei fino a due figli minori*** | ***Nuclei con almeno tre figli minori*** |
| da | 14.500,01 | a | 14.600,00 | 87,9 | 114,3 |
| da | 14.600,01 | a | 14.700,00 | 86,9 | 112,9 |
| da | 14.700,01 | a | 14.800,00 | 85,8 | 111,6 |
| da | 14.800,01 | a | 14.900,00 | 84,8 | 110,2 |
| da | 14.900,01 | a | 15.000,00 | 83,8 | 108,9 |
| da | 15.000,01 | a | 15.100,00 | 83,5 | 108,6 |
| da | 15.100,01 | a | 15.200,00 | 83,3 | 108,3 |
| da | 15.200,01 | a | 15.300,00 | 83,1 | 108,1 |
| da | 15.300,01 | a | 15.400,00 | 82,9 | 107,8 |
| da | 15.400,01 | a | 15.500,00 | 82,7 | 107,5 |
| da | 15.500,01 | a | 15.600,00 | 82,5 | 107,2 |
| da | 15.600,01 | a | 15.700,00 | 82,3 | 106,9 |
| da | 15.700,01 | a | 15.800,00 | 82,0 | 106,7 |
| da | 15.800,01 | a | 15.900,00 | 81,8 | 106,4 |
| da | 15.900,01 | a | 16.000,00 | 81,6 | 106,1 |
| da | 16.000,01 | a | 16.100,00 | 81,4 | 105,8 |
| da | 16.100,01 | a | 16.200,00 | 81,2 | 105,6 |
| da | 16.200,01 | a | 16.300,00 | 80,9 | 105,3 |
| da | 16.300,01 | a | 16.400,00 | 80,8 | 105,0 |
| da | 16.400,01 | a | 16.500,00 | 80,5 | 104,8 |
| da | 16.500,01 | a | 16.600,00 | 80,3 | 104,5 |
| da | 16.600,01 | a | 16.700,00 | 80,1 | 104,2 |
| da | 16.700,01 | a | 16.800,00 | 79,9 | 103,9 |
| da | 16.800,01 | a | 16.900,00 | 79,7 | 103,6 |
| da | 16.900,01 | a | 17.000,00 | 79,4 | 103,4 |
| da | 17.000,01 | a | 17.100,00 | 79,3 | 103,1 |
| da | 17.100,01 | a | 17.200,00 | 79,0 | 102,8 |
| da | 17.200,01 | a | 17.300,00 | 78,8 | 102,5 |
| da | 17.300,01 | a | 17.400,00 | 78,6 | 102,3 |
| da | 17.400,01 | a | 17.500,00 | 78,4 | 102,0 |
| da | 17.500,01 | a | 17.600,00 | 78,2 | 101,7 |
| da | 17.600,01 | a | 17.700,00 | 77,9 | 101,4 |
| da | 17.700,01 | a | 17.800,00 | 77,8 | 101,2 |
| da | 17.800,01 | a | 17.900,00 | 77,5 | 100,9 |
| da | 17.900,01 | a | 18.000,00 | 77,3 | 100,6 |
| da | 18.000,01 | a | 18.100,00 | 77,1 | 100,3 |
| da | 18.100,01 | a | 18.200,00 | 76,8 | 100,1 |
| da | 18.200,01 | a | 18.300,00 | 76,7 | 99,8 |
| da | 18.300,01 | a | 18.400,00 | 76,4 | 99,5 |
| da | 18.400,01 | a | 18.500,00 | 76,3 | 99,2 |
| da | 18.500,01 | a | 18.600,00 | 76,0 | 98,9 |
| da | 18.600,01 | a | 18.700,00 | 75,8 | 98,7 |
| da | 18.700,01 | a | 18.800,00 | 75,6 | 98,4 |

| LIVELLI DI ISEE | | | | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Nuclei fino a due figli minori* | *Nuclei con almeno tre figli minori* |
| da | 18.800,01 | a | 18.900,00 | 75,3 | 98,1 |
| da | 18.900,01 | a | 19.000,00 | 75,2 | 97,9 |
| da | 19.000,01 | a | 19.100,00 | 74,9 | 97,6 |
| da | 19.100,01 | a | 19.200,00 | 74,8 | 97,3 |
| da | 19.200,01 | a | 19.300,00 | 74,5 | 97,0 |
| da | 19.300,01 | a | 19.400,00 | 74,3 | 96,8 |
| da | 19.400,01 | a | 19.500,00 | 74,1 | 96,5 |
| da | 19.500,01 | a | 19.600,00 | 73,8 | 96,2 |
| da | 19.600,01 | a | 19.700,00 | 73,7 | 95,9 |
| da | 19.700,01 | a | 19.800,00 | 73,4 | 95,6 |
| da | 19.800,01 | a | 19.900,00 | 73,3 | 95,4 |
| da | 19.900,01 | a | 20.000,00 | 73,0 | 95,1 |
| da | 20.000,01 | a | 20.100,00 | 72,8 | 94,8 |
| da | 20.100,01 | a | 20.200,00 | 72,6 | 94,6 |
| da | 20.200,01 | a | 20.300,00 | 72,3 | 94,3 |
| da | 20.300,01 | a | 20.400,00 | 72,2 | 94,0 |
| da | 20.400,01 | a | 20.500,00 | 71,9 | 93,7 |
| da | 20.500,01 | a | 20.600,00 | 71,8 | 93,4 |
| da | 20.600,01 | a | 20.700,00 | 71,5 | 93,2 |
| da | 20.700,01 | a | 20.800,00 | 71,3 | 92,9 |
| da | 20.800,01 | a | 20.900,00 | 71,1 | 92,6 |
| da | 20.900,01 | a | 21.000,00 | 70,8 | 92,3 |
| da | 21.000,01 | a | 21.100,00 | 70,7 | 92,1 |
| da | 21.100,01 | a | 21.200,00 | 70,4 | 91,8 |
| da | 21.200,01 | a | 21.300,00 | 70,2 | 91,5 |
| da | 21.300,01 | a | 21.400,00 | 70,0 | 91,3 |
| da | 21.400,01 | a | 21.500,00 | 69,8 | 91,0 |
| da | 21.500,01 | a | 21.600,00 | 69,6 | 90,7 |
| da | 21.600,01 | a | 21.700,00 | 69,3 | 90,4 |
| da | 21.700,01 | a | 21.800,00 | 69,2 | 90,1 |
| da | 21.800,01 | a | 21.900,00 | 68,9 | 89,9 |
| da | 21.900,01 | a | 22.000,00 | 68,7 | 89,6 |
| da | 22.000,01 | a | 22.100,00 | 68,5 | 89,3 |
| da | 22.100,01 | a | 22.200,00 | 68,3 | 89,0 |
| da | 22.200,01 | a | 22.300,00 | 68,1 | 88,8 |
| da | 22.300,01 | a | 22.400,00 | 67,8 | 88,5 |
| da | 22.400,01 | a | 22.500,00 | 67,7 | 88,2 |
| da | 22.500,01 | a | 22.600,00 | 67,4 | 87,9 |
| da | 22.600,01 | a | 22.700,00 | 67,2 | 87,7 |
| da | 22.700,01 | a | 22.800,00 | 67,0 | 87,4 |
| da | 22.800,01 | a | 22.900,00 | 66,8 | 87,1 |
| da | 22.900,01 | a | 23.000,00 | 66,6 | 86,8 |
| da | 23.000,01 | a | 23.100,00 | 66,3 | 86,6 |

| **LIVELLI DI ISEE** | | | | **IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***Nuclei fino a due figli minori*** | ***Nuclei con almeno tre figli minori*** |
| da | 23.100,01 | a | 23.200,00 | 66,1 | 86,3 |
| da | 23.200,01 | a | 23.300,00 | 65,9 | 86,0 |
| da | 23.300,01 | a | 23.400,00 | 65,7 | 85,7 |
| da | 23.400,01 | a | 23.500,00 | 65,5 | 85,4 |
| da | 23.500,01 | a | 23.600,00 | 65,3 | 85,2 |
| da | 23.600,01 | a | 23.700,00 | 65,1 | 84,9 |
| da | 23.700,01 | a | 23.800,00 | 64,8 | 84,6 |
| da | 23.800,01 | a | 23.900,00 | 64,6 | 84,4 |
| da | 23.900,01 | a | 24.000,00 | 64,4 | 84,1 |
| da | 24.000,01 | a | 24.100,00 | 64,2 | 83,8 |
| da | 24.100,01 | a | 24.200,00 | 64,0 | 83,5 |
| da | 24.200,01 | a | 24.300,00 | 63,8 | 83,3 |
| da | 24.300,01 | a | 24.400,00 | 63,5 | 83,0 |
| da | 24.400,01 | a | 24.500,00 | 63,3 | 82,7 |
| da | 24.500,01 | a | 24.600,00 | 63,1 | 82,4 |
| da | 24.600,01 | a | 24.700,00 | 62,9 | 82,1 |
| da | 24.700,01 | a | 24.800,00 | 62,7 | 81,9 |
| da | 24.800,01 | a | 24.900,00 | 62,5 | 81,6 |
| da | 24.900,01 | a | 25.000,00 | 62,3 | 81,3 |
| da | 25.000,01 | a | 25.100,00 | 62,0 | 81,1 |
| da | 25.100,01 | a | 25.200,00 | 61,8 | 80,8 |
| da | 25.200,01 | a | 25.300,00 | 61,6 | 80,5 |
| da | 25.300,01 | a | 25.400,00 | 61,4 | 80,2 |
| da | 25.400,01 | a | 25.500,00 | 61,2 | 79,9 |
| da | 25.500,01 | a | 25.600,00 | 61,0 | 79,7 |
| da | 25.600,01 | a | 25.700,00 | 60,8 | 79,4 |
| da | 25.700,01 | a | 25.800,00 | 60,5 | 79,1 |
| da | 25.800,01 | a | 25.900,00 | 60,3 | 78,8 |
| da | 25.900,01 | a | 26.000,00 | 60,1 | 78,6 |
| da | 26.000,01 | a | 26.100,00 | 59,9 | 78,3 |
| da | 26.100,01 | a | 26.200,00 | 59,7 | 78,0 |
| da | 26.200,01 | a | 26.300,00 | 59,4 | 77,8 |
| da | 26.300,01 | a | 26.400,00 | 59,3 | 77,5 |
| da | 26.400,01 | a | 26.500,00 | 59,0 | 77,2 |
| da | 26.500,01 | a | 26.600,00 | 58,8 | 76,9 |
| da | 26.600,01 | a | 26.700,00 | 58,6 | 76,6 |
| da | 26.700,01 | a | 26.800,00 | 58,4 | 76,4 |
| da | 26.800,01 | a | 26.900,00 | 58,2 | 76,1 |
| da | 26.900,01 | a | 27.000,00 | 57,9 | 75,8 |
| da | 27.000,01 | a | 27.100,00 | 57,8 | 75,5 |
| da | 27.100,01 | a | 27.200,00 | 57,5 | 75,3 |
| da | 27.200,01 | a | 27.300,00 | 57,3 | 75,0 |
| da | 27.300,01 | a | 27.400,00 | 57,1 | 74,7 |

| LIVELLI DI ISEE | | | | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Nuclei fino a due figli minori* | *Nuclei con almeno tre figli minori* |
| da | 27.400,01 | a | 27.500,00 | 56,9 | 74,4 |
| da | 27.500,01 | a | 27.600,00 | 56,7 | 74,2 |
| da | 27.600,01 | a | 27.700,00 | 56,4 | 73,9 |
| da | 27.700,01 | a | 27.800,00 | 56,3 | 73,6 |
| da | 27.800,01 | a | 27.900,00 | 56,0 | 73,3 |
| da | 27.900,01 | a | 28.000,00 | 55,8 | 73,1 |
| da | 28.000,01 | a | 28.100,00 | 55,6 | 72,8 |
| da | 28.100,01 | a | 28.200,00 | 55,3 | 72,5 |
| da | 28.200,01 | a | 28.300,00 | 55,2 | 72,2 |
| da | 28.300,01 | a | 28.400,00 | 54,9 | 71,9 |
| da | 28.400,01 | a | 28.500,00 | 54,8 | 71,7 |
| da | 28.500,01 | a | 28.600,00 | 54,5 | 71,4 |
| da | 28.600,01 | a | 28.700,00 | 54,3 | 71,1 |
| da | 28.700,01 | a | 28.800,00 | 54,1 | 70,9 |
| da | 28.800,01 | a | 28.900,00 | 53,8 | 70,6 |
| da | 28.900,01 | a | 29.000,00 | 53,7 | 70,3 |
| da | 29.000,01 | a | 29.100,00 | 53,4 | 70,0 |
| da | 29.100,01 | a | 29.200,00 | 53,3 | 69,8 |
| da | 29.200,01 | a | 29.300,00 | 53,0 | 69,5 |
| da | 29.300,01 | a | 29.400,00 | 52,8 | 69,2 |
| da | 29.400,01 | a | 29.500,00 | 52,6 | 68,9 |
| da | 29.500,01 | a | 29.600,00 | 52,3 | 68,6 |
| da | 29.600,01 | a | 29.700,00 | 52,2 | 68,4 |
| da | 29.700,01 | a | 29.800,00 | 51,9 | 68,1 |
| da | 29.800,01 | a | 29.900,00 | 51,8 | 67,8 |
| da | 29.900,01 | a | 30.000,00 | 51,5 | 67,6 |
| da | 30.000,01 | a | 30.100,00 | 51,3 | 67,3 |
| da | 30.100,01 | a | 30.200,00 | 51,1 | 67,0 |
| da | 30.200,01 | a | 30.300,00 | 50,8 | 66,7 |
| da | 30.300,01 | a | 30.400,00 | 50,7 | 66,4 |
| da | 30.400,01 | a | 30.500,00 | 50,4 | 66,2 |
| da | 30.500,01 | a | 30.600,00 | 50,3 | 65,9 |
| da | 30.600,01 | a | 30.700,00 | 50,0 | 65,6 |
| da | 30.700,01 | a | 30.800,00 | 49,8 | 65,3 |
| da | 30.800,01 | a | 30.900,00 | 49,6 | 65,1 |
| da | 30.900,01 | a | 31.000,00 | 49,3 | 64,8 |
| da | 31.000,01 | a | 31.100,00 | 49,2 | 64,5 |
| da | 31.100,01 | a | 31.200,00 | 48,9 | 64,3 |
| da | 31.200,01 | a | 31.300,00 | 48,7 | 64,0 |
| da | 31.300,01 | a | 31.400,00 | 48,5 | 63,7 |
| da | 31.400,01 | a | 31.500,00 | 48,3 | 63,4 |
| da | 31.500,01 | a | 31.600,00 | 48,1 | 63,1 |
| da | 31.600,01 | a | 31.700,00 | 47,8 | 62,9 |

| LIVELLI DI ISEE | | | | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Nuclei fino a due figli minori* | *Nuclei con almeno tre figli minori* |
| da | 31.700,01 | a | 31.800,00 | 47,7 | 62,6 |
| da | 31.800,01 | a | 31.900,00 | 47,4 | 62,3 |
| da | 31.900,01 | a | 32.000,00 | 47,2 | 62,0 |
| da | 32.000,01 | a | 32.100,00 | 47,0 | 61,8 |
| da | 32.100,01 | a | 32.200,00 | 46,8 | 61,5 |
| da | 32.200,01 | a | 32.300,00 | 46,6 | 61,2 |
| da | 32.300,01 | a | 32.400,00 | 46,3 | 60,9 |
| da | 32.400,01 | a | 32.500,00 | 46,2 | 60,7 |
| da | 32.500,01 | a | 32.600,00 | 45,9 | 60,4 |
| da | 32.600,01 | a | 32.700,00 | 45,7 | 60,1 |
| da | 32.700,01 | a | 32.800,00 | 45,5 | 59,8 |
| da | 32.800,01 | a | 32.900,00 | 45,3 | 59,6 |
| da | 32.900,01 | a | 33.000,00 | 45,1 | 59,3 |
| da | 33.000,01 | a | 33.100,00 | 44,8 | 59,0 |
| da | 33.100,01 | a | 33.200,00 | 44,6 | 58,7 |
| da | 33.200,01 | a | 33.300,00 | 44,4 | 58,5 |
| da | 33.300,01 | a | 33.400,00 | 44,2 | 58,2 |
| da | 33.400,01 | a | 33.500,00 | 44,0 | 57,9 |
| da | 33.500,01 | a | 33.600,00 | 43,8 | 57,6 |
| da | 33.600,01 | a | 33.700,00 | 43,6 | 57,4 |
| da | 33.700,01 | a | 33.800,00 | 43,3 | 57,1 |
| da | 33.800,01 | a | 33.900,00 | 43,1 | 56,8 |
| da | 33.900,01 | a | 34.000,00 | 42,9 | 56,5 |
| da | 34.000,01 | a | 34.100,00 | 42,7 | 56,3 |
| da | 34.100,01 | a | 34.200,00 | 42,5 | 56,0 |
| da | 34.200,01 | a | 34.300,00 | 42,3 | 55,7 |
| da | 34.300,01 | a | 34.400,00 | 42,0 | 55,4 |
| da | 34.400,01 | a | 34.500,00 | 41,8 | 55,1 |
| da | 34.500,01 | a | 34.600,00 | 41,6 | 54,9 |
| da | 34.600,01 | a | 34.700,00 | 41,4 | 54,6 |
| da | 34.700,01 | a | 34.800,00 | 41,2 | 54,3 |
| da | 34.800,01 | a | 34.900,00 | 41,0 | 54,1 |
| da | 34.900,01 | a | 35.000,00 | 40,8 | 53,8 |
| da | 35.000,01 | a | 35.100,00 | 40,5 | 53,5 |
| da | 35.100,01 | a | 35.200,00 | 40,3 | 53,2 |
| da | 35.200,01 | a | 35.300,00 | 40,1 | 52,9 |
| da | 35.300,01 | a | 35.400,00 | 39,9 | 52,7 |
| da | 35.400,01 | a | 35.500,00 | 39,7 | 52,4 |
| da | 35.500,01 | a | 35.600,00 | 39,5 | 52,1 |
| da | 35.600,01 | a | 35.700,00 | 39,3 | 51,8 |
| da | 35.700,01 | a | 35.800,00 | 39,0 | 51,6 |
| da | 35.800,01 | a | 35.900,00 | 38,8 | 51,3 |
| da | 35.900,01 | a | 36.000,00 | 38,6 | 51,0 |

| **LIVELLI DI ISEE** | | | | **IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***Nuclei fino a due figli minori*** | ***Nuclei con almeno tre figli minori*** |
| da | 36.000,01 | a | 36.100,00 | 38,4 | 50,8 |
| da | 36.100,01 | a | 36.200,00 | 38,2 | 50,5 |
| da | 36.200,01 | a | 36.300,00 | 37,9 | 50,2 |
| da | 36.300,01 | a | 36.400,00 | 37,8 | 49,9 |
| da | 36.400,01 | a | 36.500,00 | 37,5 | 49,6 |
| da | 36.500,01 | a | 36.600,00 | 37,3 | 49,4 |
| da | 36.600,01 | a | 36.700,00 | 37,1 | 49,1 |
| da | 36.700,01 | a | 36.800,00 | 36,9 | 48,8 |
| da | 36.800,01 | a | 36.900,00 | 36,7 | 48,5 |
| da | 36.900,01 | a | 37.000,00 | 36,4 | 48,3 |
| da | 37.000,01 | a | 37.100,00 | 36,3 | 48,0 |
| da | 37.100,01 | a | 37.200,00 | 36,0 | 47,7 |
| da | 37.200,01 | a | 37.300,00 | 35,8 | 47,4 |
| da | 37.300,01 | a | 37.400,00 | 35,6 | 47,2 |
| da | 37.400,01 | a | 37.500,00 | 35,4 | 46,9 |
| da | 37.500,01 | a | 37.600,00 | 35,2 | 46,6 |
| da | 37.600,01 | a | 37.700,00 | 34,9 | 46,3 |
| da | 37.700,01 | a | 37.800,00 | 34,8 | 46,1 |
| da | 37.800,01 | a | 37.900,00 | 34,5 | 45,8 |
| da | 37.900,01 | a | 38.000,00 | 34,3 | 45,5 |
| da | 38.000,01 | a | 38.100,00 | 34,1 | 45,2 |
| da | 38.100,01 | a | 38.200,00 | 33,8 | 45,0 |
| da | 38.200,01 | a | 38.300,00 | 33,7 | 44,7 |
| da | 38.300,01 | a | 38.400,00 | 33,4 | 44,4 |
| da | 38.400,01 | a | 38.500,00 | 33,3 | 44,1 |
| da | 38.500,01 | a | 38.600,00 | 33,0 | 43,9 |
| da | 38.600,01 | a | 38.700,00 | 32,8 | 43,6 |
| da | 38.700,01 | a | 38.800,00 | 32,6 | 43,3 |
| da | 38.800,01 | a | 38.900,00 | 32,3 | 43,0 |
| da | 38.900,01 | a | 39.000,00 | 32,2 | 42,8 |
| da | 39.000,01 | a | 39.100,00 | 31,9 | 42,5 |
| da | 39.100,01 | a | 39.200,00 | 31,8 | 42,2 |
| da | 39.200,01 | a | 39.300,00 | 31,5 | 41,9 |
| da | 39.300,01 | a | 39.400,00 | 31,3 | 41,7 |
| da | 39.400,01 | a | 39.500,00 | 31,1 | 41,4 |
| da | 39.500,01 | a | 39.600,00 | 30,8 | 41,1 |
| da | 39.600,01 | a | 39.700,00 | 30,7 | 40,8 |
| da | 39.700,01 | a | 39.800,00 | 30,4 | 40,6 |
| da | 39.800,01 | a | 39.900,00 | 30,3 | 40,3 |
| da | 39.900,01 | a | 40.000,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 40.000,01 | a | 40.100,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 40.100,01 | a | 40.200,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 40.200,01 | a | 40.300,00 | 30,0 | 40,0 |

| LIVELLI DI ISEE | | | | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Nuclei fino a due figli minori* | *Nuclei con almeno tre figli minori* |
| da | 40.300,01 | a | 40.400,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 40.400,01 | a | 40.500,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 40.500,01 | a | 40.600,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 40.600,01 | a | 40.700,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 40.700,01 | a | 40.800,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 40.800,01 | a | 40.900,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 40.900,01 | a | 41.000,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 41.000,01 | a | 41.100,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 41.100,01 | a | 41.200,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 41.200,01 | a | 41.300,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 41.300,01 | a | 41.400,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 41.400,01 | a | 41.500,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 41.500,01 | a | 41.600,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 41.600,01 | a | 41.700,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 41.700,01 | a | 41.800,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 41.800,01 | a | 41.900,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 41.900,01 | a | 42.000,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 42.000,01 | a | 42.100,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 42.100,01 | a | 42.200,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 42.200,01 | a | 42.300,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 42.300,01 | a | 42.400,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 42.400,01 | a | 42.500,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 42.500,01 | a | 42.600,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 42.600,01 | a | 42.700,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 42.700,01 | a | 42.800,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 42.800,01 | a | 42.900,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 42.900,01 | a | 43.000,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 43.000,01 | a | 43.100,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 43.100,01 | a | 43.200,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 43.200,01 | a | 43.300,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 43.300,01 | a | 43.400,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 43.400,01 | a | 43.500,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 43.500,01 | a | 43.600,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 43.600,01 | a | 43.700,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 43.700,01 | a | 43.800,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 43.800,01 | a | 43.900,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 43.900,01 | a | 44.000,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 44.000,01 | a | 44.100,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 44.100,01 | a | 44.200,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 44.200,01 | a | 44.300,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 44.300,01 | a | 44.400,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 44.400,01 | a | 44.500,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 44.500,01 | a | 44.600,00 | 30,0 | 40,0 |

| **LIVELLI DI ISEE** | | | | **IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***Nuclei fino a due figli minori*** | ***Nuclei con almeno tre figli minori*** |
| da | 44.600,01 | a | 44.700,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 44.700,01 | a | 44.800,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 44.800,01 | a | 44.900,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 44.900,01 | a | 45.000,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 45.000,01 | a | 45.100,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 45.100,01 | a | 45.200,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 45.200,01 | a | 45.300,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 45.300,01 | a | 45.400,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 45.400,01 | a | 45.500,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 45.500,01 | a | 45.600,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 45.600,01 | a | 45.700,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 45.700,01 | a | 45.800,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 45.800,01 | a | 45.900,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 45.900,01 | a | 46.000,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 46.000,01 | a | 46.100,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 46.100,01 | a | 46.200,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 46.200,01 | a | 46.300,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 46.300,01 | a | 46.400,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 46.400,01 | a | 46.500,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 46.500,01 | a | 46.600,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 46.600,01 | a | 46.700,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 46.700,01 | a | 46.800,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 46.800,01 | a | 46.900,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 46.900,01 | a | 47.000,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 47.000,01 | a | 47.100,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 47.100,01 | a | 47.200,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 47.200,01 | a | 47.300,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 47.300,01 | a | 47.400,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 47.400,01 | a | 47.500,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 47.500,01 | a | 47.600,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 47.600,01 | a | 47.700,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 47.700,01 | a | 47.800,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 47.800,01 | a | 47.900,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 47.900,01 | a | 48.000,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 48.000,01 | a | 48.100,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 48.100,01 | a | 48.200,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 48.200,01 | a | 48.300,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 48.300,01 | a | 48.400,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 48.400,01 | a | 48.500,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 48.500,01 | a | 48.600,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 48.600,01 | a | 48.700,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 48.700,01 | a | 48.800,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 48.800,01 | a | 48.900,00 | 30,0 | 40,0 |

| LIVELLI DI ISEE | | | | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Nuclei fino a due figli minori* | *Nuclei con almeno tre figli minori* |
| da | 48.900,01 | a | 49.000,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 49.000,01 | a | 49.100,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 49.100,01 | a | 49.200,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 49.200,01 | a | 49.300,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 49.300,01 | a | 49.400,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 49.400,01 | a | 49.500,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 49.500,01 | a | 49.600,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 49.600,01 | a | 49.700,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 49.700,01 | a | 49.800,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 49.800,01 | a | 49.900,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 49.900,01 | a | 50.000,00 | 30,0 | 40,0 |
| da | 50.000,01 | | | 0,0 | 0,0 |
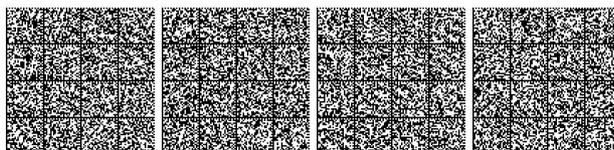
**21A04820**
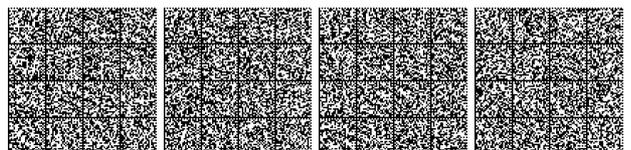
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicoskill»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 116/2021 del 26 luglio 2021*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NICOSKILL, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Skillpharma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Umberto Saba n. 4 - 00144 Roma - Italia.

Confezioni:

«2 mg pastiglie» 20 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 048276012 in base 10) 1G18KD (in base 32);

«2 mg pastiglie» 60 (3×20) pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 048276024 in base 10) 1G18KS (in base 32);

«2 mg pastiglie» 100 (5×20) pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 048276036 in base 10) 1G18L4 (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto: trenta mesi.

Condizioni particolari di conservazione:

non conservare a temperatura superiore a 25°C;

conservare nella confezione originale per proteggere il prodotto dall'umidità.

Composizione:

principio attivo: nicotina 2 mg (come resinato di nicotina);

eccipienti:

mannitolo (E421);

sodio alginato (E401);

gomma xantana (E415);

potassio bicarbonato (E501);

calcio policarbophil;

sodio carbonato anidro (E500);

potassio acesulfame (E950);

magnesio stearato (E470b);

aroma menta;

sucralosio.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Omega Pharma International NV, Venecoweg 26, Nazareth, 9810 - Belgio.

Indicazioni terapeutiche:

«Nicoskill» è indicato nel trattamento della dipendenza da tabacco per ridurre i sintomi da astinenza da nicotina. La sospensione permanente del consumo di tabacco rappresenta l'obiettivo finale;

«Nicoskill» deve essere utilizzato preferibilmente in associazione a un programma di supporto comportamentale.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: C-*bis*.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica: da banco o di automedicazione.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**21A04666**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ryaltris»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 117/2021 del 26 luglio 2021*

Procedura europea: SE/H/2040/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RYALTRIS, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Glenmark Pharmaceuticals sro, con sede legale e domicilio fiscale in Hvezdova 1716/2b, Praga 4, 140 78, Repubblica Ceca.

Confezioni:

«25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione *spray* nasale, sospensione» 1 flacone da 9 g/56 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice - A.I.C. n. 048499014 (in base 10) 1G82B6 (in base 32);

«25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione *spray* nasale, sospensione» 1 flacone da 18 g/120 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice - A.I.C. n. 048499026 (in base 10) 1G82BL (in base 32);

«25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione *spray* nasale, sospensione» 1 flacone da 29 g/240 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice - A.I.C. n. 048499038 (in base 10) 1G82BY (in base 32).

Forma farmaceutica: *spray* nasale, sospensione.

Validità prodotto: tre anni.

Periodo di validità (dopo il primo utilizzo): due mesi.

Condizioni particolari di conservazione: non congelare.

Composizione:

principio attivo:

ogni erogazione (dose liberata dall'erogatore) contiene mometasone furoato monoidrato equivalente a 25 microgrammi di mometasone furoato e olopatadina cloridrato equivalente a 600 microgrammi di olopatadina;
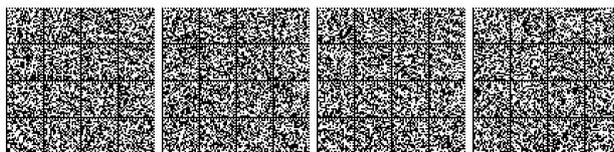
eccipienti:

cellulosa microcristallina (E460);

sodio fosfato bibasico eptaidrato (E 339);

carmellosa sodica (E 466);

cloruro di sodio;

benzalconio cloruro;

disodio edetato;

polisorbato 80 (E 433);

acido cloridrico (E 507);

idrossido di sodio (E 524);

acqua per preparazioni iniettabili.

Responsabile del rilascio dei lotti:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Fibichova 143, 566 17 Vysoke Myto, 566 01 Repubblica Ceca.

Indicazioni terapeutiche:

«Ryaltris» è indicato nei pazienti adulti e negli adolescenti di età pari o superiore ai dodici anni per il trattamento dei sintomi nasali da moderati a gravi associati a rinite allergica.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro dodici mesi successivi alla prima autorizzazione (EURD, *European reference date*).

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**21A04667**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efexor»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 118/2021 del 26 luglio 2021*

Procedure europee:

SE/H/0936/004/E/002;

SE/H/0936/WS/292;

SE/H/0936/WS/366;

SE/H/0936/WS/459.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EFEXOR, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Pfizer Italia s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina - codice fiscale 06954380157.

Confezioni:

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 7 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 028831143 (in base 10) 0VHVF7 (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 028831156 (in base 10) 0VHVFN (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 028831168 (in base 10) 0VHVG0 (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 15 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 028831170 (in base 10) 0VHVG2 (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 028831182 (in base 10) 0VHVGG (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 028831194 (in base 10) 0VHVGU (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 028831206 (in base 10) 0VHVH6 (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 028831218 (in base 10) 0VHVHL (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 028831220 (in base 10) 0VHVF7 (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 028831232 (in base 10) 0VHVJ0 (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 98 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 028831244 (in base 10) 0VHVJD (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 028831257 (in base 10) 0VHVJT (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 500 capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 028831269 (in base 10) 0VHVK5 (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 1000 capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 028831271 (in base 10) 0VHVK7 (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 028831283 (in base 10) 0VHVKM (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 028831295 (in base 10) 0VHVKZ (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 84 capsule in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 028831307 (in base 10) 0VHVLC (in base 32);

«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 028831319 (in base 10) 0VHVLR (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula a rilascio prolungato.
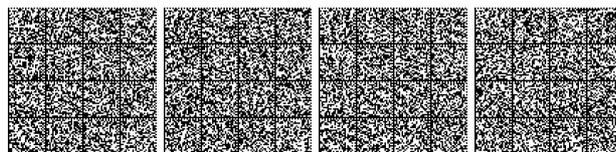
Validità prodotto: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione:

non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Composizione:

principio attivo:

ciascuna capsula a rilascio prolungato contiene 254,52 mg di venlafaxina cloridrato, pari a 225 mg di venlafaxina base;

eccipienti:

contenuto della capsula:

cellulosa microcristallina;

etilcellulosa;

ipromellosa;

talco;

involucro della capsula:

gelatina;

ossidi di ferro nero, rosso e giallo (E172);

titanio diossido (E171);

inchiostro di stampa della capsula:

lacca;

glicole propilenico;

sodio idrossido;

povidone;

titanio diossido (E171).

Produttori responsabili del rilascio lotti:

Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Littleconnell - Newbridge - County Kildare - Irlanda;

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstatte Freiburg - Mooswaldallee 1 - Freiburg Im Breisgau - Baden-Wuerttemberg - 79090, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento degli episodi di depressione maggiore;

prevenzione delle recidive degli episodi di depressione maggiore;

trattamento del disturbo d'ansia generalizzato;

trattamento del disturbo d'ansia sociale;

trattamento del disturbo da panico, con o senza agorafobia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le successive confezioni sopramenzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

A.I.C. n. 028831156 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 028831168 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 028831170 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 15 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 028831182 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 028831194 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 028831206 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 028831218 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 028831220 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 028831232 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 028831244 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 98 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 028831257 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 028831283 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria;

A.I.C. n. 028831295 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria;

A.I.C. n. 028831307 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 84 capsule in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria;

A.I.C. n. 028831319 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Per le successive confezioni sopramenzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

A.I.C. n. 028831269 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 500 capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 028831271 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 1000 capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**21A04668**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

### Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Si rende noto che le ditte sotto elencate, già assegnatarie di marchio di identificazione, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alle ditte sono stati restituiti alla Camera di commercio di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

| Marchio | Ragione sociale | Sede |
|---|---|---|
| BZ 203 | Rane di Toniolo Tanja | 39053 Cornedo all'Isarco - via Val d'Ega 9-12 |

**21A04676**

## COMITATO AGEVOLAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 295/73 E DEL FONDO 394/81

### Riapertura dell'attività di ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato del Fondo 394/81 e relativo cofinanziamento a fondo perduto - a valere sulle risorse provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1, Componente 2, Investimento 5, Sub-misura «Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST» - subordinata all'adozione delle deliberazioni del Comitato agevolazioni di attuazione della Sub-misura.

Si comunica che il Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81, in data 27 luglio 2021 ha deliberato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, la riapertura, a decorrere dalle ore 9,30 del 28 ottobre 2021, delle attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. di nuove domande di finanziamento agevolato del Fondo 394/81 e relativo cofinanziamento a fondo perduto - a valere sulle risorse provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 2, Investimento 5, Sub-misura «Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da Simest» - subordinatamente (i) all'adozione dei provvedimenti nazionali di rifinanziamento e disciplina delle relative risorse e alle conseguenti deliberazioni del Comitato agevolazioni recanti termini, modalità e condizioni degli strumenti del Fondo 394 per la realizzazione della Sub-misura in conformità ai requisiti richiesti dal PNRR e dalla decisione europea di approvazione del Piano, anche nella forma di circolari operative ai sensi della normativa relativa al Fondo 394/81 e (ii) al completamento delle collegate implementazioni tecnologiche.

L'intervenuta adozione della disciplina e delle citate circolari operative, con delibere del Comitato, verrà comunicata con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e il testo integrale delle delibere e delle circolari, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it) e di Simest S.p.a. (www.simest.it).

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 18,00 del giorno 3 dicembre 2021, salva eventuale chiusura anticipata del Fondo 394 per esaurimento delle risorse».

**21A04692**

## MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

### Aggiornamento del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio delle piattaforme *off-shore* Barbata T, Barbara T2 e Barbara C, della società ENI S.p.a., in Roma, situate nel Mare Adriatico centro settentrionale a circa 60 km dalla costa di Ancona.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000299 del 23 luglio 2021, si è provveduto all'aggiornamento del decreto di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società ENI S.p.a., identificata dal codice fiscale n. 00484960588, con sede legale in piazzale Enrico Mattei n. 1 - 00144 Roma, per l'esercizio delle piattaforme off-shore, situate nel Mare Adriatico centro settentrionale, a circa 60 km dalla costa di Ancona, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del ministero, agli indirizzi www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT

**21A04682**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Approvazione della rimodulazione del piano finanziario del Programma operativo FEAMP 2014/2020

Con decreto direttoriale n. 0206850 del 5 maggio 2021, registrato alla Corte dei conti al numero 680 in data 15 luglio 2021, è stata approvata rimodulazione del piano finanziario del Programma operativo FEAMP 2014/2020 come ripartita nell'allegato XII parte integrante del decreto.

Il testo integrale del provvedimento ed il relativo allegato è consultabile sul sito www.politicheagricole.it

**21A04679**

### Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva delle olive da tavola.

Con decreto n. 70574 del 12 febbraio 2021 sono state emanate le disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva delle olive da tavola, di cui all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

Tale decreto potrà essere consultato sul sito del MIPAAF al link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16613

**21A04821**

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
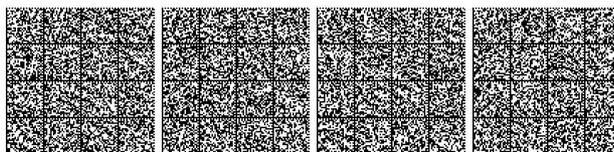
(WI-GU-2021-GU1-188) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
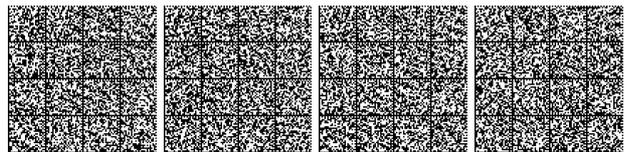
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.